

Dei Diritti e delle Pene

I Garanti delle libertà



A Roma, Firenze, Bologna è stata recentemente istituita - e presto lo sarà in altre città italiane - la figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, una figura istituzionalmente incaricata di verificare e garantire la presenza delle condizioni minime di esercizio dei diritti individuali nell'ambito dei Comuni di pertinenza.

È un passo importantissimo nella direzione della tutela dei diritti in quelle realtà di "libertà ristretta" che di tali diritti sono frequentemente la negazione: un passo dovuto all'operato di quelle istanze progressive e democratiche che da tempo ragionano sulla necessità di un deciso ripristino dell'idea del diritto come bene inalienabile del soggetto.

La risposta delle istituzioni al crescente clima di insicurezza determinato dalle dinamiche di esclusione sociale si è infatti indirizzata, nell'ultimo decennio, verso la cosiddetta "soluzione penale", ossia la carcerizzazione delle minoranze devianti concepita quale sistema privilegiato di controllo e di gestione del conflitto.

Si tratta di un modello repressivo che mette in discussione prima di tutto il cardine stesso del moderno ordinamento costituzionale, e cioè l'universalità dei diritti dell'individuo, laddove crea aree in cui esso è non di rado negato. Dalle politiche di *zero tolerance* all'incrudimento della condizione carceraria, sino ai nostri CPT (Centri di permanenza temporanea), le "zone grigie" del diritto sono una realtà ormai stabile, sebbene scarsamente visibile, nei paesi sviluppati.

Solo restituendo ai diritti della persona la centralità che spetta loro si può seriamente pensare alla costruzione di una società più giusta e più libera. È anche in questa prospettiva che va letta la figura del Garante, attorno al cui significato, al profilo giuridico e alle implicazioni che essa è destinata ad avere sul piano delle politiche sociali si interrogano gli autori di questo volume.

Ma al lettore sono proposti anche altri temi: le attuali tendenze della riflessione teorica sul diritto e la pena; le condizioni del sistema penitenziario in Italia e a Bologna; le esperienze del volontariato nelle carceri; i percorsi di formazione e di auto comprensione avviati dai soggetti detenuti.

Sommario

I diritti dei deboli come misura della democrazia

Presentazione di Diego Benecchi, Presidente di Nuovamente

Diritto, pena, cittadinanza e libertà

Introduzione di Franco Motta, Associazione Nuovamente

Un Garante di libertà

Sergio Lo Giudice, Consigliere comunale DS

Prerogative e limiti dell'azione del garante ipotesi su una possibile dimensione pattizia

di Luigi Manconi, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Comune di Roma

Carcere e diritti

di Franco Corleone, Garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Firenze

Dei diritti e delle pene necessità, idea e sperimentazione in ambito locale

di Stefano Anastasia, Associazione Antigone

Garante: la comunità

di Desi Bruno, Associazione Giuristi Democratici

Marco Gattuso, Magistrato di sorveglianza - Reggio Emilia

Maria Longo, Magistrato di sorveglianza - Bologna

Corinna Rinaldi, Ida - Iniziativa Donne Aids

Diego Scudiero, Lila Bologna

Il carcere post-fordista: l'illegalità legale dell'universo penitenziario italiano

di Valerio Guizzardi, Responsabile Associazione Culturale Papillon-Bologna

Il garante e la società civile: un'integrazione necessaria

di Assunta Serenari, Camera del lavoro metropolitana di Bologna

Oltre l'egemonia securitaria

di Vincenzo Scalia, Coordinatore Associazione Antigone Emilia-Romagna

Le mani che cingono l'equatore per un modello restitutivo della penalità

di Massimo Pavarini, Docente di Diritto penitenziario, Università degli Studi di Bologna

Nuove problematiche del diritto penale

di Stefano Canestrari, Docente di Diritto penale, Università degli Studi di Bologna

Dei diritti e delle pene: alcune riflessioni

di Andrea Fornasari, Avvocato, Nuovamente

Il Forum come laboratorio permanente sui diritti

di Franco Oliva, Avvocato, Vicepresidente della Camera penale di Bologna

Ripensare le forme della pena rieducativa

di Desi Bruno, Avvocato

L'esigibilità dei diritti da parte dei soggetti immigrati: alcune considerazioni

di Mario Marcuz, Avvocato, Associazione Antigone

Carcere e controllo sociale
di Romina Cauteruccio, Avvocato

Condizione detentiva e diritto alla formazione ipotesi per una progettualità condivisa
di Giuseppina Dell’Era, Dirigente scolastico

L’istruzione in ambito detentivo: una possibile via d’accesso alla società
di Marina Regonini, Insegnante

Carcere ed esclusione sociale
di Marco Bonfiglioli, Educatore, Casa Circondariale di Bologna

Un’esperienza di volontariato carcerario: il Gruppo Carcere del Centro Poggeschi
di Michele Caianiello, Gruppo Carcere del Centro Poggeschi

Superare l’incommensurabilità fra “dentro” e “fuori”: il possibile apporto dell’offerta culturale
di Franco Motta, Nuovamente

Il lavoro possibile
di Elisabetta Calari, Presidente Altercoop

Rimuovere la tensione alla resa
di Teresa Marzocchi, Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza Emilia-Romagna

La situazione della Polizia Penitenziaria
di Donato Colelli, Coordinatore regionale Cgil Polizia Penitenziaria

Società: la soluzione penale
di Davide Pagenstecher, Studente universitario, detenuto presso la Casa Circondariale di Bologna

Carcere
di Angelo D’Angela, Studente universitario, detenuto presso la Casa Circondariale di Bologna

I DIRITTI DEI DEBOLI COME MISURA DELLA DEMOCRAZIA

Presentazione di Diego Benecchi, Presidente di Nuovamente

Mi sembra che il tema di questo ottavo quaderno della collana di Nuovamente rispecchi fedelmente lo spirito con cui è nata la nostra associazione. Da quando, all'indomani della sconfitta del centrosinistra a Bologna e dell'insediamento della Giunta Guazzaloca, decidemmo di dare vita a Nuovamente con l'intento di costruire un laboratorio politico fondato sulla partecipazione e sullo scambio orizzontale fra i cittadini, la tutela e la promozione dei soggetti deboli ha costituito una fra le linee guida del nostro impegno civile.

Il progetto concretizzato nell'esperienza di "Avvocato di strada", un percorso di aggregazione che ha visto diversi avvocati unire le proprie forze nella difesa dei diritti dei senza casa e dei non residenti a Bologna - e del quale si renderà conto in un prossimo quaderno che uscirà con il titolo "I diritti e le povertà" - costituisce un esempio significativo al riguardo. Non solo: Nuovamente sta operando per il consolidamento della cooperazione sociale nel territorio, per l'allargamento delle forme di democrazia diretta, per un'estensione dei diritti di cittadinanza che comprenda, fra le altre cose, l'introduzione del diritto di voto agli immigrati stranieri.

Nell'ambito di questa cornice progettuale la questione delle garanzie nel sistema penale e della tutela dei diritti delle persone private della libertà personale, o limitate nel suo esercizio, si è posta da subito alla nostra attenzione con grande urgenza.

Sono convinto, siamo convinti che la salvaguardia dei diritti dei soggetti deboli sia il metro di giudizio dell'effettiva salvaguardia dei diritti di ciascuno; che, in altre parole, la vitalità di una democrazia debba essere valutata nelle condizioni di disparità dello scambio contrattuale, e quindi anche, e soprattutto, sulla base del sistema di garanzie posto a tutela degli individui che scontano un'oggettiva situazione di debolezza sociale ed economica - quali sono, appunto, le persone sottoposte ad esecuzione penale.

Sulla base dell'esperienza professionale e civile di tanti di noi, che ci ha permesso di conoscere da vicino l'universo detentivo come altre realtà del disagio urbano, ci siamo impegnati oltre due anni or sono, assieme alla sezione bolognese dell'associazione Antigone, nella costituzione del forum Dei diritti e delle pene, con l'obiettivo di dare vita a un osservatorio permanente sulla realtà penitenziaria e sul mondo dell'imprenditoria sociale e dell'associazionismo che gravita attorno ad essa. Si è trattato di un percorso, articolato in occasioni informali di dialogo, in appuntamenti di carattere seminariale e in un convegno sul tema delle libertà e delle garanzie, che di fatto ha contribuito a consolidare un reticolo di rapporti fra soggetti che di frequente si trovano a operare in un contesto di disaggregazione; e a tracciare, con questo, una prima mappa delle problematiche di restrizione e di negazione dei diritti emergenti dall'incrocio delle esperienze dei soggetti coinvolti.

Il confronto che si è così venuto a creare, e cui abbiamo cercato di conferire un respiro di grande apertura rendendo partecipi tutti gli attori afferenti alla composita galassia della penalità - Magistratura giudicante e di sorveglianza, avvocati, rappresentanti del volontariato, laico e cattolico, e della cooperazione sociale impegnanti nell'assistenza e nel reinserimento dei detenuti e degli ex detenuti, Polizia Penitenziaria, e infine alcuni soggetti attualmente in stato di detenzione - si è configurato in quei termini di interlocuzione paritaria e di scambio che sono la sigla di fondo della nostra associazione.

In ultima istanza, il riconoscimento che ne abbiamo tratto, e nel quale abbiamo individuato la possibile ragion d'essere del nostro impegno in questa direzione, deriva da questo nostro sforzo di mettere in comunicazione mondi diversi che, spesso, scontano carenze di comunicazione e di incontro.

Quando, pochi mesi fa, si è aperto anche a Bologna il dibattito civile e istituzionale sulla possibile introduzione in città della figura del Garante dei diritti, il lavoro di composizione di questo volume era già avviato. In esso erano destinati a trovare spazio gli interventi al convegno Dei diritti e delle pene che avevamo promosso, nella primavera del 2002, per conferire un profilo stabile al forum e per delineare nuove strategie di intervento. Ci è sembrato tuttavia ineludibile inserire la questione del Garante all'interno del più ampio spettro di riflessioni che era già in corso d'opera. Il voto unanime con cui il Consiglio comunale di Bologna, il 26 gennaio scorso, ha deliberato l'istituzione dell'Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà è stato infatti un chiaro indicatore - al pari di quanto già avvenuto in analoga sede a Roma e Firenze - dell'ampio consenso che è possibile raggiungere attorno al tema dei diritti fondamentali, così come della maturità raggiunta dagli attori istituzionali in merito alla questione.

I lettori potranno trovare una descrizione più approfondita dell'iter di istituzione del garante in alcuni degli interventi che seguono, e in particolare in quello di Sergio Lo Giudice, Consigliere proponente della delibera, che apre la prima parte del libro. Si è trattato senza dubbio di uno dei momenti più alti nella vita recente del Consiglio comunale, nel quale sono stato direttamente coinvolto in qualità di Presidente della Commissione Affari Generali e Istituzionali, che ha istruito la delibera ponendo in primo piano la necessità di aprire un confronto con la realtà associative operanti nella città. Abbiamo ritenuto opportuno far seguire i contributi dei Garanti di Roma e Firenze, Luigi Manconi - che si è reso disponibile a illustrare alla commissione consiliare incaricata, in sede di udienza conoscitiva, le caratteristiche rilevanti della sua esperienza - e Franco Corleone, che hanno da poco avviato il proprio lavoro "sul campo".

I testi delle delibere dei Comuni di Bologna, Roma e Firenze sono inoltre disponibili nell'appendice documentaria che chiude il volume, assieme al testo della Convenzione europea per la prevenzione della tortura - che in un certo senso aprì, nel 1987, il dibattito sull'esigenza di garantire il rispetto dei diritti umani all'interno dei Paesi membri del Consiglio d'Europa - e ai testi delle proposte di legge presentate in Parlamento dalle associazioni Antigone e A buon diritto e da alcuni gruppi parlamentari per l'istituzione della figura del Garante, che ha per ora trovato spazio nella realtà degli enti locali ma che, auspicabilmente, sarà approvata su scala nazionale. Abbiamo voluto, con questo, prestare la nostra collaborazione a tutti i soggetti che avranno intenzione di promuovere questa stessa esperienza di difesa dei diritti.

La seconda parte del volume, introdotta dalle riflessioni di Massimo Pavarini, si colloca a un livello più generale di elaborazione sul tema del diritto penale e della sua attuale "crisi" in rapporto alle reali finalità della pena. L'istituzione del Garante, da questo punto di vista, costituisce uno fra gli esiti più felici di una lunga stagione di critica della struttura penitenziaria che è stata condotta con gli strumenti del diritto, della sociologia, delle scienze umane in genere: per fare soltanto un esempio, senza le tesi di Michel Foucault sulle istituzioni totali e sul disciplinamento delle anime e dei corpi come "lato oscuro" della modernità il percorso dell'Occidente contemporaneo verso il riconoscimento della natura pervasivamente repressiva del modello penitenziario - ma lo stesso vale per il modello psichiatrico - sarebbe stato certamente più lungo e accidentato.

Nella terza parte, infine, abbiamo voluto dare la parola a quanti operano direttamente nel contesto penitenziario e nelle politiche di reinserimento, al fine di rendere conto di quel tessuto sociale, presente in tutte le città italiane e particolarmente vivo a Bologna, che già è - e ancora più deve essere nella prospettiva delle funzioni di collegamento fra carcere, magistratura e società civile che andrà a svolgere il Garante - una parte imprescindibile nella garanzia dei diritti nella loro declinazione sociale (diritto al lavoro, allo studio, alla salute).

È il frutto, quest'ultima parte, del dialogo costante e del lavoro di tessitura che abbiamo tutti assieme condotto nell'ambito del forum Dei diritti e delle pene: è ai soggetti a tutt'oggi impegnati nel progetto, utopico e reale, di rendere più umana la condizione della privazione della libertà, che

intendo porgere il particolare ringraziamento di Nuovamente. Un ultimo ringraziamento a tutti gli amici di Nuovamente impegnati nel forum e nella raccolta di questi contributi: Franco Motta, che ha curato personalmente il volume, Paola Tucci, Elisabetta Calari, Andrea Fornasari.

DIRITTO, PENA, CITTADINANZA E LIBERTÀ

Introduzione di Franco Motta, Associazione Nuovamente

La pluralità degli interventi che il lettore troverà in questo volume costituisce, prima di tutto, l'esito editoriale di quell'esperienza fatta di molteplici soggetti che è il Forum "Dei diritti e delle pene".

Ma essa rimanda anche ad altro: segnatamente, al riverbero della complessità della questione delle garanzie nel sistema penale e, più generalmente, della "questione criminale" così come essa si presenta, sul piano geopolitico e sociale, nel mondo globalizzato e, su quello culturale, negli orizzonti mutevoli della postmodernità.

Evitare il confronto con tale complessità sarebbe equivalso a ritrarsi dagli scenari tenebrosi dell'universo detentivo quali anche l'Italia - anzi, per molti versi, l'Italia più di altri Paesi - vede rappresentati, laddove essi invece domandano di essere interpretati, oggi, con il coraggio lucido delle scienze sociali allorché si fanno veicolo di civiltà. Il dato di partenza della riflessione sulle garanzie così come essa è declinata nei numerosi contributi raccolti è disarmante, nella sua semplicità: l'individuo sottoposto a esecuzione penale, ossia sottoposto a un regime di restrizione della propria libertà - secondo la ricca scala di sfumature in cui sono articolati i sistemi penali contemporanei -, resta comunque titolare dei diritti inalienabili previsti dalla codificazione degli ordinamenti costituzionali.

Constatazione disarmante, dicevo, giacché, come ci indicano molti degli interventi che seguono, la tutela di quei diritti non soltanto è ampiamente svuotata di significato nella prassi della governance penitenziaria, ma è pure la prima e più illustre vittima di quella profonda revisione delle politiche di controllo sociale che è oggi in atto in tutti i Paesi occidentali, e che elegge la risorsa penale a strumento d'azione privilegiato quando non esclusivo.

A confluire in questo quadro di crisi della tutela dei diritti fondamentali sono, da un lato, elementi che sarebbe ormai improprio definire congiunturali, nel momento in cui definiscono stabilmente la struttura del modello statale neoliberista - sulla via di un'aperta regressione verso il modello ottocentesco dello "Stato-gendarme". Dall'altro, elementi sistemici connaturati al principio stesso della privazione della libertà come pena normale del paradigma punitivo postilluminista.

Quanto al primo ordine di fattori, il ricorso alla carcerizzazione come soluzione delle tensioni che affliggono epidemicamente le società del benessere è ampiamente descritto dalla letteratura sociologica che si richiama alla lezione di Pierre Bourdieu e alla sua analisi dell'emergere della forma dello "Stato penale" a partire dalla svolta conservatrice degli anni Ottanta. Le crude cifre fornite dagli organi governativi di giustizia, per quanto approssimate per difetto, rendono conto di un impressionante incremento delle pene detentive inflitte a una quantità crescente e sempre più diversificata di soggetti, tanto da permettere di tracciare i contorni di una vera e propria criminalizzazione delle fasce urbane marginalizzate.

L'esclusione dal consesso sociale trasfigura, dunque, in esclusione dall'esercizio dei diritti fondamentali: un rovesciamento delle prospettive storiche che sembra esemplare la fisionomia delle metropoli del ventunesimo secolo su quella delle città sei-settecentesche, marcate dalla precisa delimitazione degli spazi abitativi e dalla nascita delle istituzioni reclusive destinate ai mendicanti, ai vagabondi e agli esclusi dal circuito produttivo.

I sinistri “ospedali” per gli indigenti dell’Europa mediterranea e gli opifici di internamento dell’Inghilterra della prima rivoluzione industriale appartengono, certo, a una logica di ottimizzazione dei fattori produttivi che è incompatibile con le dinamiche di un capitalismo sempre più dematerializzato. Ciò nonostante, le idee-guida che dirigono le politiche delle classi dirigenti contemporanee, condensate in dottrine di repressione come la zero tolerance o il three strikes you’re out, sembrano riprodurre nel linguaggio della società mediatica le scelte dei ceti di governo di Antico regime, fondate sui principi del disciplinamento e dell’esclusione di una marginalità che era, come è, oggetto da rimuovere, reato da punire, intollerabile sfregio alla superficie cristallina di un ordine giustificato teologicamente. Meriterebbe riflettere, forse, su questa vocazione correzionalista dello Stato postmoderno come ricaduta “periferica” della sacralizzazione del profitto quale nuovo dogma del capitalismo neoliberista.

Non si tratta, tuttavia, di processi circoscritti alla difficile percettibilità del lungo periodo e sottratti così allo sguardo dell’immediatezza quotidiana. I programmi sociali di larga parte degli schieramenti politici pongono ormai generalmente fra i primi obiettivi in agenda l’applicazione di misure repressive volte ad arginare fenomeni spesso distanti ed eterogenei, ma puntualmente letti attraverso l’unica lente dell’emergenza criminale, attingendo a piene mani dalla risorsa penale assunta a moneta corrente dello scambio elettorale. È, in fondo, un esito naturale dell’affermarsi della modalità “emozionale” del discorso politico, fondata sul primato delle domande elementari dell’individuo e sull’abdicazione della classe dirigente all’interpretazione della complessità.

Senza volgere lo sguardo alle opzioni genuinamente conservatrici del New Labour blairiano, è sufficiente prestare attenzione alla circospezione con cui la sinistra italiana si avvicina oggi a tematiche storiche della propria cultura quali la promozione delle misure alternative al carcere e i provvedimenti di deflazione carceraria: segnali, forse, prima ancora che di una compiuta conversione securitaria, dell’avvenuta introiezione di quel riflesso condizionato all’ossificazione dei conflitti, alla dicotomia amico/nemico - esemplificata dal dominio incontrastato di eroi “legge e ordine” nell’immaginario filmico - che regge la percezione collettiva della realtà. Non solo questo, tuttavia. A determinare la crisi attuale del paradigma dell’universalità dei diritti soggettivi contribuisce, dicevo, un secondo ordine di elementi, connaturato questa volta alla stessa forma dell’istituzione penitenziaria.

Alcuni fra i contributi raccolti chiariscono con grande capacità di penetrazione l’irriducibilità del sistema-carcere a puro luogo di contenzione fisica. Come ogni istituzione totale, e più di ogni altra, il carcere è refrattario al rispetto di alcun confine sovraordinato fra i diversi ambiti dell’esistenza. La compressione della libertà trascende così, con moto spontaneo e inarrestabile, oltre i limiti della “mera” restrizione fisica per estendere il proprio dominio dallo spazio al tempo del vivere quotidiano, dalla topografia fisica del penitenziario alla topografia mentale della persona che vi è reclusa. Il carcere è di per sé un’entità che non si lascia addomesticare dalla concezione illuministica della pena, pretendendo quel “di più”, quella pena aggiuntiva e gratuita che diventa il senso ultimo della punizione. Per qualsiasi osservatore esterno, il passaggio dei cancelli del penitenziario segna l’ingresso in un altro universo, fatto di tempi, di regole, di pratiche, di linguaggi che piegano la soggettività - qualunque soggettività, ivi compresa quella del personale addetto - e frantumano le distinzioni che la rendono tale.

In una situazione di questo tipo, la tutela dei diritti individuali diviene lotta estenuante, minuta quanto è minuta la pervasività della sofferenza indotta. Una lotta resa ancora più difficile, in Italia, dalle condizioni di perenne emergenza in cui versano le nostre carceri. Il sovraffollamento, l’obsolescenza di parecchie strutture, la tossicodipendenza, la percentuale eclatantemente sovrarappresentata di detenuti extracomunitari, spesso spogli di alcuna mediazione linguistica e culturale, sono soltanto le più appariscenti distorsioni di un sistema penitenziario che sembra avere adottato l’eccezionalità quale norma dell’esistente. Il moto di riforma dell’ordinamento penitenziario sorto dalla critica radicale dell’istituzione carceraria degli anni Settanta, che ha

fruttato più di recente la Legge Gozzini sulle misure alternative alla detenzione e la Legge Smuraglia sull'attività lavorativa dei detenuti, è nei fatti svuotato dall'interno dalle disparità di applicazione dei provvedimenti e dalla mancanza di misure che li rendano operativi. Il capitolo della recente legge di riforma della sanità che prevede l'affidamento al Servizio sanitario nazionale delle strutture di cura carcerarie non è parimenti mai passato ai fatti. L'impressionante numero dei suicidi e degli atti di autolesionismo che si verificano di anno in anno nelle carceri del nostro Paese (fenomeno sul quale soltanto ora si sta avviando un serio lavoro di rilevazione e di ricerca) non può che configurarsi, in questa prospettiva, come la conseguenza più estrema e devastante del magma sotterraneo dei diritti negati. Di fronte alla mutilazione dell'individualità perpetrata dalla privazione del diritto, la risposta della persona sottoposta a quella privazione passa attraverso la radicale negazione del sé come individuo, attraverso la disarticolazione del corpo - specchio fisico della disarticolazione del tempo e dello spazio - , attraverso la morte.

In presenza di tutto questo il diritto penale sorto dalla modernità resta muto. Il lettore troverà in più di un testo fra quelli che seguono un'analisi accurata dell'afasia di una scienza penalistica che sconta la difficoltà di tradurre i propri strumenti categoriali in effettive proposte in grado di superare l'attuale modello detentivo.

L'ampio consenso raggiunto nell'elaborazione teorica attorno al principio della risorsa penale come extrema ratio della prassi sanzionatoria è isolato all'interno della generale tendenza legislativa all'allargamento indiscriminato dei confini della penalità. Il dibattito che nel Parlamento italiano ha preceduto la legge sulla procreazione assistita ha determinato il compattarsi di uno schieramento trasversale che, nel nome del conferimento del pieno status giuridico all'embrione, ha sussunto nella categoria del reato la clonazione terapeutica, invocando pene iperboliche e criminalizzando scelte che, in assenza di valori vincolanti, dovrebbero rientrare nella sfera dell'autodeterminazione dell'individuo. Lo stesso potrebbe dirsi per la difesa dell'accanimento terapeutico e l'ostilità verso la legittimazione del principio della sovranità della persona sul proprio corpo.

Emergono, con questo, i rischi sottesi all'impiego di un'ermeneutica criminologica nell'interpretazione della realtà: rischi che non riguardano soltanto l'umanità "minore" - e sempre più ampia, tuttavia - della marginalità e della devianza, ma l'intero corpo sociale nelle sue diverse articolazioni. Le leggi approvate dal Congresso degli Stati Uniti a quarantacinque giorni di distanza dall'Undici settembre, il cosiddetto Patriot Act, con il loro inquietante apparato di disposizioni che di fatto consentono agli organi giudiziari amplissima facoltà di ingerenza nella sfera privata del cittadino sono un esempio degli esiti illiberali dell'adozione del reato di terrorismo - crimine supremo di questo inizio secolo - a criterio di interpretazione del disordine globale.

È nell'intreccio di queste motivazioni che può essere compreso a fondo il rilievo assunto dall'istituzione, in alcune importanti realtà locali del nostro Paese, dell'ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

Si noterà l'uso di questa locuzione in sostituzione del semplice riferimento alle persone recluse; sostituzione dettata non soltanto dalla multiformità dei provvedimenti di esecuzione penale disponibili all'autorità giudiziaria, accomunati tutti da condizioni di restrizione della libertà che, per quanto detto sopra, sono inevitabilmente aperte all'eventualità dell'abuso: ma anche dalla presenza di quelle inedite forme di contenzione e di controllo dei corpi emerse dall'applicazione del paradigma criminale al problema dell'immigrazione clandestina, quali sono in Italia i centri di reclusione amministrativa.

Non per caso il modello di riferimento è quello dell'ombudsman, del difensore civico che nei Paesi del Nordeuropa è incaricato di tutelare il cittadino dai vizi e dalle illegalità della macchina amministrativa; e non per caso le incombenze del Garante si richiamano immediatamente a quelle svolte dai rappresentanti della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e dei

trattamenti inumani o degradanti, conclusa nel 1987, nella quale alla nozione esclusiva della cittadinanza quale condizione dell'esercizio del diritto subentra, per forza di cose, quella dell'universalità dell'individuo. Approvata sino ad ora dai Consigli comunali di Roma, Firenze e Bologna, già operativa nei primi due, e in via di approvazione in altri Comuni, la figura del Garante attende una prossima istituzione a livello nazionale.

La caratteristica peculiare di tale ufficio, come diversi interventi sottolineano, è quella della sua terzietà rispetto all'amministrazione penitenziaria e all'amministrazione della giustizia: un'alterità che, oltre a rappresentare un necessario tributo all'indipendenza del Garante dagli attori delle politiche penali, discende dalle funzioni della sua figura quali sono delineate dagli statuti, e cioè non solo la salvaguardia della possibilità d'esercizio dei diritti dell'individuo, ma anche la promozione della partecipazione delle persone private della libertà personale alla vita civile; la creazione delle condizioni minime per la loro fruizione dei servizi normalmente offerti dai Comuni ai cittadini; la difesa dei diritti fondamentali intesi nella loro accezione più allargata - il diritto al lavoro, alla formazione, alla cura; la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni verso il tema della condizione detentiva.

Nella centralità dei diritti sociali nell'area d'intervento del Garante si colloca forse il punto di forza della sua azione e la distinzione del suo profilo giuridico. Come ho suggerito, rinviando il lettore ai testi raccolti, è anche nella compressione dell'esercizio di quei diritti che si manifesta il surplus punitivo connaturato alle condizioni della reclusione: ma il superamento di tale compressione sarebbe ineffettivo se demandato a un modello unicamente giuridico d'intervento, qual è incarnato allo stato attuale dalla Magistratura di Sorveglianza.

Nella prospettiva di una reale inclusione delle persone private della libertà entro i meccanismi della cittadinanza diviene fondativa una connessione costante sia con le istituzioni locali che con il tessuto sociale della città, con il mondo del volontariato e dell'associazionismo che da tempo ha sviluppato una più acuta sensibilità nei confronti di punti-chiave come la formazione e il reinserimento, e infine con lo stesso mondo produttivo per rendere concreto l'accesso al lavoro inteso non nella sua dimensione correttiva o premiale, ma come diritto ineliminabile del soggetto. È in questi termini che deve essere intesa la terza parte del volume, che dà voce alla multiforme realtà del volontariato, degli operatori educativi e dell'impresa sociale nello specifico della situazione bolognese.

Solo il dialogo costante con quella realtà, che qui appunto abbiamo scelto di rappresentare quale controparte essenziale del Garante dei diritti, può chiamare la società in prima persona, nelle sue articolazioni, a svolgere un ruolo primario nel processo di reintegrazione del tessuto collettivo previsto da una concezione "restitutiva" della penalità quale nel volume è descritta. In questo senso, la città ritrova in questa dinamica quella funzione inclusiva che le è negata dalle politiche di segregazione e di carcerizzazione fatte proprie dalla tendenza alla criminalizzazione estensiva della devianza: la cittadinanza viene così a porsi come snodo vitale della fruizione del diritto da parte di ciascun soggetto, al di là dei confini dell'universo penitenziario.

UN GARANTE DI LIBERTÀ Sergio Lo Giudice, Consigliere comunale DS

L'umanità è giustificata, individualmente o collettivamente, a interferire sulla libertà d'azione di chiunque soltanto al fine di proteggersi: il solo scopo per cui si può legittimamente esercitare un potere su qualunque membro di una comunità civilizzata, contro la sua volontà, è per evitare danno agli altri. (John Stuart Mill, *On Liberty*, 1858)

Chi viene privato o limitato nella libertà personale dall'autorità non perde per questo i diritti umani fondamentali: questa è la differenza ineliminabile fra la misura della detenzione in uno Stato di diritto e ogni altro tipo di violazione autoritaria della libertà individuale. In realtà la condizione detentiva produce spesso che alla limitazione nei movimenti si aggiunga la lesione di altri diritti: il diritto al lavoro, alla cura, alla sessualità, all'integrità fisica.

In occasione dello scorso primo dicembre, Giornata mondiale di lotta all'AIDS, le associazioni aderenti alla Consulta nazionale AIDS hanno denunciato le violazioni del diritto alla cura per le detenute e i detenuti affetti da HIV: la difficoltà a proseguire una terapia iniziata prima della detenzione o di intraprenderne una nuova, la progressiva riduzione dei fondi e del personale sanitario, la violazione della legge sull'incompatibilità dello stato di HIV/AIDS con lo stato di carcerazione. Questo è solo un esempio fra tanti di come diritti indisponibili siano tramutati in pene accessorie.

Qualche settimana dopo il Consiglio comunale di Bologna ha approvato, a compimento di un iter durato otto mesi, l'istituzione di un Garante dei diritti delle persone private della libertà personale o comunque limitate nella libertà di movimento. Il percorso aveva avuto origine nel maggio 2003, pochi giorni dopo l'approvazione di una figura analoga da parte del Comune di Roma, da un ordine del giorno presentato in aula di Consiglio. Da lì è iniziato l'iter istituzionale di quella proposta che ha prodotto la sua trasformazione in una modifica dello Statuto comunale e in un conseguente regolamento.

Contemporaneamente si è avviato un percorso partecipato di discussione sulla figura e le sue funzioni che ha visto il coinvolgimento attivo di tanti soggetti che a Bologna, a diverso titolo, si occupano di detenzione. Ne è nata una riflessione collettiva - che è ancora in corso - da parte di un gruppo di lavoro ampio e partecipato che ha coinvolto, in modi e forme diverse, giuristi, magistrati di sorveglianza ed esponenti di organizzazioni, associazioni, cooperative che a diverso titolo si occupano di detenzione: Antigone, LILA, IDA, Giuristi Democratici, Papillon, Nuovamente, MIT, ASGI, Donne Fuori, Altercoop, AVOC, Centro Poggeschi, Verso Casa, ENAIP, CGIL ed altre ancora.

Un momento importante di riflessione comune si è avuto nelle due udienze conoscitive a cui la Commissione Affari generali e istituzionali del Comune di Bologna ha chiamato i diversi soggetti coinvolti a confrontarsi sulla proposta con i consiglieri comunali. La prima si è tenuta, simbolicamente, il 10 dicembre, Giornata internazionale dei diritti umani, e ha registrato una partecipazione attenta e una valutazione positiva della proposta sia da parte delle realtà sociali, associazioni, organismi o singoli individui che in città si occupano di detenzione sia da parte di figure istituzionali come la direzione del carcere della Dozza, il provveditorato regionale all'amministrazione penitenziaria, educatori, magistrati di sorveglianza. Con queste realtà si è trovato un denominatore comune nell'idea che la nuova figura possa andare a coprire uno spazio nuovo per potenziare la promozione e la tutela dei diritti fondamentali delle persone spingendo in avanti il ruolo della comunità civile su questo fronte. Il secondo incontro si è arricchito dell'esperienza diretta di Luigi Manconi, garante del Comune di Roma, chiamato a portare la sua testimonianza sull'avvio di questo processo nel primo comune italiano a dotarsi di questo strumento.

Infine si è arrivati alla discussione in Consiglio comunale e all'approvazione unanime della proposta. Già a Roma la delibera era stata approvata all'unanimità, dimostrando così che sul tema della difesa degli ultimi ci può e ci deve essere un riferimento a quei valori comuni che hanno il loro fondamento nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948 e che sono stati aggiornati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, a partire dall'inviolabilità della dignità umana sancito dall'art.1 della Carta di Nizza.

Bologna è diventata la terza città italiana dopo Roma e Firenze - che ha affidato l'incarico a Franco Corleone - ad istituire questa figura, la prima a prevederla nel proprio Statuto. Si è data così un'ulteriore risposta alla richiesta del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti del Consiglio d'Europa che aveva chiesto ai paesi dell'Unione Europea di dotarsi di figure che potessero meglio garantire l'effettiva esigibilità dei diritti dei detenuti. Inoltre la delibera del Comune di Bologna acquista anche il senso di un ulteriore impulso al Parlamento perché si arrivi in tempi rapidi all'approvazione di una legge - ci sono già due proposte, prime firmatarie Finocchiaro (DS) l'una e Mazzoni (UDC) l'altra - che istituisca a livello nazionale un difensore civico delle persone reclusi. Intanto la comunità cittadina possiede un nuovo strumento di controllo civile tramite il quale farsi carico in modo esplicito e visibile del fatto che i suoi componenti - e con essi tutte le persone che si trovino a qualunque titolo sul territorio comunale - pur se privati della libertà personale rimangono cittadini a cui vanno garantiti i diritti fondamentali. Va da sé che, in attesa di una legge nazionale che gli conferisca specifiche prerogative, la figura del Garante potrà realizzarsi al meglio se se ne assumerà consapevolmente il carattere sperimentale.

L'osservazione critica della realtà di fatto, il monitoraggio delle condizioni effettive di detenzione in città, l'attivazione di legami con istituzioni e associazioni potranno essere i primi banchi di prova e preparare le condizioni per realizzare l'obiettivo fondamentale: l'accesso ai luoghi di detenzione. Il nuovo art. 13 bis dello Statuto comunale e il relativo regolamento indicano in modo chiaro quali siano le funzioni essenziali del Garante: promuovere la partecipazione alla vita civile e la fruizione dei servizi comunali; promuovere i diritti fondamentali, il diritto al lavoro, alla formazione, alla salute; migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale dei detenuti; promuovere iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dei diritti umani e dell'umanizzazione delle pene e per affermare il pieno esercizio degli stessi diritti. Il ruolo terzo fra l'amministrazione penitenziaria e l'amministrazione della giustizia potrà permettere al garante di attivarsi senza sovrapporsi alle funzioni del Magistrato di Sorveglianza che ha sì esso stesso un ruolo di garanzia dei diritti dei detenuti ma con mansioni e in ambiti differenti e più formalizzati.

Anche le linee qualificanti delle modalità di lavoro del/della garante sono state tracciate. La prima riguarda la necessità di giungere ad intese e accordi con le amministrazioni interessate per poter acquisire una reale conoscenza delle condizioni delle persone reclusi attraverso l'accesso ai luoghi di detenzione. Quello della possibilità di accesso rappresenta senz'altro l'aspetto più problematico dato che si tratta di uno strumento essenziale per svolgere un'effettiva funzione di monitoraggio e di informazione ma che, d'altra parte, è un potere che il Comune non può conferire a se stesso: può però esprimere, e lo fa attraverso il regolamento che disciplina il nuovo istituto, l'obiettivo centrale di stipulare accordi e intese con le amministrazioni interessate o di cercare l'autorizzazione dell'autorità competente per accedere ai luoghi di reclusione.

Se stipulare accordi per ottenere l'accesso rappresenta l'obiettivo fondamentale dell'attività del Garante, diventa addirittura una preconditione nel caso dei centri di detenzione amministrativa. Le persone reclusi nei Centri di Permanenza Temporanea si trovano, infatti, nella situazione paradossale di non avere lo status di detenuti e di subire per questo una deregolamentazione che può esporli ancora di più a violazioni reiterate dei loro diritti. Siamo in presenza di luoghi in cui uomini e donne sono rinchiusi senza aver commesso reati, privati della speranza di un inserimento sociale e sottoposti pertanto ad un'oggettiva ed ineliminabile situazione di tensione che spesso sfocia in una aperta violazione della loro dignità e dei loro diritti umani.

In meno di un anno la magistratura ha dovuto aprire due indagini per probabili violazioni dei diritti fondamentali degli ospiti del CPT di Bologna: la prima per atti di violenza ingiustificata ai danni delle persone reclusi, la seconda per il fondato sospetto di somministrazione di barbiturici a scopo sedativo agli inconsapevoli ospiti della struttura di via Mattei. In queste condizioni non è pensabile che il Garante possa svolgere la sua funzione in assenza di un'effettiva possibilità di controllo reale

delle condizioni di detenzione. L'obiettivo di un accordo con la Prefettura che conferisca al Comune, tramite il Garante, quella possibilità d'accesso senza preavviso oggi riservata ai consiglieri regionali e ai parlamentari diventa, in questo caso, assolutamente prioritario rispetto a tutti gli altri. Né il garante va considerato sostitutivo rispetto alla proposta, purtroppo non ancora concretizzata, di un osservatorio regionale permanente sui centri di detenzione amministrativa.

La questione assume aspetti diversi se ci si riferisce ai detenuti e alle detenute nelle istituzioni carcerarie. Qui accanto alla funzione di denuncia di ogni violazione dei diritti va salvaguardato un ruolo di gestione del conflitto che contribuisca ad una riduzione positiva delle cause di tensione insite nelle strutture detentive. Il Comune deve assumersi la responsabilità di una funzione di vigilanza civile sulle condizioni di un pieno esercizio dei diritti fondamentali della persona: al/alla Garante spetterà non solo la difesa dei diritti dei detenuti in quanto tali ma in quanto cittadini e cittadine e, di conseguenza, portatori di diritti al lavoro, alla salute, all'istruzione.

Appare evidente, in relazione a questo obiettivo, l'importanza dell'attivazione, prevista dal regolamento comunale, di convenzioni specifiche con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti della persona: non solo, quindi, con le associazioni operanti nel settore ma con quelle associazioni, organizzazioni, sindacati che possano contribuire e a promuovere in modo effettivo l'esigibilità, da parte della persona detenuta, dei suoi diritti al lavoro, alla salute, alla crescita culturale e così via.

Bologna è luogo in cui una vasta serie di realtà, spesso non profit, operano in quello spazio civile in cui si colloca lo stesso Garante. Associazioni di volontariato attive dentro il carcere, cooperative che operano per il reinserimento lavorativo, organizzazioni che spesso rappresentano un importante canale fra l'interno e l'esterno svolgendo una funzione sociale spesso riconosciuta e apprezzata, altre volte ostacolata. Il garante dovrà fare tesoro di queste varie esperienze, collegandosi a loro in modo stabile e strutturato anche attraverso le convenzioni previste dal regolamento: queste realtà potranno riceverne un importante sostegno ma, a loro volta, potranno costituire per lui una risorsa importante. Di come dare una cornice organizzativa a queste disponibilità si dovrà tenere conto nella definizione delle modalità di funzionamento dell'ufficio e della struttura organizzativa di supporto. Questa non solo dovrà avere risorse finanziarie adeguate ma dovrà servirsi di competenze specifiche, interne ed esterne all'amministrazione, che sostengano l'attività del Garante nella sua attività quotidiana.

La relazione stretta e costante col tessuto sociale della città rappresenterà un elemento essenziale per evitare da un lato il rischio di una eccessiva burocratizzazione del Garante e di un suo inserimento nell'apparato comunale con mere funzioni di monitoraggio e, dall'altro lato, l'assunzione da parte sua di un ruolo di opinionista privo di relazioni effettive e costanti con la realtà del carcere e dei suoi problemi concreti. Perché il garante risponda alle aspettative fin qui emerse dovrà diventare collettore di esperienze e di energie e motore di passione civile, dovrà attivarsi per trovare soluzioni concrete senza abdicare al suo ruolo autorevole di denuncia, dovrà scavare nel concreto delle disfunzioni del sistema per poi trasformare le sue conoscenze in coinvolgimento dell'opinione pubblica anche attraverso la prevista cadenza semestrale delle sue relazioni al Consiglio comunale e, quindi, alla città.

Se non si perderanno di vista gli obiettivi, questo potrà essere un buon banco di prova di una nuova fase dell'amministrazione di Bologna fondata sui due temi fondanti di una effettiva partecipazione della città e della centralità dei diritti delle persone.

**PREROGATIVE E LIMITI DELL'AZIONE DEL GARANTE
IPOTESI SU UNA POSSIBILE DIMENSIONE PATTIZIA**
di Luigi Manconi, Garante dei diritti delle persone private
della libertà personale presso il Comune di Roma

Dal momento che la mia attività di garante delle persone private della libertà personale è recentissima non posso esporre il resoconto di una esperienza fatta; posso, augurandomi di fare una cosa utile, raccontare come si è arrivati all'istituzione di questa figura e le prospettive che si aprono oggi. Si è partiti dalla constatazione che la persona privata della libertà personale è titolare di un ampio sistema di prerogative, diritti e garanzie e che il punto dolente, il nodo aggrovigliato, è la loro effettività, cioè la loro esigibilità all'interno dei luoghi della detenzione.

Tale esigibilità oggi è assai ridotta, in larga parte virtuale, quasi sempre discrezionale. La detenzione in altre parole è una sfera interamente, o - nel migliore dei casi - parzialmente sottratta al controllo continuativo di un organo esterno all'amministrazione penitenziaria: è assente cioè una figura terza, una figura quindi tra custodi e custoditi, una autorità cui rivolgersi e appellarsi per ottenere l'effettiva esigibilità dei diritti riconosciuti di cui si resta titolari.

Abbiamo ipotizzato che questa figura potesse essere appunto il Garante delle persone private della libertà personale. Come è documentato si tratta di una figura che, con varia definizione e con diversa fisionomia, con differenti poteri e facoltà, è già presente, in qualche caso da molti anni, in numerosi Paesi europei.

Su questa figura è stato presentato, nella scorsa legislatura nazionale, un disegno di legge, sia alla Camera che al Senato; analogamente è stato fatto nella presente legislatura. Sulla base di quei disegni di legge si è andati nel novembre del 2002 a un convegno, patrocinato dalla Camera dei Deputati, e in quella sede si è giunti alla formulazione di un testo largamente (al 99%, se si potesse usare un linguaggio più ordinario) condiviso dai responsabili per la giustizia dei partiti di centrodestra e centrosinistra presenti allo stesso convegno. Tale disegno di legge ha poi iniziato il suo iter parlamentare. Attualmente si trova nel Comitato Ristretto della Prima Commissione, la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati.

Il fatto che l'iter di quel disegno di legge sia stato avviato, e in previsione di un ritmo non rapidissimo, ci ha indotti, nel luglio del 2002, a ipotizzare quella che abbiamo chiamato e tuttora confermiamo essere una sorta di anticipazione-sperimentazione di quella stessa figura a livello locale. Il risultato è che oggi esiste un difensore civico, un garante, una figura di questa natura, già istituita e con un titolare presso le Amministrazioni comunali di Roma, Firenze e Bologna.

Discorso analogo è stato avviato, e io ritengo possa essere concluso nell'arco di pochi mesi, presso le Amministrazioni comunali di Milano, Torino, Genova, Cosenza, Pisa. A Milano c'è stato già un lavoro preparatorio analogo, nel senso che alcuni operatori, me compreso, sono stati ascoltati dalla Commissione Affari Sociali di quel Consiglio Comunale, e il lavoro consiliare procede in quella direzione.

Immediatamente, cioè già nel momento in cui si è avviata la discussione sulla figura del Garante delle persone private della libertà personale a livello nazionale, dunque nel disegno di legge parlamentare, abbiamo dovuto affrontare quello che è il primo quesito che immediatamente emerge all'interno della discussione e che non va in alcun modo né messo tra parentesi, né differito, né diplomatizzato.

Qual è il primo quesito che immediatamente viene sollevato? C'è bisogno di una nuova figura? Correlata a questa domanda, evidentemente, se ne aggiunge un'altra: perché non è, perché non

vogliamo che sia, perché non può essere, la Magistratura di Sorveglianza quella figura di cui stiamo parlando? Io credo che sostanzialmente siano tre le argomentazioni che possono efficacemente rispondere a quel quesito, o che comunque ci hanno indotti a rispondere a quel quesito. La prima ragione è di natura funzionale: stiamo parlando di una Magistratura di Sorveglianza il cui organico è palesemente, dichiaratamente ridotto, il cui carico di lavoro nel corso degli anni è cresciuto in maniera significativa fino a raggiungere negli ultimi anni addirittura una dimensione abnorme. La seconda ragione ha a che vedere con quella che è la funzione, quindi l'identità, la ragione istituzionale della Magistratura di Sorveglianza stessa e cioè il fatto che è una funzione di giudice, e che dunque essa aspira, potrei dire giustamente, e persegue un'identità di ruolo separato, di autonomia rispetto a quella che è la popolazione carceraria, rispetto alla quale esercita delle funzioni.

Terzo punto, che potrebbe essere ancora, forse, il più efficace argomento rispetto al quesito posto, è che, sempre più, la Magistratura di Sorveglianza si vede attribuire compiti di giudice monocratico nel settore delle misure alternative, per esempio di altri provvedimenti, i permessi in primo luogo; il che immediatamente dà alla Magistratura di Sorveglianza una funzione e un potere su quello che è il corpo del detenuto, il suo destino, il suo tempo, la sua vita, la sua organizzazione dell'esistenza, tale per cui il detenuto dipende dalla Magistratura di Sorveglianza per una serie nutrita di facoltà e possibilità: e questo a mio avviso, ad avviso ad esempio di un giurista come Franco Della Casa che su questo molto ha lavorato, rende problematica l'attribuzione alla stessa autorità, dunque alla stessa Magistratura di Sorveglianza, di quel ruolo di Garante dei diritti. Si palesa un conflitto, credo, assai evidente, e che in certi casi potrebbe essere assai problematico, tra una funzione di tutela di diritti, garanzie, prerogative, e di esercizio di una serie di poteri che immediatamente interferiscono con la vita del detenuto, con la sua concreta possibilità di autonomia, con le sue funzioni, col godimento delle sue rivendicazioni e prerogative.

Questa terza considerazione dunque si aggiunge a quelle precedenti per far sì che l'orientamento che abbiamo appunto accolto sia quello di tenere distinte le due funzioni e quindi di immaginare che quella di tutela dei diritti sia da attribuire a un altro soggetto, a un'altra figura, a un'altra funzione di autorità. Quali sono i compiti principali che possiamo immaginare per questa figura? Sia chiaro che io mi riferisco solo ed esclusivamente al Garante dei diritti delle persone private delle libertà in ambito locale, quindi alla figura che fa riferimento all'amministrazione comunale.

Io credo che due siano essenzialmente le funzioni che il Garante potrebbe utilmente svolgere: una riguarda la prevenzione dei conflitti all'interno dei luoghi di detenzione, l'altra quella di mediazione tra i diversi soggetti che in quei luoghi operano, si trovano a passare parte del proprio tempo o l'intera esistenza; e dunque questo configura una sorta di rapporto triangolare che è a mio avviso il connotato peculiare di un garante dei diritti che fa riferimento ad una amministrazione comunale. Un rapporto triangolare fra popolazione detenuta, amministrazione pubblica e amministrazione penitenziaria. L'amministrazione penitenziaria lamenta l'assenza di comunicazione, lamenta l'assenza o il carattere discontinuo, provvisorio, sempre poco definito dell'interlocuzione con i poteri pubblici locali: il Garante può utilmente svolgere questa funzione.

Dunque la definizione che prima ho ripreso, e che è la stessa che rientra nelle delibere istitutive di questa figura, va appunto declinata con riferimento a questa relazione triangolare di cui dicevo. Abbiamo cioè un sistema complesso di apporti che vede da un lato l'amministrazione penitenziaria e la popolazione detenuta, ma dall'altro la necessità di una interlocuzione costante e di una migliore organizzazione, di una sintesi tra competenze che l'amministrazione pubblica locale spesso vede invece distribuite in diversi uffici, facenti capo a diversi assessorati, in genere poco coordinati tra loro. Questo può essere dunque un elemento di certezza dei riferimenti che credo può costituire un elemento di interesse, un fattore di favore che l'Amministrazione Penitenziaria è in grado di apprezzare.

Nella delibera approvata dal Consiglio Comunale di Roma si fa riferimento a un ruolo definito con un linguaggio singolare per un documento burocratico-amministrativo; a una “funzione di utile mediazione e persuasione” - termini che in genere non rientrano nel linguaggio appunto burocratico-amministrativo e che io credo però in questo caso siano particolarmente pertinenti ed efficaci, perché rimandano appunto a quel ruolo che chiamavo di prevenzione e di mediazione che l’Ufficio del Garante può svolgere.

In un altro comma dell’art. 3 della delibera romana così si legge: “Rispetto a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, e riguardino diritti violati o a rischio, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni e segnala ad esse il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti”. Questo immediatamente rimanda a una funzione che certamente tale ufficio sarà chiamato a svolgere, e che è quella addirittura fondativa della sua ragion d’essere, cioè la questione della effettività e della esigibilità dei diritti riconosciuti e il grande tema delle loro inadempienze, delle loro violazioni quotidiane che si registrano nei luoghi di pena. Vorrei a questo punto introdurre due questioni estremamente importanti che collocano il tema nella concretezza del lavoro che si sta avviando.

La prima di tali questioni rimanda alla collocazione storica che ho dato all’iniziativa intrapresa, prima dal Consiglio comunale di Roma e poi da altri Consigli comunali. Dicevo: nelle more dell’iter parlamentare del disegno di legge abbiamo ipotizzato l’istituzione di questa figura a livello locale, immaginandola come occasione di anticipazione e sperimentazione. Qui va detto con estrema franchezza, e quindi senza alcuna enfasi, al contrario con grande lucidità, che non va dimenticato nemmeno per un secondo che la legge nazionale è quella che può attribuire facoltà e poteri particolarmente efficaci; la decisione del Consiglio comunale dà all’Ufficio del Garante, come è stato istituito ad esempio presso l’Amministrazione comunale di Roma, una base giuridica fragile.

La fragilità di tale base giuridica ha un immediato riflesso, un’implicazione che dobbiamo immediatamente considerare: i poteri di cui può disporre l’Ufficio del Garante sono poteri assai esili. Il Sindaco di Bologna, se volesse entrare nel locale carcere non ha alcun potere di esigere tale facoltà. Nessun consigliere comunale può entrare all’interno di un carcere. Il Garante delle persone private della libertà personale di Roma non ha questo potere, non l’avrà quello di Bologna. Solo una legge nazionale, quella di cui parlavo, potrà fornire questo Ufficio di quella base giuridica che può consentire questo, che è evidentemente la principale facoltà di cui una simile figura dovrebbe poter disporre.

Allora si pone una questione: è possibile arrivare a una convenzione tra l’Amministrazione Penitenziaria e le amministrazioni comunali che attribuiscono all’Ufficio del Garante per lo meno le stesse facoltà di cui dispone il consigliere regionale o il parlamentare nazionale? Questo è evidentemente il passaggio in qualche misura ineludibile, quello che stiamo per affrontare, appunto, con un confronto a livello nazionale con l’Amministrazione Penitenziaria. Questo renderebbe l’Ufficio del Garante effettivamente dotato di una possibilità di intervento tale da rendere quelle sue funzioni effettive. Noi riteniamo che questo sia possibile, difficile ma non impossibile da realizzare; sarà ancor più possibile se saremo capaci di fare di quella figura di Garante il soggetto capace di interloquire all’interno di quel sistema triangolare di rapporti tra Amministrazione Penitenziaria, Amministrazione Pubblica e popolazione detenuta.

In assenza di questo, che chiamo convenzione, che passerebbe attraverso una serie di patti fra Ufficio del Garante e direzioni dei locali carceri, io non penso assolutamente, al contrario, che l’Ufficio del Garante non abbia funzioni da svolgere, ruoli da giocare. Non lo dico solo perché dovrei immediatamente rinunciare a me stesso, alla mia funzione. Lo dico perché ritengo che in ogni caso la possibilità di azione di questo Ufficio può essere comunque assai utile. Come Ufficio del Garante di Roma abbiamo due obiettivi da realizzare, diciamo nella prima fase della nostra

attività. Il primo obiettivo riguarda la sanità carceraria. Partirà tra pochi giorni una ricerca all'interno delle carceri, concentrata su due e solo due questioni: i tempi di ottenimento delle visite specialistiche, i tempi di ricovero esterno. Vogliamo arrivare a una ricerca dettagliata che riguardi questo cruciale problema dell'intera popolazione carceraria perché, immediatamente dopo, quello sarà l'obiettivo che vorremmo perseguire: una riduzione di quei tempi, una accelerazione di quelle pratiche per verificare, a scadenza di un anno, se siamo riusciti appunto a velocizzare quei tempi fondamentali per la vita delle persone recluse; che cosa è possibile fare per rendere più rapidi quei tempi; che cosa ostacola questo processo di accelerazione. Seconda questione: il problema del lavoro in carcere conosce oggi, nell'intero sistema nazionale, uno dei punti più bassi; noi pensiamo che una funzione che è possibile svolgere da parte di questo Ufficio è quella di concentrare le proprie energie nel sistema economico esterno, quindi operare affinché, attraverso negoziati con le associazioni di categoria, con il sistema imprenditoriale nelle sue diverse articolazioni, si possa arrivare a far crescere la percentuale, oggi davvero irrisoria, di detenuti che svolgono una attività lavorativa.

Riteniamo che queste due funzioni possano essere estremamente importanti, possano essere perseguite anche in assenza di quella possibilità di accesso di cui prima dicevo. In ogni caso credo che queste due funzioni rispondano perfettamente alla ragione fondamentale che ci fa ritenere preziosa l'esperienza in corso, ovvero quella che chiamavo una funzione di anticipazione-sperimentazione. Per concludere. Senza alcuna tentazione retorica, voglio con grande forza sottolineare che non l'istituzione, ma l'effettivo funzionamento, in altri termini, l'utilità di questa figura è affidata al fatto che funzioni un patto tra i diversi soggetti che, con questa figura, sono destinati ad avere rapporti. Soprattutto, ma non esclusivamente, perché ho parlato di una fragilità di base giuridica, il lavoro di questo Garante può essere addirittura prezioso se è l'esito di una costante, ininterrotta, fortemente integrata relazione tra i diversi soggetti. Se per un secondo solo immaginassimo che la figura del Garante potesse essere agitata contro, ad esempio, gli agenti di Polizia Penitenziaria, non dico i direttori, ma gli agenti, o come concorrenza, competitiva e accaldata, nei confronti della Magistratura di Sorveglianza, già abbiamo compromesso questa stessa figura fino a una sua dichiarazione anticipata di fallimento.

Oggi, soprattutto in ragione della fragilità di questa base giuridica, ma qualora pure questa base giuridica fosse assai più robusta, non abbiamo a che fare con un organismo agonistico-conflittuale, perché questo non avrebbe alcuna possibilità di azione, di agibilità, di successo dentro un universo come quello dei luoghi di detenzione. Non è così che può funzionare. Dotato che fosse del più ampio potere, uno strumento interpretato con una funzione, ripeto, agonistico-conflittuale sarebbe comunque destinato al fallimento perché sarebbe sopraffatto. Allora il problema è la capacità di creare cooperazione tra i diversi soggetti. Ovviamente la cooperazione oggi è asimmetrica perché il soggetto Garante è dotato di una fragile base giuridica.

Qui non solo c'è il problema dei cittadini, e quindi dello scarso successo popolare che ha l'argomento carcere presso le larghe masse, ma c'è un problema anche di altri soggetti, appunto, per esempio, gli agenti di Polizia Penitenziaria che certamente dovranno essere, torno al termine prima usato, persuasi della bontà di uno strumento come questo, che in prima istanza non verrà accolto con tripudio. A mio avviso fare questo è possibile. Sulla normativa nazionale. Il difensore civico, stiamo parlando dell'Ufficio nazionale quindi, farà delle apposite convenzioni con i difensori civici delle regioni e delle province autonome interessate: queste convenzioni disciplineranno i poteri e le funzioni, gli altri oneri (anche economici) derivanti dall'esercizio di mansioni che devono svolgere i difensori civici regionali. Questo è il disegno di legge nazionale, quello che dicevo, che è attualmente in discussione presso il Comitato ristretto della Prima Commissione Affari Costituzionali della Camera: a quello si fa riferimento, e ci siamo in qualche modo già mossi in quella direzione perché la base giuridica assicurabile da una legge regionale effettivamente possa dare una dotazione di poteri ben maggiore di quella che può dare un Consiglio Comunale.

Io sono profondamente convinto, non solo della assoluta necessità del diritto di accesso, ma anche che questo diritto d'accesso attribuisca a quell'Ufficio metà delle sue possibili funzioni e competenze. C'è un'altra metà, e quando dico metà parlo quindi di una funzione mutilata, esattamente deprivata del 50% delle sue potenzialità: ma c'è un 50% che comunque esiste, eccome se esiste. In assenza di quella funzione, di quel ruolo, di quel rilievo istituzionale, certo resta quella che alcuni di noi hanno sempre svolto e continuerebbero a svolgere, una funzione di denuncia, di ufficio studi per un verso, di affermazione di principi per l'altro. Quindi sarei molto contrario, come dire, a estremizzare le questioni.

Io per primo ho dichiarato il carattere mutilo di quella funzione senza un diritto d'accesso. Però, ripeto, dobbiamo pensare che anche in assenza di quella possibilità molti, e diversi da quelli che potevano essere in precedenza, possono essere i compiti di un ufficio di questa natura. Per arrivare invece a quello che appunto è il discorso pieno delle competenze, ancora una volta io faccio riferimento a quel disegno di legge parlamentare che, peraltro, la delibera di Roma e per molti versi la proposta di delibera di Bologna prevede: il diritto di accesso, nel disegno di legge nazionale, vale per tutti gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali per minori, i centri di detenzione per immigrati, le caserme dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i Commissariati di Pubblica Sicurezza ove vi sono camere di sicurezza.

Questo così articolato campo di competenza ha prodotto quella formula altrimenti così ridondante che definisce le competenze dell'Ufficio come relative alle persone private della libertà personale e questo termine che ci è sembrato il più ampio per contenere le diverse forme di privazione della libertà. Per quanto riguarda la questione dei Centri di permanenza temporanea: ancora una volta c'è un problema di patto, di negoziato, di convenzione con quella complessa e come sappiamo bene, confusa gerarchia di comando che riguarda i CPT. Intorno al rapporto, anche per la possibilità di accesso, con la Magistratura di Sorveglianza.

La distinzione delle funzioni è sicuramente un elemento cruciale; dobbiamo, se siamo in grado di trasmettere questo messaggio, non solo ribadire che non esiste sovrapposizione tra l'Ufficio del Garante e la Magistratura di Sorveglianza, ma che solo la più costante integrazione fra questi soggetti e gli altri soggetti dell'Amministrazione Penitenziaria può far sì che si sviluppi un sistema di rapporti, che tutti vadano nella direzione della più efficace tutela dei diritti delle persone private della libertà, sapendo che il ruolo specifico dell'Ufficio del Garante è innanzi tutto quello di prevenzione e mediazione.

Questa è la peculiarità e la ragion d'essere dell'istituzione di una figura nuova, altrimenti noi avremmo chiesto il rafforzamento di altre istituzioni, il rinnovamento di altre figure: qui c'è una novità e questa novità fa riferimento più in generale a un'idea della mediazione, a una concezione del rapporto tra i soggetti e, soprattutto, tra i soggetti laddove esistono conflitti, tensioni, lacerazioni.

CARCERE E DIRITTI
di Franco Corleone, Garante dei diritti delle persone
private della libertà personale presso il Comune di Firenze

Occorre sempre ricordare che il carcere è il luogo della perdita della libertà, per chi è in attesa di giudizio e per chi si trova nella condizione di espiare una pena.

Abbiamo a che fare cioè con un'istituzione totale che quasi naturalmente si caratterizza come luogo di potere e in cui il detenuto è il soggetto più debole. Il carcere rappresenta il deposito finale della Giustizia e sempre più si è cucito addosso l'appellativo di discarica sociale. Basta solo una analisi superficiale della composizione sociale dei 56.000 detenuti presenti in un giorno dell'anno, negli

istituti penitenziari italiani per avere la raffigurazione plastica, in carne e ossa, dei portatori delle ferite sociali della nostra società.

Il numero di tossicodipendenti e di immigrati costituisce la grande maggioranza degli ospiti delle patrie galere. Addirittura si può stimare che per reati direttamente o indirettamente riconducibili alla legge sugli stupefacenti sia coinvolta la metà dei detenuti. Ecco il primo di una lunga serie di paradossi: una sola legge delle almeno cinquantamila in vigore nel nostro ordinamento determina una detenzione inutile e iniqua. Nonostante questa realtà terrificante, il governo propone un disegno di legge voluto fortemente dal vicepresidente del consiglio Gianfranco Fini per ragioni elettorali-identitarie di Alleanza Nazionale, che se fosse approvato farebbe esplodere le carceri moltiplicando le incarcerazioni di giovani anche per il mero possesso di uno spinello. Non si può non rilevare che i richiami al garantismo assumono un sapore strano, con il retrogusto della discriminazione e del privilegio.

A parole tutti si dicono d'accordo con il principio che il carcere sia l'extrema ratio, ma come si vede per alcuni se ne propone una vera overdose. Sottolineo un altro aspetto gravido di conseguenze, si tratta della invocazione della certezza della pena che mette a rischio l'applicazione delle misure alternative previste dalla Legge Gozzini che ha avuto il merito di dare speranza al mondo del carcere, di non essere sepolti vivi ma di poter tenere un legame con il "fuori".

Il precetto costituzionale della finalità rieducativa della pena in funzione del reinserimento rischia così di rimanere una mera disposizione sulla carta, senza effetti pratici e senza concretezza. Il mio impegno come sottosegretario alla Giustizia nella scorsa legislatura con delega al carcere fu proprio quello di proporre e far approvare leggi e provvedimenti per rompere il destino di un carcere segnato dall'essere un male e di produrre malattia. A questo tentativo, quello che Adriano Sofri ha definito come pretesa disarmata e disarmante di voler vuotare il mare con il secchiello, fanno riferimento la Legge Simeone-Saraceni, la legge per i malati di Aids e quella per le detenute madri, la Legge Smuraglia per il lavoro, la norma per l'ingresso del Servizio sanitario nazionale nel carcere e infine l'approvazione del nuovo Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario. In un mio volumetto, *La Giustizia come metafora*, di bilancio dell'esperienza di governo, riflettevo anche sull'invito del cardinale Martini a ragionare sul tema del superamento della centralità del carcere e sulla necessità di ripensare la stessa situazione carceraria nei suoi fondamenti e nelle sue finalità, proprio a partire dalle attuali contraddizioni.

Questa forse troppo lunga premessa ha il senso di inserire la discussione sul ruolo del Garante dei diritti dei detenuti in un quadro concettuale chiaro e non equivoco. La prima misura del senso riformatore di questa nuova figura sta nella consapevolezza critica di un sistema che, come sostiene Sandro Margara, perpetua criminalità, asocialità, patologia. Non si può neppure accettare un compito per favorire una condizione di vivibilità e le possibilità "trattamentali" solo per quelli che in carcere non dovrebbero né entrarci né tantomeno starci.

La scommessa di un carcere trasparente e come luogo di sperimentazione sociale va giocata senza differenziazioni di regime giuridico nemmeno per le aree di massima, media e alta sicurezza e soprattutto rifiutando la logica del contenitore della devianza e dell'emarginazione. Lavorare per garantire i diritti presuppone la contestazione esplicita dell'ipertrofia del sistema penale e dello Stato penale rispetto allo Stato sociale. Deve essere chiaro cioè che la denuncia del sovraffollamento ha un valore politico-culturale e che si risolve con minore ricorso alla detenzione e non con la costruzione di nuove carceri, magari privatizzate.

Non si può dare neppure per un momento l'impressione di essere disponibili a farsi rinchiudere nel recinto della buona amministrazione, delle compatibilità o delle buone intenzioni: il carcere deve accettare la sfida di essere laboratorio di sperimentazione di forme inedite di Stato sociale. Il lavoro positivo di tanti operatori e del volontariato non reggerebbe senza affondare in una visione

complessiva del mondo. Risulterebbe cioè impraticabile un riformismo senza riforme e si deve invece riproporre l'urgenza di alcune questioni che pongono discriminanti di civiltà. L'abolizione degli Ospedali psichiatrici giudiziari e il diritto all'affettività, solo per fare due esempi significativi.

Anche la legge per l'istituzione del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, uno specifico Ombudsman, deve avere il segno non della normalizzazione ma della felice ambiguità. Alessandro Margara, che è stato per un breve periodo capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e a lungo Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, ha scritto su "Narcomafie" (n.18, luglio-agosto 2003) un saggio sui vantaggi di questa nuova figura, ponendo l'interrogativo se, in presenza del controllo sulla legalità del sistema penitenziario, già affidato alla Magistratura di Sorveglianza, si giustifichi l'istituzione del difensore civico all'interno delle carceri.

Osserva Margara che, oltre alla scarsa funzionalità degli uffici, sono tre le fondamentali ragioni di debolezza della funzione di controllo del Magistrato di Sorveglianza sulla legalità del carcere: l'attività assorbente per l'esame delle pratiche relative ai benefici penitenziari (dai permessi alle misure alternative), la diffusa convinzione della Magistratura di Sorveglianza di uno scarso legame tra gli interventi di propria competenza e il controllo sul carcere, e infine l'idea sempre più prevalente che la terzietà delle decisioni giurisdizionali della Magistratura di Sorveglianza possa essere turbata dal coinvolgimento personale in un reale controllo della legalità in carcere. Proprio per questi motivi si apre uno spazio significativo di attività che giustifica l'istituzione del Garante. La debolezza del controllo del Magistrato di Sorveglianza potrebbe essere superata se venisse data esecuzione ad una sentenza della Corte Costituzione (n. 26 dell'11/2/1999) che prescrive l'adozione di una specifica procedura giurisdizionale in merito ai reclami dei detenuti al Magistrato di Sorveglianza per violazione dei propri diritti. L'occasione della approvazione della legge sul Garante potrebbe essere colta per adempiere a un obbligo ancora colpevolmente disatteso dal legislatore. Finalmente il Magistrato di Sorveglianza tornerebbe ad essere impegnato verso le persone e non solo dalle carte.

Il testo unificato predisposto dal relatore della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, pur con alcuni limiti e alcune reticenze, pone le basi di un potere reale attraverso la visita senza autorizzazione degli istituti, la visione dei fascicoli personali, la verifica della idoneità delle strutture edilizie alla salvaguardia della dignità e al rispetto dei diritti fondamentali, e infine in concorso con il magistrato di sorveglianza vigila che la custodia sia attuata in conformità delle norme e dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. Io penso che il Garante, mi riferisco ovviamente alla figura che sarà istituita con legge nazionale, debba con assoluta priorità dedicare la propria attenzione alla verifica del rispetto delle leggi che attengono ai diritti dei cittadini reclusi; mi riferisco in primo luogo alle condizioni di vita previste dall'Ordinamento Penitenziario e dal Regolamento di esecuzione del 2000 e all'applicazione delle leggi specifiche che hanno ad oggetto diritti fondamentali quali la salute, il lavoro e l'incompatibilità con la detenzione.

Particolare attenzione va posta al ruolo specifico che il Garante deve esercitare nei casi di denunce di illegalità subite da un singolo detenuto o in occasione di episodi di violenze e pestaggi come accaduto alcuni anni fa a Sassari. Più delicato per certi versi si rivela il tema della concessione o del diniego dei benefici penitenziari, perché pone inevitabilmente in discussione il rapporto con la Magistratura di Sorveglianza con cui si deve instaurare un rapporto di coesistenza e di collaborazione.

L'Ufficio del Garante dovrà avere relazioni con l'Amministrazione penitenziaria, con il personale di Polizia Penitenziaria e con le Amministrazioni pubbliche, con le associazioni di volontariato per esercitare anche compiti di mediazione e di superamento e risoluzione dei conflitti. Sono convinto che la figura del difensore civico non dovrà limitarsi a un ruolo di controllo e di denuncia ma anche

di promozione gettando un fascio di luce su quanto accade ma soprattutto su quanto non accade nei penitenziari, troppo spesso luoghi del “non fare”.

È sotto gli occhi di tutti la diffusione di una cultura securitaria e di un clima di imbarbarimento della convivenza civile, e anche per questo l’istituzione della figura di un Ombudsman appare in controtendenza assolutamente positiva. L’intollerabile numero di suicidi dimostra una tragica insostenibilità della situazione e, al di là dell’aspetto non irrilevante dei poteri di questa nuova figura, la sua presenza di per sé potrà costituire un segno di discontinuità e di possibilità di sensibilizzazione della cosiddetta società civile per un progetto di inclusione sociale che sconfigga la logica della recidiva.

In attesa dell’approvazione della legge istitutiva nazionale, si sono verificate le nomine di garanti cittadini e regionali. Questo processo ha una valenza fondamentale di legame con il territorio respingendo quella visione che vuole cancellare il carcere dalla vita della città. Non si deve avere paura del fatto che i garanti cittadini siano privi di potere. Non a caso il giorno della presentazione del mio incarico a Firenze ho fatto riferimento ad una sorta di “profeta disarmato”, riprendendo un’espressione straordinariamente icastica. Il problema è come riuscire a esercitare comunque influenza, attraverso l’autorevolezza e la forza della parola. Ma elemento ancora più decisivo può essere rappresentato dalla sollecitazione al Parlamento e dalla sperimentazione di una azione innovativa e dalla predisposizione di una rete che produrrà esperienze da utilizzare e da valorizzare.

L’accoglienza, la solidarietà, l’umanizzazione della pena devono essere affermate non come istanze buoniste ma come diritti esigibili nella consapevolezza che la legalità, anche in carcere è un valore da affermare con ancora maggiore intransigenza. Abbattere il muro della separatezza e rompere le barriere create dai falsi miti della sicurezza e della tolleranza zero: ecco il senso di una iniziativa che intende ridare speranza di futuro a un mondo senza parola e senza voce, troppo spesso illuso e deluso.

**DEI DIRITTI E DELLE PENE NECESSITÀ, IDEA E SPERIMENTAZIONE IN
AMBITO LOCALE DEL GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ**
di Stefano Anastasia, Associazione Antigone

Di fronte ai problemi tristemente noti dell’esecuzione penale, dobbiamo tornare a chiederci, e soprattutto dobbiamo tornare a chiedere ai non addetti ai lavori, che idea abbiamo del carcere e dell’esecuzione penale, se pensiamo che il carcere sia un valore, se veramente pensiamo che tenere in galera 50 o 60mila persone sia un fatto buono in sé, perché sottrae al consesso civile una buona quota di criminali o potenziali tali, come sembra dirci un senso comune dominante. La gran parte dei nostri propositi e del nostro impegno futuro nasce da come su questo discrimine riusciremo ad orientare un’opinione pubblica più ampia di quella che rappresentiamo.

Accanto a questa battaglia, che è una battaglia politica e culturale di lungo periodo, bisogna avere la forza e il coraggio di riprendere quella dei diritti, dei diritti fondamentali della persona, dei diritti che valgono anche in regime di esecuzione penale. Credo che questo sia un impegno a cui non si possa sfuggire. Se la pena detentiva nasce come una forma di civilizzazione della pena, sostituendo i supplizi e le pene corporali, dovremmo - 300 anni dopo - avere il coraggio e la forza di mettere in discussione anche quell’ultima tappa del processo di civilizzazione delle pene.

Il problema dei diritti in carcere Chi sa di carcere sa che la pena che in esso si sconta, la pena che in esso si soffre, per usare un linguaggio di maggior senso comune, non è mai solo pena privativa della libertà. L’istituzione totale ordina la vita quotidiana di coloro che vi sono ospitati secondo le necessità del suo governo prima che dei loro bisogni. L’istituzione totale è in sé nemica della individualità, della soggettività di chi vi viene rinchiuso, della differenza che fa di ogni essere

umano ciò che è in rapporto alla sua storia e a quella altrui. La coercizione quindi non è solo nel muro di cinta, ma nelle prescrizioni che scandiscono il tempo della persona detenuta. Prescrizioni scritte e non scritte, necessità affermate normativamente o semplicemente consolidate nell'ordinamento materiale che regge l'istituzione o ogni sua singola casamatta. E del resto, come si fa a delimitare l'effetto di una privazione di libertà? È il bene in sé, ciò di cui le persone detenute sono private, che ne mette a rischio la soggettività. La libertà non si presta a facili scomposizioni e la limitazione di alcune sue attribuzioni ne trascina con sé, inevitabilmente, delle altre.

Nasce qui la torsione del carcere contro se stesso, la sua impossibilità di essere l'esito di un processo di civilizzazione, fosse pure di una curiosa forma di civilizzazione che ha a oggetto la sofferenza imposta ad altri da sé; qui è l'attualità di quel vecchio motto che assumeva come proprio orizzonte la liberazione dalla stessa necessità del carcere; qui e in quel di più che ci mettiamo nel tentativo di renderlo più umano di quanto possa essere, fino a assegnargli l'onere della riabilitazione, il miracolo della conciliazione degli opposti, che si vorrebbe raggiungere nel paradosso di una istituzione che ambisce a reinserire resecando, a risocializzare allontanando dal contesto sociale. Nella lotta del carcere contro se stesso si colloca il problema della tutela dei diritti delle persone detenute, reso più aspro dai mutamenti della coscienza civile e della stessa soggettività delle persone recluse; mutamenti e soggettività che spostano progressivamente la soglia della dis-umanità del trattamento penitenziario. Come noi, come tutti, i detenuti sono titolari di diritti fondamentali della persona che non possono essere limitati dalla condizione detentiva; come noi, come tutti sono tutelati nel rispetto della propria vita e della propria integrità e salute fisica e psichica. In quanto detenuti, perché costretti ad un regime di privazioni che non riesce a contenersi nella esclusiva libertà di movimento, ma che tracima inevitabilmente sui mille aspetti della vita quotidiana in una istituzione totale, ai detenuti sono riconosciuti dall'ordinamento particolari diritti, diritti banali, non di privilegio, ma che in qualche modo l'istituzione prescrive contro se stessa, contro la tentazione di dimenticarli o di negarli. Quanto e più che nel mondo esterno, nel carcere quello dei diritti è il terreno di una contesa, di una lotta per la loro affermazione. Una lotta in cui il bianco e il nero si confondono, in cui non ci sono i detenuti contro l'amministrazione o il mondo di dentro contro quello di fuori, ma in cui la società sfida se stessa, pone a verifica le promesse e i propositi che rendono il carcere ancora accettabile alla coscienza comune, quella soglia più avanzata del processo di civilizzazione delle pene che ci ha consentito di lasciarci alle spalle la fustigazione del deviante per pensare ad un percorso di riconciliazione tra chi ha infranto la norma e la società che l'ha posta e che la presidia.

Forme di tutela L'ordinamento penitenziario recepisce ampiamente le indicazioni costituzionali e sovranazionali in materia di diritti dei detenuti: non c'è diritto sostanziale previsto dalla Costituzione o dalle Convenzioni internazionali in materia di trattamento penitenziario che non sia previsto, richiamato o esplicitato nella legge e nel regolamento d'esecuzione. Il problema non è quindi di riconoscimento formale di diritti, di innovazione normativa nello status della persona detenuta. Al contrario, come si diceva, lo stesso sforzo di aggiornamento dei diritti codificati sembra voler colmare non già la loro negazione quanto la loro ineffettività. Il problema è dunque quello della tutela e della promozione dei diritti, non già quello della loro astratta previsione. Nella tutela dei diritti dei detenuti, il carcere riformato, a partire dagli anni Settanta, si è affidato alla magistratura di sorveglianza.

Certamente, soprattutto in quegli anni, questo occhio giurisdizionale ha squarciato il velo sugli abusi e le negazioni di diritti nelle carceri italiane. Ma poi, con l'ampliarsi delle competenze e delle attribuzioni del magistrato di sorveglianza, vero giudice della pena in concreto attraverso la decisione sulle misure alternative alla detenzione, il suo ruolo di garante dei diritti è andato via via sfumando. Limiti normativi da una parte, problemi di formazione e culturali dall'altra, l'ampliarsi del campo delle alternative e delle relative competenze hanno scisso quelle funzioni che i grandi magistrati della riforma penitenziaria (Igino Cappelli, Alessandro Margara, Giancarlo Zappa, per citarne alcuni) avevano interpretato come indissolubili. Ormai, invece, il magistrato di sorveglianza,

che dalla prossimità e dall'impegno per la tutela dei diritti acquisiva gli elementi del giudizio prognostico sul reinserimento sociale del detenuto, è diventato sic et simpliciter il giudice delle alternative. Né il clima sociale e l'ossessione della certezza della pena (dietro cui si nasconde la sua declinazione in chiave meramente segregativa) lasciano intravedere una possibile inversione di tendenza: in questo campo l'oggetto di interesse dei sentimenti di insicurezza che percorrono le nostre città (o almeno di coloro che gli danno voce) sono le misure alternative al carcere (seppure nel senso della loro limitazione) e verso di esse, inevitabilmente, finiranno per spingere l'impegno della magistratura di sorveglianza. La tutela dei diritti dunque non ha retto il passo della loro capacità di affermarsi nel senso comune e nella coscienza dei singoli detenuti. Né è ipotizzabile una inversione di rotta innescata solo da una pur necessaria riforma normativa od organizzativa. Se il magistrato di sorveglianza avesse tra le sue competenze giurisdizionali la decisione sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti atti dell'amministrazione lesivi dei loro diritti, se l'organico dei Tribunali di sorveglianza fosse commisurato alla doppia funzione di giudice delle alternative e di garante della legalità, il problema della tutela dei diritti dei detenuti sarebbe risolto? Certo, formalmente anche i detenuti avrebbero il loro giudice a Berlino e potrebbero ad esso rivolgersi non solo per le gravi violazioni già perseguibili penalmente, ma anche per le minime privazioni alla cui prestazione il carcere affida la propria legittimazione. Ma sostanzialmente, nell'economia dell'istituzione penitenziaria, nell'economia delle responsabilità affidate al magistrato di sorveglianza è lecito dubitare che una nuova attribuzione formale o un ampliamento di organico possa scardinare una diffusa sottovalutazione dei diritti delle persone in stato di detenzione. E anche tra di loro, tra i detenuti, prevalente resterà l'attenzione al disbrigo degli affari riguardanti la concessione delle misure alternative al carcere, piuttosto che al riconoscimento dei diritti in stato di detenzione, alle condizioni per il riacquisto della libertà piuttosto che per una detenzione un po' più dignitosa. C'è una radice culturale nella sufficienza con cui questo tema sembra essere affrontato. Il problema è dunque come far crescere, tra gli operatori penitenziari e della giustizia, nella società e tra gli stessi detenuti, una cultura dei diritti delle persone private della libertà adeguata alle previsioni normative di cui ci siamo dotati e che vorremmo conseguire.

Una proposta per la tutela e la promozione dei diritti: il garante delle persone private della libertà
Nell'affrontare il tema della tutela dei diritti dei detenuti, il nostro sforzo è sempre stato quello di coglierne la complessità (tutela dei diritti umani e tutela dei diritti quotidiani, tutela delle persone in esecuzione pena e tutela delle persone comunque private della libertà personale, nelle stazioni di polizia così come nei centri di detenzione per gli immigrati clandestini), di mettere a confronto modelli diversi di intervento, per definire una proposta capace di rispondere ai diversi livelli del problema. Siamo dunque partiti dalla esperienza del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti (Cpt), abbiamo messo a confronto le insufficienze del modello amministrativo di tutela dei diritti con le esperienze di difesa civica delle persone private della libertà, per arrivare ad una proposta di ombudsman delle carceri e dei luoghi di detenzione. Nel frattempo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 1999 ha dato pienamente ragione alle argomentazioni che Giancarlo Zappa ci portò al convegno che tenemmo a Padova nell'ormai lontano 1997:

L'idea che la restrizione della libertà personale possa comportare consequenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria - scrive la Corte - è estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti. [...] Al riconoscimento della titolarità di diritti non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale.

Più avanti la Corte metteva sotto accusa il "diritto al reclamo" previsto dall'Ordinamento penitenziario:

Il procedimento che si instaura attraverso l'esercizio del generico "diritto di reclamo", delineato dall'art. 35 dell'Ordinamento penitenziario, nonché dall'art. 70 del regolamento di esecuzione (dPR 29 aprile 1976, n. 431) è, all'evidenza, privo dei requisiti minimi necessari perché lo si possa ritenere sufficiente a fornire un mezzo di tutela qualificabile come giurisdizionale.

Concludendo che

La questione [di incostituzionalità, ndr] proposta deve essere accolta per la parte in cui con essa viene denunciata nella disciplina dell'ordinamento penitenziario, e in particolare negli artt. 35 e 69, che disciplinano le funzioni e i provvedimenti del magistrato di sorveglianza, un'incostituzionale carenza di mezzi di tutela giurisdizionale dei diritti di coloro che si ritrovano ristretti nella loro libertà personale.

Con questa decisione, la Corte costituzionale ha fatto tabula rasa del vigente sistema di tutela dei diritti delle persone private della libertà, affidando al legislatore - con decisione politica almeno quanto tecnica - la responsabilità di individuare una procedura giurisdizionale idonea alla garanzia dei diritti dei detenuti. Decisione tecnica perché la Corte non poteva estendere discrezionalmente una delle procedure giurisdizionali ad hoc previste dall'ordinamento (per l'esame dei reclami in materia di lavoro, disciplinare, di applicazione del regime di sorveglianza particolare, o di "carcere duro" ex art. 41bis); decisione politica perché, rendendo effettivamente azionabili davanti al giudice i diritti previsti da legge e regolamento, la Corte si è fatta carico delle necessità di attutire gli effetti immediati della sentenza sul delicato equilibrio organizzativo degli uffici di sorveglianza, già oggi schiacciati da un enorme carico di lavoro, oltre che da una pluralità di ruoli e funzioni, e che altrimenti avrebbero dovuto far fronte con risorse inadeguate ad una mole di domande di garanzia di diritti fino ad oggi inevase.

La censura della Corte è la base per ripensare alla radice il sistema di tutela dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale. La proposta di un garante dei detenuti, lungi dall'essere superata dalla riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale, ne è stata invece rilanciata. In questo come in altri ambiti, l'istituto della difesa civica non si propone infatti di cancellare la tutela giurisdizionale, ma di precederla e di affiancarla, trovando soluzioni extragiudiziali alle domande di tutela che altrimenti si riverserebbero sulla giurisdizione. Nell'ipotesi da noi prospettata il Garante delle persone private della libertà avrebbe un potere ispettivo insindacabile, cui corrisponderebbe un'attività di tipo mediatore nei confronti delle amministrazioni interessate. Laddove la mediazione non dovesse giungere a soluzioni ritenute adeguate, lo stesso garante potrebbe avere l'onere di attivare la procedura giurisdizionale di tutela dei diritti, così come - in presenza di fatti di rilevanza penale - il Garante - come oggi il magistrato di sorveglianza - avrebbe l'obbligo di informarne il titolare dell'azione penale.

Dall'idea alla realtà: sperimentazioni locali Un'idea partita da lontano sembra oggi prendere corpo a tutti i livelli istituzionali. In Parlamento è entrata nel vivo la discussione delle proposte di legge volte a istituire il Garante dei diritti delle persone private della libertà. L'adesione italiana al protocollo aggiuntivo alla Convenzione Onu contro la tortura ci impone l'istituzione di una figura indipendente di monitoraggio e prevenzione degli abusi nei luoghi di detenzione. Intanto Regioni e Comuni cominciano a sperimentare l'importanza di una figura di questa natura in ambito locale.

Si tratta di un fatto di enorme importanza, che ha profonde implicazioni culturali e istituzionali. Lo slogan con cui il Sindaco di Roma ha lanciato questo percorso ("Rebibbia è il nostro XX municipio"), rivendicando in tal modo l'appartenenza delle carceri alla città e riconoscendo la piena cittadinanza romana ai detenuti che vi sono costretti, da un lato costringe la città e i cittadini a farsi carico delle condizioni e del destino delle persone private della libertà, e dall'altro costituisce un punto di non ritorno in direzione del superamento del monopolio ministeriale nell'esecuzione della pena. Operazioni entrambe indispensabili a una politica non meramente reclusoria dell'esecuzione

penale, ma che viceversa restituisca omeopaticamente alla società i nodi irrisolti che la giustizia penale ha inteso affidare al carcere. Non è facile la sperimentazione che da Roma si sta estendendo a Firenze, Bologna e speriamo ad altre città e comunità locali. Non facile per i limitati poteri diretti, riconosciuti dalle leggi alle amministrazioni locali, e quindi per i limitati poteri effettivi di questi garanti locali.

Ma la saggezza e la forza dell'idea può consentirci di rovesciare i limiti in virtù. La mancanza di poteri dispositivi dei garanti locali nei confronti dell'amministrazione penitenziaria, e meno che mai nei confronti della magistratura di sorveglianza, aiuta a evitare un equivoco e a sperimentare fino in fondo le caratteristiche proprie dell'istituto: privi di poteri che esulano dalla capacità di vincolare la propria amministrazione a fare ciò che deve e ciò che può nei confronti delle persone detenute, i garanti locali debbono esercitarsi nella nobile e difficile arte della mediazione, tra detenuti e amministrazione, tra detenuti e giudici. Hanno dalla loro una forte investitura delle comunità locali e il potere di moral suasion che ne deriva. Non è poco, ed è ciò che, tipicamente, dovrà distinguere il garante dei detenuti dal giudice naturale, cui non va sottratta alcuna competenza e alcuna responsabilità.

GARANTE: LA COMUNITÀ
di Desi Bruno, Associazione Giuristi Democratici
Marco Gattuso, Magistrato di sorveglianza - Reggio Emilia
Maria Longo, Magistrato di sorveglianza - Bologna
Corinna Rinaldi, Ida - Iniziativa Donne Aids
Diego Scudiero, Lila Bologna

Il voto unanime con il quale il 26 gennaio il Consiglio Comunale di Bologna ha istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale ha premiato il cammino che ha visto coinvolti soggetti provenienti da diverse esperienze (magistrati, avvocati, rappresentanti delle associazioni di volontariato) nell'impegnativo sforzo di dare risposte concrete all'aggravarsi delle condizioni di vita in carcere ed in ogni altro luogo in cui si sostanzia una riduzione della libertà personale. Negli ultimi anni la realtà negli istituti penitenziari è mutata radicalmente, a causa del sovraffollamento e, soprattutto, della diversificazione etnica della popolazione detenuta

Questo ha comportato problemi sempre più critici di comprensione linguistica, di disagio psicologico e di deprivazione sociale. Il dibattito pubblico sul tema non è andato però oltre la sterile contrapposizione tra richiesta di sicurezza, agitata spesso strumentalmente, e mera denuncia ideologica. Lo stesso Legislatore si è quasi sempre limitato ad una produzione normativa contraddittoria, determinata più dall'intento di cavalcare presunti orientamenti dell'opinione pubblica o di prevenire disordini all'interno degli istituti penitenziari piuttosto che dalla necessità di dare ordinata sistemazione alla materia; contemporaneamente l'impegno effettivo delle istituzioni nell'ambito dell'esecuzione penale è andato affievolendosi e sono state persino ridotte le già scarse risorse disponibili per una efficace applicazione delle misure alternative. Sono carenti i servizi intramurali e del territorio, carenti le informazioni per i detenuti e le detenute, assente ogni programmazione e coordinamento tra i diversi soggetti interessati.

È opportuna, allora, l'iniziativa degli enti locali, che vada oltre la mera denuncia delle scelte sbagliate o mancate dello Stato e sia invece finalizzata al reperimento in concreto di risorse nel territorio, alla loro organizzazione e direzione. È essenziale che la comunità territoriale si faccia carico in modo preciso e penetrante dello strappo sociale operato dal reato, risalendo alle cause che possono averlo determinato e agendo perché il disagio personale trovi risposte che producano effetti preventivi: si possono in questo modo coniugare le nozioni di legalità e di solidarietà e promuovere, al contempo, interventi non connotati da repressività fine a se stessa: il carcere deve essere l'estrema risposta al reato e riservato alla massima aggressività criminale.

La figura del/della Garante, nella proposta elaborata dall'insieme di esperienze e competenze che si sono confrontate in questi mesi ed approvata adesso dal Consiglio Comunale, dovrebbe rispondere proprio all'esigenza di dare corpo ad un autorevole interlocutore istituzionale tanto per i detenuti e le detenute che per gli altri soggetti coinvolti (Amministrazione Penitenziaria, Comune, Magistratura di Sorveglianza, Servizio Sociale per Adulti, Forze dell'Ordine, Polizia Penitenziaria, associazioni di volontariato, Centri di Salute Mentale, Sert, imprese pubbliche e private etc.) con funzioni di catalizzazione di energie e di raccordo tra le diverse realtà operanti in città e in provincia. Se è vero che il magistrato di sorveglianza deve occuparsi della definizione dei percorsi trattamentali attraverso l'approvazione dei piani individuali e l'ammissione dei condannati alle misure alternative, è però noto d'altra parte che, per la gran parte dei detenuti e delle detenute, l'ostacolo maggiore all'accesso a tali misure non è un giudizio negativo sulla persona da parte della Magistratura di Sorveglianza, ma la mancanza di un adeguato supporto nel percorso di responsabilizzazione: mancanza di lavoro, di riferimenti esterni, di strutture di accoglienza, di trattamento terapeutico etc.

Il Garante allora, come prescritto dall'art. 2 del regolamento approvato dal Consiglio Comunale, dovrà andare oltre la mera denuncia, agendo in concreto per collegare i diversi saperi, coinvolgendo la città e contribuendo a superare la parcellizzazione delle iniziative e delle risorse. Dovrà attivare tutti i canali pubblici e privati utili al reperimento di posti di lavoro che consentano l'applicazione di misure alternative, operando quale interlocutore forte dei diversi servizi in tema di sanità, di scuola, di formazione professionale, di diritto al lavoro, di cultura, e così via. È indispensabile inoltre un'attività di formazione e di informazione dei detenuti e delle detenute che, spesso, non hanno cognizione dei propri diritti e delle possibilità di accesso diretto ai servizi. La nuova figura istituzionale deliberata dal Consiglio Comunale di Bologna può concorrere in tal modo a far sì che l'Ente Locale assuma un ruolo promozionale nelle politiche della sicurezza del proprio territorio integrando e facilitando il compito delle istituzioni preposte a garantire l'ordine pubblico: il disagio sociale può portare al reato, così come la dipendenza da sostanze stupefacenti o il disagio psichico.

Il/la Garante dovrà naturalmente esser messo nelle condizioni di operare quale autorevole riferimento istituzionale con funzioni di raccordo e di prevenzione dei conflitti. In tale veste non vi sarà alcuna possibile sovrapposizione, contesa o confusione di ruoli con altre figure istituzionali, ed in particolare con la Magistratura di Sorveglianza. Chi garantisce i diritti è e resterà senza dubbio il magistrato di sorveglianza: non vi sono infatti diritti ove non vi sia la possibilità di agire in giudizio davanti ad un giudice.

Tuttavia se è essenziale garantire i diritti della persona affermandone la titolarità, altra cosa è dare effettività a tale affermazione, che corre ogni giorno il rischio di restare astratta. Per chi vive dentro un'istituzione chiusa, il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione, lo stesso diritto all'identità e alla dignità personali, possono restare mere affermazioni teoriche alle quali solamente l'attivazione concreta delle istituzioni può dare un contenuto. È urgente allora l'attivazione di una figura istituzionale che, come impone la Costituzione, promuova "il pieno sviluppo della persona attraverso l'offerta di opportunità". Oltre a ciò, nella delibera approvata dal Consiglio Comunale di Bologna il Garante, quale ente terzo rispetto all'Amministrazione Penitenziaria, deve rispondere anche al fondamentale bisogno/diritto di trasparenza.

Attraverso le relazioni pubbliche semestrali previste dall'art. 8 del regolamento, il nuovo organismo deve contribuire a garantire trasparenza nelle attività tanto dell'Ente Locale che dell'Amministrazione Penitenziaria e, al contempo, favorire l'osmosi tra questi due mondi, dentro e fuori le mura. Deve, in altre parole, farsi garante di temperamento e controllo pubblico nei confronti del forte potere esercitato dall'Amministrazione Penitenziaria sulle persone private della libertà. Il/la Garante dovrà intervenire seguendo le indicazioni che provengono, tra l'altro, anche dal Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti.

Il/la Garante deve svolgere sotto questo profilo anche un'accurata azione di raccolta di informazioni e diffusione delle stesse con riferimento ad altri luoghi di privazione della libertà rispetto al carcere ad esempio, i Centri di Permanenza Temporanea per i migranti irregolari, che rispondono agli stessi canoni di separazione e segregazione che connotano i luoghi di espiazione di pena. Naturalmente per assicurare quantomeno trasparenza sarà indispensabile stipulare convenzioni con le autorità competenti al fine di consentire al personale dell'ufficio del Garante di visitare oltre che il carcere anche il Centro di Permanenza Temporanea di Bologna.

Chi come noi ha partecipato al vivace scambio di idee sull'area dell'esecuzione penale che ha preceduto l'elaborazione del progetto di istituzione del Garante ha inteso, dunque, ricercare una strada che, con iniziative tangibili e con un faticoso lavoro sul campo, possa contribuire a rinnovare il patto tra la città e le forze preposte ad assicurare sicurezza e dignità per tutti e tutte. L'effettiva assunzione di responsabilità da parte del Comune in questa direzione potrà essere giudicata già nei prossimi mesi guardando alla "qualità" della persona che sarà investita di tale oneroso impegno, dalla dotazione di un'adeguata struttura amministrativa di supporto e dal raggiungimento di accordi con le autorità competenti al fine di consentire al Garante ed ai suoi collaboratori di accedere direttamente nei luoghi di pena e di privazione della libertà personale. L'atto approvato dal Consiglio Comunale di Bologna, che segue le analoghe deliberazioni di altre città, può essere di impulso e può rivelarsi una sorta di prova generale in vista dell'istituzione della figura del Garante a livello sia regionale che nazionale.

Di fronte agli scarsi risultati degli espedienti adottati, anche di recente, in sede nazionale e locale con il proclamato intento di placare l'ansia e l'insicurezza diffuse nell'opinione pubblica e di tamponare la drammatica situazione delle carceri con estemporanei provvedimenti svuota-carcere, è ormai convinzione di chi lavora sul territorio che sia tempo di restituire significato al principio di rieducazione, meglio, di responsabilizzazione tornando a promuovere l'area dell'esecuzione penale esterna. Pur nella consapevolezza che l'intervento penale non è comunque una risposta adeguata alle grandi questioni sociali che si riversano oggi tra le mura del carcere, è tempo, secondo noi, di riconsiderare il trattamento, la risocializzazione ed il reinserimento di chi si è reso responsabile di un reato come l'unica risposta oggi agibile, tanto alle domande di sicurezza che a quelle trattamento umano delle persone condannate.

Il voto unanime con il quale il 26 gennaio il Consiglio Comunale di Bologna ha istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale ha premiato il cammino che ha visto coinvolti soggetti provenienti da diverse esperienze (magistrati, avvocati, rappresentanti delle associazioni di volontariato) nell'impegnativo sforzo di dare risposte concrete all'aggravarsi delle condizioni di vita in carcere ed in ogni altro luogo in cui si sostanzia una riduzione della libertà personale.

Negli ultimi anni la realtà negli istituti penitenziari è mutata radicalmente, a causa del sovraffollamento e, soprattutto, della diversificazione etnica della popolazione detenuta. Questo ha comportato problemi sempre più critici di comprensione linguistica, di disagio psicologico e di deprivazione sociale. Il dibattito pubblico sul tema non è andato però oltre la sterile contrapposizione tra richiesta di sicurezza, agitata spesso strumentalmente, e mera denuncia ideologica.

Lo stesso Legislatore si è quasi sempre limitato ad una produzione normativa contraddittoria, determinata più dall'intento di cavalcare presunti orientamenti dell'opinione pubblica o di prevenire disordini all'interno degli istituti penitenziari piuttosto che dalla necessità di dare ordinata sistemazione alla materia; contemporaneamente l'impegno effettivo delle istituzioni nell'ambito dell'esecuzione penale è andato affievolendosi e sono state persino ridotte le già scarse risorse disponibili per una efficace applicazione delle misure alternative. Sono carenti i servizi intramurali

e del territorio, carenti le informazioni per i detenuti e le detenute, assente ogni programmazione e coordinamento tra i diversi soggetti interessati.

È opportuna, allora, l'iniziativa degli enti locali, che vada oltre la mera denuncia delle scelte sbagliate o mancate dello Stato e sia invece finalizzata al reperimento in concreto di risorse nel territorio, alla loro organizzazione e direzione. È essenziale che la comunità territoriale si faccia carico in modo preciso e penetrante dello strappo sociale operato dal reato, risalendo alle cause che possono averlo determinato e agendo perché il disagio personale trovi risposte che producano effetti preventivi: si possono in questo modo coniugare le nozioni di legalità e di solidarietà e promuovere, al contempo, interventi non connotati da repressività fine a se stessa: il carcere deve essere l'estrema risposta al reato e riservato alla massima aggressività criminale.

La figura del/della Garante, nella proposta elaborata dall'insieme di esperienze e competenze che si sono confrontate in questi mesi ed approvata adesso dal Consiglio Comunale, dovrebbe rispondere proprio all'esigenza di dare corpo ad un autorevole interlocutore istituzionale tanto per i detenuti e le detenute che per gli altri soggetti coinvolti (Amministrazione Penitenziaria, Comune, Magistratura di Sorveglianza, Servizio Sociale per Adulti, Forze dell'Ordine, Polizia Penitenziaria, associazioni di volontariato, Centri di Salute Mentale, Sert, imprese pubbliche e private etc.) con funzioni di catalizzazione di energie e di raccordo tra le diverse realtà operanti in città e in provincia.

Se è vero che il magistrato di sorveglianza deve occuparsi della definizione dei percorsi trattamentali attraverso l'approvazione dei piani individuali e l'ammissione dei condannati alle misure alternative, è però noto d'altra parte che, per la gran parte dei detenuti e delle detenute, l'ostacolo maggiore all'accesso a tali misure non è un giudizio negativo sulla persona da parte della Magistratura di Sorveglianza, ma la mancanza di un adeguato supporto nel percorso di responsabilizzazione: mancanza di lavoro, di riferimenti esterni, di strutture di accoglienza, di trattamento terapeutico etc.

Il Garante allora, come prescritto dall'art. 2 del regolamento approvato dal Consiglio Comunale, dovrà andare oltre la mera denuncia, agendo in concreto per collegare i diversi saperi, coinvolgendo la città e contribuendo a superare la parcellizzazione delle iniziative e delle risorse. Dovrà attivare tutti i canali pubblici e privati utili al reperimento di posti di lavoro che consentano l'applicazione di misure alternative, operando quale interlocutore forte dei diversi servizi in tema di sanità, di scuola, di formazione professionale, di diritto al lavoro, di cultura, e così via. È indispensabile inoltre un'attività di formazione e di informazione dei detenuti e delle detenute che, spesso, non hanno cognizione dei propri diritti e delle possibilità di accesso diretto ai servizi. La nuova figura istituzionale deliberata dal Consiglio Comunale di Bologna può concorrere in tal modo a far sì che l'Ente Locale assuma un ruolo promozionale nelle politiche della sicurezza del proprio territorio integrando e facilitando il compito delle istituzioni preposte a garantire l'ordine pubblico: il disagio sociale può portare al reato, così come la dipendenza da sostanze stupefacenti o il disagio psichico.

Il/la Garante dovrà naturalmente esser messo nelle condizioni di operare quale autorevole riferimento istituzionale con funzioni di raccordo e di prevenzione dei conflitti. In tale veste non vi sarà alcuna possibile sovrapposizione, contesa o confusione di ruoli con altre figure istituzionali, ed in particolare con la Magistratura di Sorveglianza. Chi garantisce i diritti è e resterà senza dubbio il magistrato di sorveglianza: non vi sono infatti diritti ove non vi sia la possibilità di agire in giudizio davanti ad un giudice. Tuttavia se è essenziale garantire i diritti della persona affermandone la titolarità, altra cosa è dare effettività a tale affermazione, che corre ogni giorno il rischio di restare astratta. Per chi vive dentro un'istituzione chiusa, il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione, lo stesso diritto all'identità e alla dignità personali, possono restare mere affermazioni teoriche alle quali solamente l'attivazione concreta delle istituzioni può dare un contenuto. È

urgente allora l'attivazione di una figura istituzionale che, come impone la Costituzione, promuova "il pieno sviluppo della persona attraverso l'offerta di opportunità".

Oltre a ciò, nella delibera approvata dal Consiglio Comunale di Bologna il Garante, quale ente terzo rispetto all'Amministrazione Penitenziaria, deve rispondere anche al fondamentale bisogno/diritto di trasparenza. Attraverso le relazioni pubbliche semestrali previste dall'art. 8 del regolamento, il nuovo organismo deve contribuire a garantire trasparenza nelle attività tanto dell'Ente Locale che dell'Amministrazione Penitenziaria e, al contempo, favorire l'osmosi tra questi due mondi, dentro e fuori le mura. Deve, in altre parole, farsi garante di temperamento e controllo pubblico nei confronti del forte potere esercitato dall'Amministrazione Penitenziaria sulle persone private della libertà. Il/la Garante dovrà intervenire seguendo le indicazioni che provengono, tra l'altro, anche dal Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti.

Il/la Garante deve svolgere sotto questo profilo anche un'accurata azione di raccolta di informazioni e diffusione delle stesse con riferimento ad altri luoghi di privazione della libertà rispetto al carcere ad esempio, i Centri di Permanenza Temporanea per i migranti irregolari, che rispondono agli stessi canoni di separazione e segregazione che connotano i luoghi di espiazione di pena. Naturalmente per assicurare quantomeno trasparenza sarà indispensabile stipulare convenzioni con le autorità competenti al fine di consentire al personale dell'ufficio del Garante di visitare oltre che il carcere anche il Centro di Permanenza Temporanea di Bologna.

Chi come noi ha partecipato al vivace scambio di idee sull'area dell'esecuzione penale che ha preceduto l'elaborazione del progetto di istituzione del Garante ha inteso, dunque, ricercare una strada che, con iniziative tangibili e con un faticoso lavoro sul campo, possa contribuire a rinnovare il patto tra la città e le forze preposte ad assicurare sicurezza e dignità per tutti e tutte. L'effettiva assunzione di responsabilità da parte del Comune in questa direzione potrà essere giudicata già nei prossimi mesi guardando alla "qualità" della persona che sarà investita di tale oneroso impegno, dalla dotazione di un'adeguata struttura amministrativa di supporto e dal raggiungimento di accordi con le autorità competenti al fine di consentire al Garante ed ai suoi collaboratori di accedere direttamente nei luoghi di pena e di privazione della libertà personale. L'atto approvato dal Consiglio Comunale di Bologna, che segue le analoghe deliberazioni di altre città, può essere di impulso e può rivelarsi una sorta di prova generale in vista dell'istituzione della figura del Garante a livello sia regionale che nazionale.

Di fronte agli scarsi risultati degli espedienti adottati, anche di recente, in sede nazionale e locale con il proclamato intento di placare l'ansia e l'insicurezza diffuse nell'opinione pubblica e di tamponare la drammatica situazione delle carceri con estemporanei provvedimenti svuota-carcere, è ormai convinzione di chi lavora sul territorio che sia tempo di restituire significato al principio di rieducazione, meglio, di responsabilizzazione tornando a promuovere l'area dell'esecuzione penale esterna. Pur nella consapevolezza che l'intervento penale non è comunque una risposta adeguata alle grandi questioni sociali che si riversano oggi tra le mura del carcere, è tempo, secondo noi, di riconsiderare il trattamento, la risocializzazione ed il reinserimento di chi si è reso responsabile di un reato come l'unica risposta oggi agibile, tanto alle domande di sicurezza che a quelle trattamento umano delle persone condannate.

**IL CARCERE POSTFORDISTA: L'ILLEGALITÀ LEGALE
DELL'UNIVERSO PENITENZIARIO ITALIANO**
di Valerio Guizzardi, Responsabile Associazione Culturale Papillon-Bologna

Dunque anche la città di Bologna avrà il Garante per i diritti dei cittadini privati della libertà personale. A nostro giudizio si tratta indubbiamente di un utile strumento democratico in più in un contesto generale nazionale, inerente la dignità e i diritti delle cittadine e dei cittadini, che di questi

tempi, con ogni evidenza, è oggetto di un'erosione allarmante. Diamo atto al Consigliere proponente Sergio Lo Giudice del buon lavoro svolto e, ancora più importante, dell'alta sensibilità civile e democratica dimostrata nell'aver chiamato a collaborare alla stesura dello Statuto le realtà dell'associazionismo e della cooperazione sociale che operano nel carcerario sul nostro territorio.

Pur tuttavia, la Papillon ha detto e ripete che la migliore garanzia dei diritti dei detenuti si avrà soltanto quando ci sarà una legge nazionale che riconoscerà anche a questa categoria di persone il diritto di associarsi liberamente per confrontarsi sui problemi del carcere con tutti i livelli istituzionali: dai Municipi alle Regioni, dalle Commissioni Parlamentari al Ministero di Grazia e Giustizia. Esattamente come avviene in tutti i più diversi ambiti comunitari (siano essi posti di lavoro, quartieri, ospedali, caserme, caseggiati, scuole etc.), rivendichiamo che anche i cittadini detenuti possano avvalersi di questo diritto senza per ciò essere sottoposti a pressioni, ricatti, trasferimenti forzati e altre punizioni di vario tipo. In definitiva, anche questa è una questione di civiltà giuridica e commette un errore, a nostro avviso, chi ne sottovaluta l'importanza.

Un ottimo passaggio transitorio in questa direzione sarebbe stata anche l'instaurazione, da parte di tutti i Consigli Regionali, di Commissioni di controllo sulle carceri di loro competenza territoriale. Commissioni che sarebbero state composte da Consiglieri regionali di tutte le forze politiche e al cui lavoro quotidiano avrebbero potuto partecipare rappresentanti dei funzionari e degli operatori delle carceri, e soprattutto rappresentanti delle più grandi associazioni dei detenuti. Chiunque può ben capire che commissioni così composte avrebbero potuto moltiplicare il potere ispettivo che già oggi appartiene a ogni Consigliere regionale, ma soprattutto avrebbero potuto moltiplicare la capacità d'individuazione e risoluzione dei reali e più urgenti problemi che affliggono i vari istituti penitenziari, senza rischiare di essere ingannate dai classici "specchietti per le allodole" che esistono in ogni carcere.

Purtroppo, a causa di troppe e inutili timidezze politiche anche questo passaggio non si è riusciti ad ottenerlo, ma ad ogni modo la nostra associazione è comunque favorevole all'insediamento dei Garanti comunali e regionali, pur essendo consapevole che essi, per quanto importanti, sono in un certo senso una goccia nel mare della battaglia di civiltà portata avanti pacificamente in questi anni dalla Papillon e da migliaia di detenuti e liberi cittadini. Cosa intendiamo per "battaglia di civiltà"? Vorremmo, al proposito, abusare lievemente della pazienza di chi legge per proporre alcune delle considerazioni che stanno alla base del nostro agire e delle sue modalità.

Il contesto economico-politico

In questa particolare fase politica nella quale sta faticosamente transitando il nostro Paese, in cui tutto fa pensare che l'attuale maggioranza parlamentare abbia dichiarato guerra alla società civile praticando una sorta di sovversione dall'alto, è sotto gli occhi di tutti la sistematica mortificazione della dignità e dei diritti delle cittadine e dei cittadini detenuti. Che tale questione sia da sempre particolarmente problematica (su questo nessun Governo passato è innocente) è un fatto. Che oggi le condizioni di vita all'interno delle carceri siano prossime all'emergenza umanitaria è un altro ancor più drammatico fatto di cui una persona insipiente e sconsiderata come l'Ing. Castelli, incredibilmente nominata Guardasigilli, porta disinvoltamente la responsabilità. In definitiva, oggi più che mai, il Ministero di Grazia e Giustizia si sottrae totalmente ai suoi doveri, primo fra tutti garantire il pieno rispetto dei più elementari diritti umani all'interno delle sue carceri. Rammentiamo che l'Italia ha già collezionato negli anni diverse condanne e richiami severi da organizzazioni umanitarie come Amnesty International e dal Comitato per la Prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa a causa del trattamento inumano nei confronti dei propri detenuti.

Naturalmente, nel nostro ragionamento, vogliamo andare oltre le pericolose performances di un ingegnere del suono improvvidamente prestato alla politica. Ci appare evidente come egli costituisca soltanto un modesto atomo di cui è formato il gigantesco iceberg della negazione dei

diritti. Si tratta di una mostruosità umana e giuridica la cui massa è implementata, giorno dopo giorno, da un paradigma produttivo, oggi globale, che assicura ricchezze inusitate a pochi ricchi e nuove povertà a una sterminata moltitudine di donne e uomini in ogni angolo del pianeta. Stiamo parlando del neoliberismo, che nel nostro Paese una certa sinistra, scrollatesi di dosso le sue origini storiche, pretenderebbe addirittura di governare, e una destra che con autoritaria arroganza ne dispiega sull'intera società tutto il potere distruttivo.

Riteniamo che in una società veramente civile e democratica non può essere il profitto d'impresa, l'estrazione di plusvalore ad ogni costo il valore assoluto, che si erge a ideologia egemone e dominante. Fenomeno ancora più evidente oggi allorché il modo di produzione postfordista non mette più a valore soltanto il tempo di lavoro ma l'intera esistenza dell'individuo, in quanto affida il primato della produzione di ricchezza alla messa a valore delle sue capacità linguistiche, di relazione e di cooperazione sociale.

È la produzione di merci a mezzo di linguaggio. È il sapere generale sociale (general intellect) a essere messo in produzione, riducendo così i corpi e le menti a pura merce. Uno dei tratti distintivi dell'odierno paradigma produttivo è la flessibilità della prestazione lavorativa (immediata o immateriale) dove la forza-lavoro è assunta secondo le esigenze dei picchi di produzione e licenziata nelle fasi di calo della stessa. Assistiamo così a una crescente precarizzazione generale delle condizioni di vita dei produttori, perché alla discontinuità della prestazione lavorativa corrisponde la discontinuità del reddito. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: impossibile programmare il proprio futuro, non si può accendere mutui-casa, costituire nuovi nuclei famigliari, fare figli qualora lo si desideri, risparmiare per poter affrontare contingenze difficili, né quant'altro sta alla base della materialità indispensabile alla conduzione di una vita anche minimamente dignitosa; le nuove povertà avanzano a ritmo incalzante.

Ora, si presume che in una democrazia avanzata lo Stato, nella sua funzione di mediatore, debba farsi carico della difesa della parte più debole dei suoi amministrati. Nel nostro caso sarebbe stato indispensabile da parte del Parlamento emanare una serie di provvedimenti volti da una parte a regolamentare equamente il mercato del lavoro inibendo la sua devastante capacità di sussunzione reale e formale della vita dei produttori, dall'altra a mettere in campo il potenziamento del Welfare portando la sua efficacia all'altezza dei tempi. Sgomenti, assistiamo invece all'esatto contrario: il Welfare (frutto delle lotte dei lavoratori costato lacrime e sangue) è sistematicamente demolito attraverso la privatizzazione selvaggia di ogni servizio al cittadino. Contestualmente viene emanata una legge per la regolamentazione del mercato del lavoro (Legge 14 febbraio 2003 n.30) che, fotografando lo stato delle cose presenti, ne fa regola giuridica.

I fatti ci illustrano, con dovizia di particolari, come quest'ultima trovata neoliberista stia accelerando il processo di precarizzazione delle condizioni di vita di strati sempre più ampi di popolazione. Il dominio del mercato sulle istanze vitali e più profonde dell'intera società costituisce un processo di metastatizzazione che, lentamente ma inesorabilmente, porta alla distruzione di quel complesso di relazioni sociali e umane sulle quali la res publica è costituita, e al degrado del sistema ecologico sul quale essa vive. Da qui derivano, come già detto, nuove povertà, marginalizzazione ed esclusione sociale in preoccupante crescita e una pericolosa percezione collettiva del no future. Impossibile non capire come tutto questo aumenti il rischio di devianza in chi, privato di un reddito anche minimo, ha l'esigenza di sopravvivere. Basterebbe indagare le biografie dei detenuti per comprendere come la marginalizzazione e l'esclusione sociale siano la maggior causa di devianza.

Come risponde lo Stato a questa situazione in caduta libera? Esclusivamente con politiche penali, carcerizzazione, stravolgimento del Codice Penale con nuove fattispecie di reato o riesumandone altre, anacronistici residui del ventennio fascista, aumento delle pene anche per i reati minori, restringimento delle misure alternative alla detenzione. Ultimo esempio di queste scelleratezze è il ddl Fini sulle droghe che sarà discusso in Parlamento. Se questa legge entrerà in vigore in poco

tempo avremo un aumento esponenziale della popolazione detenuta (in una situazione presente già al collasso) e contemporaneamente un business colossale per le “comunità terapeutiche” che, guardacaso, nasceranno come funghi dopo una notte di pioggia. Il neoliberalismo ha una precisa politica di controllo sociale: l’esclusione. I poveri, gli uomini e le donne espulsi dal mercato del lavoro vanno tolti dalla vista e relegati ai margini. Lo Stato, di conseguenza, usando il circuito carcerario come una discarica sociale s’illude di nascondere “lo sporco” sotto il tappeto. Mentre le soluzioni, a nostro avviso, sarebbero ben altre: per prima cosa occorre una radicale inversione di tendenza che sostituisca le politiche penali con politiche sociali di prevenzione, di cui alcuni punti insostituibili sono il reddito di cittadinanza (diretto e indiretto) e una sostanziale modifica della regolamentazione del mercato del lavoro con l’abolizione della Legge 30, in favore di un provvedimento che porti a un equilibrio equo la dialettica tra lavoro vivo e capitale.

Il Carcere Ma ora vorremmo estrarre dal contesto generale succintamente descritto un frammento al quale la nostra associazione, per sua genesi, dedica il proprio lavoro: il carcere; con l’intento di dimostrarne l’inutilità e il danno sociale. Chiunque conosca il carcere sa che è impossibile una sua pur latente valenza educativa. Basterebbe leggere

Sorvegliare e punire di Foucault per rendersi conto che dall’800 a oggi poco è cambiato circa la metodologia trattamentale volta a considerare il deviante come un animale da ri-addestrare. Nel 1975 e nel 1986 sono state realizzate leggi di riforma dell’Ordinamento Penitenziario che, se pienamente applicate, avrebbero cambiato non di poco il sistema carcerario italiano. Ma tuttavia non essendo state attuate completamente, dentro il carcere il sistema pedagogico rimane fondato sul rapporto premio-punizione. Se anche i benefici della legge Gozzini (L.10 ottobre 1986 n. 663), già di per sé oggetto di gravi disparità di applicazione da una regione all’altra da parte della Magistratura di Sorveglianza, vengono utilizzati come premi, è chiaro che si sta praticando esattamente lo stesso tipo di metodologia con cui si addestrano gli animali. Mentre sarebbe necessario, per i cittadini detenuti, elaborare la propria esperienza e usare questa come base per modificare i propri comportamenti.

Al contrario, gli unici elementi che fornisce il carcere per smettere di delinquere sono la paura della punizione e la ricerca del premio. E questo meccanismo è del tutto controproducente: nessuno matura una coscienza critica e autocritica attraverso il carcere. È difficilissimo che questo accada. In più, dato lo stato di illegalità diffusa che vige in quei luoghi di sovraffollamento inumano, le continue vessazioni e spesso le violenze fisiche e psicologiche che i detenuti subiscono da parte di chi, per legge, dovrebbe invece limitarsi alla custodia in base all’art. 27 della Costituzione, creano nei detenuti stessi un sostanziale passaggio percettivo da custoditi a vittime. Il sentirsi vittima non porta certo il detenuto a intraprendere un percorso critico volto a considerare la devianza come disvalore da rifiutare; al contrario lo conduce a generare soltanto un profondo rancore contro le istituzioni e la società che, una volta libero dopo aver scontato la pena, lo spinge a commettere reati ancora maggiori di quelli già compiuti.

Siamo convinti che in ogni detenuto ci sia il sovrapporsi di due condizioni negative pregresse alla carcerazione: una è quella dell’esclusione sociale che tutti quanti, specie nelle grandi città, conoscono. L’altra è, in generale, l’ideologia indotta da un paradigma produttivo e dal modello sociale che esso ha creato, che porta le persone a rincorrere l’arricchimento ad ogni costo. Anche attraverso la commissione di reati. Se non interviene un meccanismo che spezzi questo cortocircuito che noi chiamiamo feticcio del denaro, è chiaro che le persone, anche dopo l’uscita dal carcere, continueranno a reiterare i reati. La recidiva, infatti, in Italia, è uno dei maggiori fattori di entrata in carcere (rientro). Il carcere provoca solo regressione psicofisica, disperazione e rabbia. Il carcere è una fabbrica di criminalità. Questo e solo questo è il punto cardine sul quale il Parlamento e l’intera società civile dovrebbero interrogarsi.

Morire di carcere Non stupisce, detto ciò, che i suicidi all'interno delle carceri siano 19 volte più numerosi che all'esterno. Il 2001 è stato l'anno peggiore, con 70 suicidi. Nel 2002 ne sono stati registrati 52. Fino al luglio del 2003 ce ne sono stati 23. Ma molto spesso si nasconde un suicidio anche dietro molti altri episodi, come le morti da overdose. E non bisogna dimenticare che vengono classificati come suicidi solo quelli che vanno "a buon fine" dentro le mura del carcere. I tentati suicidi sono una media di 900 all'anno, gli atti di autolesionismo arrivano a 6000.

Da qui a parlare di sanità in carcere il passo è breve: si tratta, come non tutti sanno, a partire dal Centro Clinico di Parma, escludendo decisamente quello di Bologna, di un vero e proprio circuito infernale che vede all'interno delle infermerie degrado, violenza, abbandono, sporcizia, mancanza di farmaci (compresi i salvavita), insufficienza strutturale di personale medico e paramedico. Detto altrimenti: una pena aggiuntiva. E come se non bastasse, l'ultima Finanziaria ha tagliato ulteriormente i fondi destinati annualmente a una sanità carceraria che da sempre naviga nella più piena e conclamata illegalità in spregio all'art. 32 della Carta costituzionale, il quale individua il diritto alla salute e alla cura come uno dei diritti fondamentali del cittadino, quindi senza distinzione alcuna tra liberi e privati della libertà personale.

Un capitolo della riforma Bindi del '99 prevedeva che la sanità carceraria venisse affidata alle Asl, ma purtroppo non ha avuto seguito principalmente perché lo Stato non ha mai trasferito i fondi necessari alle Regioni, condicio sine qua non perché le Asl potessero entrare nelle carceri. In particolare chiunque può comprendere come i presidi Sert in ogni istituto di pena sarebbero stati fondamentali perché i tossicodipendenti in entrata non fossero costretti a interrompere le terapie metadoniche già iniziate in libertà. Si preferisce perciò continuare a tenere chiuse in cella persone in crisi di astinenza, che per le loro condizioni psicofisiche disastrose non dovrebbero stare in prigione, imbottendole di psicofarmaci dannosi per la salute ma utili poiché uno zombie (così viene chiamato il "tossico" nel gergo carcerario) non crea problemi in quanto fortemente limitato nelle sue capacità cognitive e motorie dalla "terapia" carceraria. E questo, per quanto riguarda la custodia, è ciò che conta.

Altro fattore di fortissima resistenza alla riforma Bindi proviene dalla corporazione dei medici penitenziari, dai quali viene percepita come un pericolo mortale per quanto riguarda il loro potere decisionale assoluto, privilegi, baronie. Se poi aggiungiamo che la selezione di questo personale avviene a livello locale, cioè nei singoli istituti, attraverso una procedura di valutazione di titoli e prova attitudinale effettuata da commissioni presiedute dai direttori delle carceri; che questo meccanismo di selezione assicura alle direzioni la più assoluta aderenza dei medici e degli infermieri penitenziari alle ragioni della sicurezza, per loro prioritarie rispetto a quelle della cura e prevenzione, non rimangono dubbi circa le reali ragioni della guerra mossa da questa potente lobby contro il previsto (ma non applicato) passaggio di consegne alle Asl.

Di nuovo la Costituzione recita all'art. 27: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Ma nessuno o quasi si occupa di quest'aspetto. A parte alcuni parlamentari, che per pura coscienza si sono presi a cuore il problema, e alcune meritevoli cooperative sociali e associazioni di volontariato che si occupano di svolgere attività dentro al carcere o del reinserimento degli ex detenuti.

Dal basso qualcosa sta cambiando "La grande riforma dell'Ordinamento Penitenziario del 1975 è stata scritta con il sangue dei detenuti". Se citiamo questa frase non è per facile retorica, né per attirare indebita compassione. Lo facciamo perché essa, ai tempi, fu quasi un luogo comune; appariva in ogni commento fatto a proposito delle lotte dei carcerati dei primi anni '70, che circolava tra tutte le componenti dell'allora sinistra extraparlamentare. La quale, sola, quelle lotte aveva tenacemente sostenuto dall'esterno. La citiamo perché quel conflitto rimane scritto, nella storia sociale del nostro Paese, come uno dei più sanguinosi del dopoguerra.

Per chi ha vissuto quel periodo è impossibile dimenticare i filmati dei telegiornali e le foto della stampa che ritraevano centinaia di detenuti disperati seminudi sui tetti delle carceri in rivolta mentre lanciavano tegole sugli uomini in divisa di sotto. Tra i rivoltosi vi furono numerosi morti a causa di cadute dai tetti e uccisi dalle forze dell'ordine. Centinaia furono i feriti gravi, alcuni riportarono danni permanenti a causa dei pestaggi inusitati subiti dalla custodia come punizione a rivolte finite.

Oggi, a tanti anni di distanza, le insostenibili condizioni di vita e la richiesta di giustizia che allora furono causa delle sanguinose rivolte dei detenuti non solo non sono cambiate per niente, ma si sono fortemente aggravate. Un semplice dato: nel 1970 le carceri ospitavano 21.379 persone. Oggi, sono intorno alle 56.000. È vero che alcune altre carceri nel frattempo sono state costruite, ma rimane il fatto che attualmente il massimo contenibile dichiarato dallo stesso Ministero competente è di 42.000 unità. E chi ha esperienza di carcere sa che quest'ultima cifra è demagogicamente sovrastimata. Non aggiungiamo altro. Naturalmente viene spontaneo chiedersi per quali ragioni oggi non sono ancora deflagrate rivolte.

Non si può fare un parallelo col passato: dagli anni '70 è cambiata la società e la composizione sociale in base a un nuovo paradigma della produzione capitalistica che definiamo postfordismo. La soggettività di classe e l'ideologia egemone di liberazione che essa esprimeva con determinate modalità di lotta nel corso del fordismo, hanno lasciato il posto a una moltitudine ugualmente subalterna e conflittuale, ma straordinariamente frammentata, i cui contorni rimangono ancora in buona parte indefiniti e indagati.

Vediamo anche, però, come da questo magma di complessità, da Seattle in poi, inizi a muoversi un movimento globale, che oggi presidia e ridefinisce la sfera pubblica, capace di porre la più radicale istanza etica ("buona vita") sul terreno del conflitto sociale, abbandonando, così pare, l'opzione dell'uso della forza; patrimonio invece egemone nella classe durante tutto il ciclo di lotte che nel nostro Paese si espressero indicativamente dal '68 all'80. Allo stesso modo, evidentemente, sono cambiate le modalità di lotta dei reclusi. La rabbia e le istanze radicali per il miglioramento delle condizioni di vita permangono immutate, ma la novità rispetto al passato sta nel fatto che i detenuti stanno imparando a organizzarsi, e organizzandosi, scelgono scientemente di farlo in forma pacifica. Stanno capendo che bisogna evitare di dare l'opportunità a tutti coloro i quali non vedono l'ora che succeda qualche atto di violenza collettiva dentro al carcere, di fare tabula rasa di tutto quello che i detenuti hanno conquistato in questi anni. Con queste modalità, che potremmo definire sindacali, dal settembre 2002 è iniziato un lungo ciclo di lotte, ondivago ma continuo, che si basa su una piattaforma rivendicativa di cui riportiamo i punti salienti:

1. Indulto generalizzato di tre anni.
2. Passaggio della Sanità Penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale.
3. Riforma del Codice Penale, a partire dall'abolizione dell'ergastolo e dalla depenalizzazione dei reati minori.
4. Abolizione delle prescrizioni contenute nell'art. 4 bis.
5. Abolizione dell'anticostituzionale art. 41 bis.
6. Aumento della liberazione anticipata a 4 mesi.
7. Aumento delle concessioni delle misure alternative al carcere.
8. Espulsione dei detenuti stranieri che ne facciano richiesta.
9. Diritto di associazione ai cittadini detenuti per rappresentare in forma collettiva le proprie istanze generali nei confronti delle varie istituzioni locali e nazionali.
10. Istituzione di una Commissione Parlamentare d'Inchiesta sull'applicazione della Legge 10 ottobre 1986 n. 663, c.d. Legge Gozzini.
11. Decarcerizzazione dei malati gravi e psichici, dei tossicodipendenti, dei sieropositivi.

Storicamente, nelle carceri italiane, non si è mai verificato l'emergere di una tale spinta dal basso così matura e organizzata. Essa, disinteressandosi dei rapporti di forza, pare fondare il suo orizzonte strategico su una drastica ridefinizione della dialettica tra istituzioni totali e popolazione detenuta, laddove, di quelle istituzioni nega a gran voce la legittimità. E lo fa portando il conflitto, in forma pacifica, sul terreno stesso dell'avversario: la giustizia.

Facendo proprio il concetto etico di “buona vita”, il movimento dei detenuti, che pare unirsi così alla già dispiegata opposizione sociale, scoperchia e disvela, al cospetto dell’intera società civile, la menzogna sulla quale si regge l’intera architettura del potere nel carcere. Con la Costituzione Repubblicana sotto il braccio i detenuti pretendono giustizia e rispetto delle leggi, mettendo così in grave contraddizione uno Stato, titolare del monopolio della violenza, che, a garanzia dell’esistenza del sistema-carcere, quelle sue stesse leggi non può rispettare.

In una parola il sistema-carcere è fondato su un paradosso giuridico: l’illegalità legale. In particolare, se quanto detto non bastasse, è sotto gli occhi di tutti come questo governo stia operando una sovversione dall’alto, emanando in continuazione leggi che sottraggono ai cittadini diritti acquisiti in campo sociale e giuridico e altre, ad personam, che garantiscono l’impunità al Presidente del Consiglio imputato, insieme ad alcuni suoi amici affaristi e faccendieri, in numerosi procedimenti penali per gravi reati comuni (davvero un bell’esempio per chi si pretende abbandoni la devianza).

Ecco perché oggi sostenere le lotte pacifiche dei detenuti significa abbracciare una battaglia di libertà e di civiltà che riguarda tutti e tutte. Ecco perché occorre che chi fa parte del mondo sindacale, delle realtà dell’autorganizzazione, della Chiesa di base, del mondo della cooperazione sociale, del volontariato e di ogni singolarità o collettività sensibile ai valori più profondi della vita, lavori insieme per una società dove la giustizia non significhi vendetta e afflizione sui più deboli e impunità dei più forti. Per una società dove l’affermazione del diritto universale di cittadinanza per chiunque si trovi sul suo territorio stia alla base di qualsiasi legge emanata. Per una società che attraverso un sistema di regole della convivenza orizzontalmente condivise, sappia liberarsi della necessità del carcere.

IL GARANTE E LA SOCIETÀ CIVILE: UN’INTEGRAZIONE NECESSARIA **di Assunta Serenari, Camera del lavoro metropolitana di Bologna**

La mia esperienza inizia sul finire degli anni ‘80 quando, insieme con altri sindacalisti, poche anime e con scarsissimi mezzi, decidemmo di proporre alla città e al mondo del lavoro una riflessione sul “Pianeta dei diritti negati” attraverso un progetto operativo: “Portare dentro al carcere un giornale, “Le Voci di Dentro”, interamente redatto da detenuti e detenute, un mezzo di comunicazione che si ponesse come risposta concreta alla richiesta dei detenuti di rappresentarli al fine di tutelare i loro diritti negati e si confermasse come una possibile finestra aperta di quella realtà di diritti perduti o mai esigiti”. Si dimostrava così concretamente la possibilità di trasformare quelle persone da soggetti assistiti a soggetti protagonisti della loro condizione di disagio, rappresentanti dei propri diritti, coinvolti ad esprimersi sulle ragioni, sulle politiche e sulle azioni da condurre per realizzare la loro inclusione sociale.

Trovare possibili risposte a problemi complessi, spesso inesplorati e lasciati senza tutele, toccare a tutto campo la nostra indefinita rappresentatività d’idee sui diritti, superare il groviglio degli interventi assistenziali, contribuire a delineare strategie per combattere l’esclusione sociale: questi erano i nostri obiettivi come risposta alle richieste d’intervento diretto che c’erano pervenute in tempi e modi diversi da parte di detenuti. Quell’esperienza da tempo si è conclusa dietro una nostra valutazione alquanto positiva: l’obiettivo da noi allora prefissato di sedimentare nella città l’esigenza di tenere aperte quelle porte e quel dialogo avviato in quegli anni è stato pienamente raggiunto. Come CGIL oggi siamo attivamente presenti alla Dozza in particolare attraverso uno sportello di servizio di patronato.

Pertanto non posso far altro che essere pienamente d’accordo sul principio del Garante, su un’iniziativa che ha una forte valenza civica, che apporta un valore aggiunto in una città che continua ad esprimere anche attraverso questa proposta una gran capacità di convivenza civile. Mi

pongo però un interrogativo e faccio in qualche modo una richiesta di precisazione. L'interrogativo è: il Garante, come intende entrare in rete, essere attivo senza sovrapporsi, ma interloquire in questa realtà emiliana, in particolare quella bolognese, con quell'ampia società civile rappresentata da organizzazioni del terzo settore e da istituzioni che da molti anni è presente e attiva in carcere e fuori del carcere e lavora con un approccio integrato con le amministrazioni locali e l'Amministrazione penitenziaria?

Mi riferisco a quella società civile che compone l'organismo consultivo del Comune di Bologna, composto di 36 realtà, avviato dalla precedente amministrazione comunale nel 1999 denominato Comitato Consultivo per l'esecuzione penale adulti e che sotto un certo punto di vista assolve funzioni di garanzia intesa sicuramente in termini diversi da quella garanzia che si prefigge il Garante, come forma di garanzia democratica di partecipazione alla tutela dei diritti della popolazione detenuta.

Questa forma di partecipazione e di rappresentanza indiretta che vede il mondo dell'associazionismo, del volontariato, della cooperazione sociale intorno a un tavolo, consultato come "un'insieme di testimoni" sulla condizione dei detenuti, come una rete sociale portatrice nel mondo esterno dei bisogni dei detenuti, deve essere maggiormente implementata, diffusa e mantenuta attiva in questo territorio, perché è - a mio parere - una esperienza "d'eccellenza". Attraverso il lavoro di rete, la definizione comune degli obiettivi e delle strategie necessarie la società civile è in grado di confrontarsi, proporre, essere attiva, coprogettare con il governo locale e l'amministrazione penitenziaria programmi e azioni concrete rispetto alla vita e ai diritti dei detenuti al di là delle mura.

Credo allora che su questo punto, nella proposta locale, ci possa e ci debba essere un riferimento, in cui è sia meglio definito il ruolo del Garante là dove va ad integrarsi con questo organismo consultivo che nel corso degli ultimi 10 anni ha dato, con alti e bassi, in ogni caso grandi frutti. Credo che quest'integrazione sia possibile perché nell'articolato del Garante si legge: "Promuovere iniziative volte ad affermare per le persone private delle libertà personali il pieno esercizio dei diritti o migliorarne le condizioni"; e tutto ciò ha senso nella misura in cui l'attività del Garante è all'interno di un progetto più complessivo che sappia andare a coinvolgere, a volte smuovere, quelle che sono le forze sociali, economiche e civili della città e del territorio.

Penso che questo passaggio rafforzi il ruolo del Garante rispecchiando la tipicità di un territorio. La mia esperienza inizia sul finire degli anni '80 quando, insieme con altri sindacalisti, poche anime e con scarsissimi mezzi, decidemmo di proporre alla città e al mondo del lavoro una riflessione sul "Pianeta dei diritti negati" attraverso un progetto operativo: "Portare dentro al carcere un giornale, "Le Voci di Dentro", interamente redatto da detenuti e detenute, un mezzo di comunicazione che si ponesse come risposta concreta alla richiesta dei detenuti di rappresentarli al fine di tutelare i loro diritti negati e si confermasse come una possibile finestra aperta di quella realtà di diritti perduti o mai esigiti". Si dimostrava così concretamente la possibilità di trasformare quelle persone da soggetti assistiti a soggetti protagonisti della loro condizione di disagio, rappresentanti dei propri diritti, coinvolti ad esprimersi sulle ragioni, sulle politiche e sulle azioni da condurre per realizzare la loro inclusione sociale.

Trovare possibili risposte a problemi complessi, spesso inesplorati e lasciati senza tutele, toccare a tutto campo la nostra indefinita rappresentatività d'idee sui diritti, superare il groviglio degli interventi assistenziali, contribuire a delineare strategie per combattere l'esclusione sociale: questi erano i nostri obiettivi come risposta alle richieste d'intervento diretto che c'erano pervenute in tempi e modi diversi da parte di detenuti. Quell'esperienza da tempo si è conclusa dietro una nostra valutazione alquanto positiva: l'obiettivo da noi allora prefissato di sedimentare nella città l'esigenza di tenere aperte quelle porte e quel dialogo avviato in quegli anni è stato pienamente raggiunto. Come CGIL oggi siamo attivamente presenti alla Dozza in particolare attraverso uno

sportello di servizio di patronato. Pertanto non posso far altro che essere pienamente d'accordo sul principio del Garante, su un'iniziativa che ha una forte valenza civica, che apporta un valore aggiunto in una città che continua ad esprimere anche attraverso questa proposta una gran capacità di convivenza civile.

Mi pongo però un interrogativo e faccio in qualche modo una richiesta di precisazione. L'interrogativo è: il Garante, come intende entrare in rete, essere attivo senza sovrapporsi, ma interloquire in questa realtà emiliana, in particolare quella bolognese, con quell'ampia società civile rappresentata da organizzazioni del terzo settore e da istituzioni che da molti anni è presente e attiva in carcere e fuori del carcere e lavora con un approccio integrato con le amministrazioni locali e l'Amministrazione penitenziaria? Mi riferisco a quella società civile che compone l'organismo consultivo del Comune di Bologna, composto di 36 realtà, avviato dalla precedente amministrazione comunale nel 1999 denominato Comitato Consultivo per l'esecuzione penale adulti e che sotto un certo punto di vista assolve funzioni di garanzia intesa sicuramente in termini diversi da quella garanzia che si prefigge il Garante, come forma di garanzia democratica di partecipazione alla tutela dei diritti della popolazione detenuta.

Questa forma di partecipazione e di rappresentanza indiretta che vede il mondo dell'associazionismo, del volontariato, della cooperazione sociale intorno a un tavolo, consultato come "un'insieme di testimoni" sulla condizione dei detenuti, come una rete sociale portatrice nel mondo esterno dei bisogni dei detenuti, deve essere maggiormente implementata, diffusa e mantenuta attiva in questo territorio, perché è - a mio parere - una esperienza "d'eccellenza".

Attraverso il lavoro di rete, la definizione comune degli obiettivi e delle strategie necessarie la società civile è in grado di confrontarsi, proporre, essere attiva, coprogettare con il governo locale e l'amministrazione penitenziaria programmi e azioni concrete rispetto alla vita e ai diritti dei detenuti al di là delle mura.

Credo allora che su questo punto, nella proposta locale, ci possa e ci debba essere un riferimento, in cui è sia meglio definito il ruolo del Garante là dove va ad integrarsi con questo organismo consultivo che nel corso degli ultimi 10 anni ha dato, con alti e bassi, in ogni caso grandi frutti.

Credo che quest'integrazione sia possibile perché nell'articolato del Garante si legge: "Promuovere iniziative volte ad affermare per le persone private delle libertà personali il pieno esercizio dei diritti o migliorarne le condizioni"; e tutto ciò ha senso nella misura in cui l'attività del Garante è all'interno di un progetto più complessivo che sappia andare a coinvolgere, a volte smuovere, quelle che sono le forze sociali, economiche e civili della città e del territorio. Penso che questo passaggio rafforzi il ruolo del Garante rispecchiando la tipicità di un territorio.

OLTRE L'EGEMONIA SECURITARIA

di Vincenzo Scalia, Coordinatore Associazione Antigone Emilia-Romagna

Negli ultimi tempi non si sente più parlare di carcere, in Italia e nella nostra città. Un paio di anni fa, nel clima del Giubileo, si cominciò a parlare di un'amnistia, poi di un indulto, poi ancora di un indultino. Questi provvedimenti erano auspicati da un ampio arco di forze: alcuni intravedevano la possibilità che, a partire da un provvedimento deflattivo di questo tipo, si riaprisse la questione carceraria nelle sue più diverse sfaccettature: le condizioni di vita dei detenuti, il rapporto tra detenzione e marginalità sociale, la questione dell'immigrazione. Altri, mossi da uno spirito umanitario o preoccupati della funzionalità dei nostri istituti di pena, auspicavano che decisioni di questo tipo venissero prese quanto meno per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri italiane, ancora oggi di un'attualità quasi allarmante.

Attualmente le patrie galere ospitano un numero di detenuti superiore di quasi un terzo alla capienza tollerabile. Se consideriamo che dei 58.000 detenuti rinchiusi nelle carceri italiane ben 25.000 sono in attesa di giudizio, capiamo come la situazione sia critica sotto il profilo delle garanzie, in questo caso di un diritto come la presunzione di innocenza, che rappresenta uno dei capisaldi della moderna concezione dei diritti fondamentali. Alla fine, grazie anche alle pressioni del papa e del Presidente della Repubblica, è prevalso il cosiddetto “indultino”, una sorta di compromesso al ribasso, che media tra la necessità di dare una risposta alle urgenze carcerarie e l’esigenza delle forze politiche di entrambi gli schieramenti di conservare una credibilità da “legge e ordine” spendibile sul mercato elettorale.

Il risultato è stato quello di un provvedimento pressoché inutile, che tradisce le promesse iniziali. Innanzitutto, perché i detenuti preferiscono richiedere una misura come l’affidamento, che non prevede il controllo di polizia, piuttosto che rimanere in un regime di libertà condizionata per tre anni. In secondo luogo, pone la condizione del possesso di una residenza da parte del richiedente, tagliando fuori dal novero dei possibili fruitori figure marginali come gli immigrati clandestini. Non è casuale che alcuni studiosi lo abbiano ribattezzato “insultino”. Ci preme però ritornare al tema dell’egemonia securitaria all’interno della società e delle forze politiche italiane, allo scopo di inquadrare meglio il problema della marginalità in cui la questione carceraria è stata confinata.

In particolare la svolta securitaria dell’Ulivo è cominciata alla metà degli anni Novanta, per culminare più tardi nel varo di provvedimenti ulteriormente limitativi delle libertà fondamentali, come il famoso “pacchetto sicurezza” e l’introduzione sperimentale del braccialetto elettronico, provvedimenti varati in seguito ad episodi di criminalità che avevano coinvolto alcuni detenuti che usufruivano delle misure della Legge Gozzini. Il dato che solo lo 0,5% dei detenuti che usufruiscono della Legge Gozzini approfittino di questi benefici per riprendere il filo interrotto delle loro attività illegali venne ignorato dai più, a testimoniare l’allontanamento della politica dai problemi reali in favore delle iniziative propagandistiche e spettacolari, che se da un lato soddisfano il bisogno dell’opinione pubblica di sentirsi rassicurata, dall’altro lato perdono di vista la portata reale dei problemi.

Il cambiamento di governo delineatosi dopo le ultime elezioni politiche ha ulteriormente contribuito a fare cadere nel dimenticatoio le questioni relative alle garanzie nel sistema penale. Il paradigma della tolleranza zero ha finito per affermarsi definitivamente come approccio che orienta le scelte politiche in campo giudiziario e penale. Affermatasi a New York durante la sindacatura di Rudolph Giuliani, la tolleranza zero non fa distinzioni tra devianza e delinquenza. Non sono soltanto i comportamenti di una qualche rilevanza penale a dovere essere perseguiti dalla legge, ma anche ogni manifestazione o espressione di condotte poco conformiste. I barboni, gli artisti di strada, i ragazzi che si riuniscono nelle piazze senza giustificato motivo, costituiscono un pericolo per l’ordine sociale, che va disinnescato attraverso l’uso delle cosiddette “maniere forti”, cioè la reclusione. Questa impostazione fa in modo che i termini “diritti” e “garanzie” vengano messi al bando o diventino uno spreco inutile di fiato.

In primo luogo perché estende a dismisura la sfera della penalità, ponendosi come una limitazione dei diritti fondamentali. Le libertà di riunione e di espressione, per esempio, vengono fortemente messe in discussione. In secondo luogo perché è diretta soprattutto a certi strati sociali della popolazione, che finiscono per essere l’oggetto dell’azione repressiva delle forze dell’ordine: migranti, vagabondi, tossicodipendenti, giovani “alternativi”. Vediamo allora quanto sia sensato richiamarsi, alla politica in quanto ogni tipo di scelta relativa alla sfera carcerario-penale è inevitabilmente ispirata da criteri che soggiacciono sia a diversi modi di concepire la società che a diversi modi di implementazione di queste stesse idee. Lo dimostra l’intreccio che oggi sussiste tra la questione penale e quella dell’immigrazione.

Gli immigrati rappresentano meno del 2% della popolazione totale di questo paese, ma costituiscono oltre il 27% della popolazione carceraria totale. Il 75% di loro è in attesa di giudizio, cinque volte in più rispetto agli italiani. Questa situazione il più delle volte è dovuta all'ignoranza delle leggi italiane da parte dei migranti, ma anche al tipo di difesa di cui usufruiscono. Il rapporto col loro legale, di solito di ufficio, si esaurisce al di qua dei cancelli degli istituti di pena. A irrobustire il nesso tra immigrazione e criminalità interviene negli ultimi tempi anche la questione dei Centri di Permanenza Temporanea, da alcuni definiti come i nuovi lager, e di cui ci limitiamo a sottolineare quanto meno l'incostituzionalità, visto che il reato di immigrazione clandestina è ancora un reato amministrativo. Tuttavia, alcuni recenti episodi di cronaca, non possono che preoccuparci, specialmente se la magistratura dovesse confermare l'ipotesi di somministrazione coatta di sedativi.

Se è vero che alcuni cittadini extracomunitari si rendono autori di violazioni della legge, dall'altro lato non viene esplorato mai a fondo il nesso che sussiste tra la criminalità straniera, che di solito è una microcriminalità, e la marginalità sociale in cui si trova relegato questo nuovo strato della popolazione italiana. Inoltre bisognerebbe riflettere più attentamente sugli effetti della criminalizzazione dei migranti portata avanti in questi anni da diversi settori dell'opinione pubblica e fatta propria da forze politiche di diverso colore alla ricerca di legittimazione, che ha ispirato delle legislazioni fortemente restrittive nei confronti degli stranieri, rendendo l'integrazione più difficile e alimentando ulteriormente quella condizione di marginalità da cui è facile scivolare all'interno dei circuiti dediti alle pratiche illegali.

Spostandoci all'interno del carcere, il già citato sovraffollamento viene aggravato dalle condizioni di salute. Un quarto dei detenuti risulta essere infatti tossicodipendente. La questione del sovraffollamento non può essere però imputabile alle carceri in sé, ma anche alle scelte che vengono compiute a monte nella sfera giudiziaria. Si susseguono ininterrotte, trasmettendoci un senso di impotenza, le notizie della morte in carcere di detenuti afflitti da gravi problemi di salute e a cui vengono negati fino all'ultimo gli arresti domiciliari.

Un caso emblematico si è verificato a Napoli recentemente. Giuseppe Stajano era un detenuto con gravi problemi di salute: paralitico, privo di una mano, con gravi problemi cardiaci, chiedeva da anni la possibilità di scontare la pena agli arresti domiciliari, ricevendo puntualmente una risposta negativa ad un'istanza che avrebbe meritato di essere accolta quantomeno per ragioni umanitarie. Nell'attesa della decisione del giudice, Stajano è deceduto in carcere. Ci chiediamo, se è una scelta di tipo retribuzionista ad ispirare questa decisione, quale supplizio si voglia infliggere ad un uomo le cui condizioni di vita sono disperate. Se invece c'è dietro una filosofia di tipo correzionalista, dove siano i margini della rieducazione.

A questo proposito non possiamo non discutere del problema della risocializzazione. Che negli ultimi anni il carcere sia diventato un contenitore di diversi tipi di marginalità questo è un dato ormai assodato e, cosa più grave, accettato da più parti. Le risorse per favorire l'applicazione delle misure alternative sono sempre più ridotte, e delegate alla buona volontà del cosiddetto terzo settore, che però può fare ben poco se non è supportato da una volontà politica che scelga di muoversi in una direzione che vada nel senso dell'implementazione delle garanzie nel sistema penale e del recupero sociale in materia di giustizia.

Le scelte politiche più recenti sembrano muoversi in misura ulteriore nel senso della tolleranza zero, rischiando di aumentare ulteriormente l'area dell'esecuzione penale, che in Italia attualmente comprende oltre 90.000 persone, se sommiamo ai detenuti anche i soggetti sottoposti a misure di esecuzione all'esterno. Al sovraffollamento sembra si voglia fare fronte con la costruzione di nuove carceri. Si parla di risolvere i problemi della tossicodipendenza costruendo delle carceri apposite per questa categoria di persone. L'immigrazione viene vista sempre più come un problema di ordine

pubblico. Noi siamo convinti che non sono queste le risposte adatte ad affrontare questioni così complesse.

Ci muove la convinzione che una società con pochi detenuti, ai quali venga garantito l'esercizio dei diritti fondamentali e la possibilità di un reinserimento nella vita di tutti i giorni sia una società che ha un'alta considerazione di se stessa e scommette sul suo futuro. Al momento attuale, la strada appare parecchio impervia. Tuttavia ci sembra cominci a soffiare aria nuova in questa direzione. Il Comune di Bologna ha approvato l'istituzione della figura del Garante delle persone private della libertà civile, raccogliendo una proposta che a livello nazionale ha preso le mosse dall'Associazione Antigone e che ha raggruppato attorno a sé i consensi di altri soggetti impegnati nel versante dei diritti nel sistema penale.

Dopo Roma, la nostra città, grazie anche agli sforzi di alcuni consiglieri comunali, primo fra tutti Sergio Lo Giudice, è la seconda città italiana ad avere istituito questa figura. Attraverso il Garante sarà possibile stabilire un ponte tra la società ed il carcere, conoscere le situazioni di disagio, di marginalità di sofferenza. Ma questo non è tutto, dal momento che la fase conoscitiva, nelle nostre intenzioni, presuppone l'avvio di proposte concrete, che rendano l'implementazione dei diritti dei detenuti molto di più che un proclama privo di significato. I fili tra il carcere e la società si riannodano nella misura in cui questa sceglie con consapevolezza e motivazione di reintegrare i detenuti tra le sue pieghe. Ovviamente, una collaborazione più fattiva tra le realtà attive in questo settore (e il coinvolgimento di altre) non può che agevolare il compito del garante.

In una canzone di Bob Dylan si dice: "Tante strade/tante cose in gioco/tanti vicoli ciechi.../A volte mi chiedo/di cosa avremo bisogno/per trovare la dignità". La risposta è difficile da dare, ma vale la pena intraprendere lo sforzo necessario per fornirla. Forse la figura del Garante delle persone private dalla libertà rappresenta il primo passo in questa direzione.

LE MANI CHE CINGONO L'EQUATORE PER UN MODELLO RESTITUTIVO DELLA PENALITÀ

di Massimo Pavarini, Docente di Diritto penitenziario, Università degli Studi di Bologna

La filosofia della penalità moderna si è fondata su una "economia della parsimonia". Un esercizio del castigo vincolato a criteri tanto di autolimitazione sistemica (quelli garantistici della "pena minima") che di limitazione extrasistemica (quelli finalistici della "pena utile"). Come dire che anche la sofferenza legale moderna doveva sottostare alla logica del risparmio e dell'investimento.

E in ciò forse si coglie l'elemento più radicale di contrapposizione con la pena premoderna, quella - come ci insegna Foucault - segnata appunto dalle virtù diseconomiche della magnificenza, dell'ostentazione e della dissipazione. Possiamo interrogarci se la penalità nella postmodernità - nonostante l'enfasi posta sui valori della razionalità burocratica, dell'efficienza e del calcolo - finisca per dovere fare affidamento ad una "economia dell'eccesso" dei castighi, insomma ad una penalità squisitamente espressiva.

L'ipotesi è suggestiva e su essa merita riflettere. In effetti quanto oggi sembra potersi cogliere come elemento nuovo è la perdita progressiva di peso delle élite intellettuali a favore di quelle politiche sulla cultura della penalità. E nei sistemi democratici, forse per la prima volta, la penalità diventa oggetto significativo (in alcuni casi persino il principale) dello scambio politico tra elettori ed eletti, tra opinione pubblica e sistema della politica. E in ciò forse è possibile cogliere un profilo di democratizzazione della politica criminale, sia pure nel senso nuovo offerto dalla "democrazia d'opinione".

Oggi alcuni suggeriscono un approccio convincente al fenomeno dell'inflazione della penalità - sia in astratto che in concreto - come segno della crisi della democrazia rappresentativa e dell'emergere prepotente di una democrazia d'opinione. Nella democrazia d'opinione ad essere esaltata è la percezione emozionale del soggetto ridotto alle sue emozioni più elementari: paura e rancore. E il nuovo discorso politico tende sempre più ad articolarsi su queste emozioni, di cui singolarmente il sistema di giustizia penale è in grado di dare coerente espressione, nella funzione di produzione simbolica di senso attraverso il processo d'imputazione di responsabilità.

Non è tanto la crisi della politica tout-court che determina l'effetto dell'espandersi del penale come risposta alla domanda sociale di penalità; al contrario: si tratta di una riqualificazione della politica, della volontà di instaurare contropoteri là dove prima non ve ne erano, di ritrovare la sovranità là dove essa era stata concessa, ovvero espropriata, ai/dai sistemi burocratici di rappresentanza. Come dire che la costruzione sociale che produce l'espansione della domanda di risorsa penale è solo il sintomo più vistoso di una trasformazione e crescita della democrazia oltre la funzione della rappresentanza fornita dallo stato di diritto.

Ma ciò su cui non si è sufficientemente riflettuto sono le precondizioni materiali che hanno reso possibile questo processo di emergenza di una domanda di penalità "così come la vuole l'opinione pubblica", a cui in qualche modo il sistema della politica è oggi costretto a dare una qualche risposta. È possibile che risponda a verità che i cittadini delle democrazie occidentali debbano confrontarsi con una esperienza nuova - soprattutto se consideriamo i livelli di sicurezza dalla criminalità nella seconda parte del XX secolo - che si può ritenere strutturale ai nuovi processi di globalizzazione: il rischio da criminalità si sta diffondendo (nel senso di "spalmando") ed espone oramai la maggioranza dei cittadini e reiteratamente all'esperienza vittimologica. Le nostre società sono e sempre più saranno high crime societies, ove il rischio criminale per attentati alla proprietà non sarà più ristretto a pochi - in buona sostanza, come nel passato, ai membri della upper class - ma esteso alla maggioranza dei consociati.

Le politiche di "legge ed ordine" e di zero tolerance si inscrivono pertanto all'interno di un orizzonte miope di riproposizione di vecchie ricette a nuovi problemi. In assenza di una cultura adeguata per una società ad elevato rischio criminale si finisce per rispondere ai diffusi rischi criminali con lo strumento della penalità diffusa. Ma la scorciatoia repressiva presto si mostra illusoria: per quanto si possano elevare i tassi di carcerizzazione e penalità essi si mostreranno sempre inadeguati e per difetto a quelli della criminalità di massa. Da qui il rischio che la penalità sfugga progressivamente ad ogni finalismo utilitarista e ad ogni criterio razionale, per celebrarsi unicamente in una dimensione espressiva. E diventare pertanto smodata. Un eccesso di penalità, in un primo momento, a fronte di un eccesso di criminalità; una penalità simbolica (come la pena di morte, ovvero pene detentive draconiane in carceri di massima sicurezza) - in una seconda fase - di fronte all'amara constatazione che più penalità non produce più sicurezza dalla criminalità.

La crisi della pena moderna è in primo luogo misurabile nel suo grado di inflazione, esattamente come la moneta. Le stime ufficiali calcolano che agli inizi del nuovo millennio coloro che si trovavano sul pianeta Terra penalmente privati della libertà (con esclusione quindi delle diverse forme di detenzione per ragioni politiche e/o belliche) erano di poco superiori agli otto milioni e settecentomila. Stima deficiente per difetto. Alcuni Stati non forniscono statistiche aggiornate a questo proposito: di questi, possiamo per alcuni fondarci solo su informazioni vecchie di più di dieci anni; per altri è prudente sospettare che le informazioni siano "politicamente" edulcorate. Per altri ancora è buio completo, in quanto i governi non forniscono alcun dato. Ma non solo: la maggior parte degli Stati offre informazioni statistiche solo per quanto concerne la popolazione penale adulta, ovvero omette di indicare i tassi di internamento in istituzioni psichiatriche giudiziarie.

Altri poi non prendono in considerazione alcune forme di detenzione “amministrativa” che in altri contesti normativi sono invece disciplinate penalmente. Forse pensare a dieci/undici milioni di carcerati ci avvicina, ma temo ancora per difetto, alla realtà. Ma questo dato - per quanto impressionante - ha un significato apprezzabile solo a livello di contabilità statistica, in quanto registra i presenti nelle istituzioni penali normalmente a fine anno o comunque a giorno definito. Mediamente gli entrati ogni anno dallo stato di libertà in una istituzione di detenzione penale sono molto più numerosi, mediamente più del doppio. Si può azzardare, ancora per difetto: ogni anno nel mondo, più di 20 milioni di persone conoscono una esperienza detentiva.

Bene: se 20 milioni di uomini si danno la mano, creano una fila tanto lunga che sulla linea dell'Equatore possono abbracciare il mondo. Se a questa fila si aggiungono anche coloro che sono penalmente limitati nella libertà, essa potrebbe abbracciare più volte la Terra. Un gigantesco girotondo, una sorta di “giromondo penitenziario” composto da una colonna umana che solo per sfilare di fronte ad un paziente quanto insonne spettatore impiegherebbe più di due anni.

Eppure a ben intendere, questo dato finisce per offrire una sbiadita - e ahimè ottimistica! - immagine della penalità nel mondo: esso ci indica solo il presumibile tasso di penalità “secondo la legge penale”. Ma noi sappiamo che coloro che soffrono di una qualche pena “legale” sono solo la punta dell'iceberg della penalità tout-court, della sofferenza volontariamente ed intenzionalmente inflitta dalla autorità: molte più persone - prevalentemente nei paesi in via di sviluppo o dittatoriali, ma non solo - soffrono quotidianamente di “pene di fatto”. La penalità illegale è forse ovunque molto più produttiva di quella legale.

Il presente storico sembrerebbe quindi alieno definitivamente da ogni idea di integrazione sociale dei condannati. E di conseguenza con ogni ipotesi correzionalistica. Per altro le modalità oggi dominanti nella società del libero mercato non consentono neppure di pensare all'inserimento lavorativo come ad una condizione apprezzabile da un punto di vista di produzione dell'ordine sociale. Il nuovo status di prestatore di lavoro che si sta oggi affermando non evoca oggi l'immagine sociale tranquillizzante di chi, in quanto economicamente, politicamente e socialmente incluso, non sarà più o sarà sempre meno un trouble-maker.

Eppure, e proprio su questo punto decisivo, quando sembra che la partita sia definitivamente persa, di nuovo l'economia politica della pena lascia intravedere una nuova ipotesi di ripresa del discorso sulla penalità con finalità di integrazione sociale. Mi sembra, infatti, che non sarà alla fin fine possibile confrontarsi con le nuove moltitudini eccedenti - penso, in primis, alle masse crescenti di immigrati - perseguendo la sola strategia della esclusione; e nei confronti delle nuove masse crescenti di illegali - ancora, in primis, gli immigrati criminalizzati - attraverso politiche di sola neutralizzazione selettiva.

Insomma, mi sembra di scorgere qualche cosa che ha a che vedere con il senso di una vecchia storia, con quella cioè delle moltitudini eccedenti all'origine del processo di accumulazione capitalistica. Alla politica sanguinaria di distruzione, in una logica maltussiana, della popolazione eccedente, fece seguito quella elisabettiana della seconda metà del XVI secolo, fondata appunto sul disciplinamento coatto alla disciplina della subordinazione attraverso il grande internamento nelle workhouses. Certo la storia ben difficilmente si ripete, e quando succede la tragedia si tramuta in farsa. Non scorgo quindi all'orizzonte una riedizione di un lontano passato. Piuttosto la possibilità che le necessità di governo del disordine si pieghino alla logica di un nuovo disciplinamento delle moltitudini. Ed è possibile che in questa diversa logica, la topica della pedagogia penitenziaria possa conoscere una “nuova” stagione. Appunto una “nuova” stagione, con caratteri di assoluta originalità rispetto al passato.

Mi muovo a livello di ipotesi. In estrema sintesi la modernità ci ha offerto due sole ipotesi compiute di legittimazione della penalità. Una prima di tipo contrattuale - appunto all'origine,

nell'Illuminismo, in cui tutto si voleva fosse fatto per contratto - in cui la reazione punitiva doveva limitarsi a quella "giusta" della proporzione alla gravità del delitto; ed una seconda di natura utilitaristica, secondo la quale la pena doveva essere quella più "utile" socialmente e pertanto doveva perseguire scopi di prevenzione.

Modelli "ideali", appunto ed ambedue oggi definitivamente superati, perché la pena oggi non si giustifica perché giusta nel retribuire, o perché utile, nel risocializzare. Oggi, la postmodernità ci mette di fronte ad un diverso modello giustificativo della penalità: quello riparatorio/restitutivo. Una ricca provincia nei cui confronti il sistema penale palesa oggi forti interessi di colonizzazione è quella approssimativamente ricomprensibile all'interno dei confini del "modello riparativo di giustizia". Delle diverse letture che la dottrina offre del "perché" dell'emergere, del restorative paradigm nei sistemi di controllo sociale (anche penale) in alternativa e/o competizione con quelli retributivo e rieducativo, una più di ogni altra mi seduce: il modello riparativo-mediatorio "rizomaticamente" si sviluppa - per effetto di una connaturata tendenza entropica dei sistemi di produzione di ordine, come appunto quelli di controllo sociale penale - oltre i confini dell'ordine stesso. Esso quindi germoglia confusamente ed imprevedibilmente in territori sociali progressivamente abbandonati dai sistemi formali di produzione di ordine.

Intere periferie vengono lasciate di fatto sguarnite di ogni presidio effettivo offerto dalla legalità: il limite oltre il quale hic sunt leones ritaglia a macchia di leopardo spazi sociali disomogenei e diversi ove l'ordine legale non si produce più. E in questi spazi "spontaneamente" germoglia o può germogliare un diverso ordine. Un'altra delle grandi promesse della modernità non mantenute: la funzione disciplinare "avocata" dal sociale e monopolisticamente assunta entro i confini della legalità dal sistema di giustizia penale, si mostra sempre più incapace di "governare", cioè di produrre ordine.

Due distinti processi favoriscono con effetti sinergici la dissoluzione del sistema di giustizia penale stesso: da un lato, la crescita elefantica del dominio del penale in ragione della crescita delle funzioni disciplinari proprie dello Stato sociale; dall'altro lato, la crisi dei sistemi di socializzazione primaria e quindi di riflesso la produzione crescente di una domanda di disciplina formale.

Il dominio del sistema di controllo sociale penale è insomma troppo vasto per potere essere mantenuto, e pertanto metaforicamente sembra dovere esso pure rispondere alla seconda legge della termodinamica. Ciò che si produce al di fuori di esso, e a volte anche contro di esso - negli spazi del crescente disordine selvaggio - richiama alla mente veri e propri processi di rifeudalizzazione dei rapporti sociali. Conflitti e violenze intrafamiliari e nei rapporti di vicinato, degrado sociale, vandalismi, micro-criminalità nelle periferie metropolitane, intolleranze razziali producono sofferenze da vittimizzazione diffusa che si traducono in domande altrettanto diffuse di riaffermazione normativa, esse stesse poi inevase.

In questo contesto politico di dissoluzione, è quindi possibile assistere all'emergere di dinamiche sociali che si pongono come obiettivo quello di responsabilizzare la società civile, di re-staurare capacità e virtù di autoregolamentazione dei conflitti che beneficiano di un ampio capitale di "simpatia sociale".

La messa in scena pubblica della "mediazione" si colloca così in questo scenario di ampia adesione consensuale alla "presa in carico" "informale" delle situazioni problematiche di fatto abbandonate dai sistemi formali di controllo. La sua più genuina espressione si realizza pertanto nell'adesione ad un modello di mediazione "autonomo-comunitario-deprofessionalizzato".

La sua crescita "spontanea" e "disordinata", investe segmenti diversi e disomogenei di presa in carico delle problematiche, attraversando i confini formali dell'ordine legale "tradizionale": civile, amministrativo, penale. La retorica giustificativa del suo imporsi è socialmente accattivante:

informale, dolce, intelligibile, semplice, mite, di prossimità... sono termini di un lessico costruito sul genere “femminile” contro quello “maschile” di una giustizia formale, dura lex, incomprensibile, complessa, distante.

NUOVE PROBLEMATICHE DEL DIRITTO PENALE

di Stefano Canestrari, Docente di Diritto penale, Università degli Studi di Bologna

Le tematiche che costituiscono l'oggetto del Forum sono molteplici e coinvolgono diversi approcci disciplinari: criminologico, sociologico, costituzionalistico e penalistico. Per ragioni di spazio intendo svolgere soltanto brevi riflessioni su alcuni aspetti del diritto penale contemporaneo. Nella storia della moderna scienza criminale ricorre di frequente la parola “crisi”. A mio avviso, questo rilievo non deve sorprendere perché l'evoluzione del diritto penale rappresenta il prodotto di un continuo stato di “tensione” tra prevenzione e garanzia; è il risultato di un equilibrio perennemente instabile tra l'istanza di difesa sociale ed il rispetto del diritto individuale.

Ma, nei tempi attuali, si sono aggiunti nuovi fattori di disorientamento. In particolare, il penalista italiano vive una stagione di difficile interpretazione: da un lato, prevale un certo disincanto in ordine alla forza dell'approccio costituzionalistico al diritto penale; dall'altro, le risorse del dibattito politico non rendono agevole investire su un disegno di riforma razionale del sistema penale.

Di fronte ad uno scenario così preoccupante, è opportuno soffermarsi a riflettere - in questa sede “non accademica” - sulle conquiste della scienza penalistica negli ultimi decenni. Occorre, soprattutto, essere pienamente consapevoli dell'importanza del consenso raggiunto riguardo all'idea-guida dello strumento penale come extrema ratio.

Il percorso che conduce ad un'effettiva valorizzazione di questo criterio - del dettame della sussidiarietà - non può essere tracciato in poche righe. Qui mi preme osservare che tale opera presuppone un consolidamento dei risultati raggiunti sul piano dei principi e su quello delle categorie che delineano il volto del moderno diritto penale. Per ciò che riguarda il primo aspetto, è necessario salvaguardare ed estendere l'applicazione dei principi costituzionali in materia penale, siano essi di natura formale (legalità, riserva di legge etc.) o di natura sostanziale (offensività, colpevolezza etc.). In relazione alle categorie si deve optare per una ricostruzione tassativa in grado di riflettere la preesistente dimensione empirica che caratterizza alcune nozioni fondamentali della parte generale del diritto penale (ad es., imputabilità, dolo etc.).

Nell'ambito dei due livelli appena descritti, si coglie invece una tendenza di segno opposto, che va contrastata con energia. In estrema sintesi, mi limito a proporre due esempi particolarmente significativi e “in presa diretta” con il dibattito parlamentare.

Sul piano dei principi, si pensi alla problematica - invero assai complessa - della procreazione medicalmente assistita. L'invocazione dei più moderni canoni di politica criminale non sembra efficace nei confronti del perdurante appello ad una copiosa previsione di disposizioni incriminatrici. Viceversa, nella disciplina delle nuove tecnologie riproduttive (in vivo/in vitro; omologhe/eterologhe) si dovrebbe optare per una “tendenziale” rinuncia al diritto penale, in quanto la naturalità della procreazione non trova riscontro nella scala dei beni di rilevanza costituzionale. Ciò significa che il diritto penale di uno stato laico e secolarizzato, in assenza di valori meritevoli di protezione penale, deve rispettare le decisioni e le diverse opzioni procreative dei soggetti coinvolti nelle procedure di fecondazione assistita.

Il Testo unificato delle proposte di legge in materia di procreazione medicalmente assistita, giunto alla Camera dei Deputati per la discussione generale nel marzo 2002, si muove nella direzione opposta da quella appena indicata. L'introduzione di un divieto assoluto delle tecniche di PMA

eterologa - con il corollario “irrazionale” di incentivare il “turismo procreativo” - assumerebbe, ad esempio, il significato di un’interferenza ingiustificata in scelte la cui valutazione dipende dall’universo delle convinzioni morali e religiose degli aspiranti genitori. Il tentativo del futuro legislatore di predisporre una disciplina penale della fecondazione in vitro - al fine di risolvere il problema degli embrioni soprannumerari - finisce per trascurare le esigenze di tutela della salute della donna, che può essere messa in pericolo dal ripetersi dei prelievi. Insomma, per ciò che riguarda le metodiche di procreazione medicalmente assistita in quanto tali, si può prevedere una “regolamentazione” di tipo punitivo.

Una soluzione “sanzionatoria” dovrebbe, invece, essere adottata soltanto nelle ipotesi in cui vengono in considerazione oggetti di tutela compatibili con il principio di laicità e con quello di offensività. In questi casi appare assolutamente legittima l’introduzione di nuove figure di reato - si fa riferimento alla necessità di sanzionare penalmente lo sfruttamento commerciale od industriale degli embrioni; ovvero la loro produzione per fini diversi dalla procreazione; la scissione embrionaria precoce, la clonazione e l’ectogenesi a fini procreativi, nonché la produzione di ibridi o chimere e gli impianti interspecifici -, nella prospettiva auspicabile che la prassi legislativa si ispiri realmente al dettame della sussidiarietà.

Il secondo esempio che riteniamo emblematico dell’odierna “questione criminale” concerne il diritto penale minorile. Tale ambito costituisce, a mio avviso, un significativo “banco di prova” dei rapporti che legano i principi (in particolare, quello di rieducazione della pena) e le categorie (l’imputabilità nelle diverse classi di età previste dal codice penale).

Nella seduta del 1 marzo 2002 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo di due disegni di legge riguardanti la giustizia minorile civile e penale. Il provvedimento concernente le “Modifiche alla composizione ed alle competenze del Tribunale per i minorenni” ritiene necessario contrastare “il succedersi di episodi di criminalità minorile, anche di notevole allarme sociale” (Relazione illustrativa) accentuando una risposta di tipo punitivo, che prevale su interventi risocializzanti. Le modifiche che esprimono in maniera evidente questa filosofia “retributiva” nei confronti della devianza minorile sono molteplici e destano, a mio avviso, forte preoccupazione. Esaminiamole, sia pure a grandi linee.

Per ciò che riguarda la ricomposizione del collegio giudicante si prevede una riduzione della componente onoraria, vale a dire del ruolo degli esperti “esterni”: cultori di psichiatria, psicologia, pedagogia. Come appare evidente, tale proposta finisce per disconoscere l’importanza del contributo delle scienze psicopedagogiche nella valutazione della maturità del minore ultraquattordicenne autore di un fatto illecito. La mancata valorizzazione della dimensione empirica del concetto di imputabilità del minore rappresenta una pericolosa semplificazione, che non può di certo contribuire alla diminuzione del fenomeno della devianza minorile, come dimostra l’analisi storico-comparata.

Tra le altre proposte - esclusione della possibilità di disporre la sospensione del processo e la messa alla prova per l’autore di reati di particolare gravità; termini di custodia cautelare più severi per chi ha un’età compresa fra i 16 e i 18 anni; etc. - è opportuno soffermarsi sulla modifica del secondo comma dell’art. 24 del D.lg. 28 luglio 1989, n. 272. In breve: si prevede la possibilità che il giudice disponga, quando il soggetto ha compiuto il diciottesimo anno di età, di scontare la pena detentiva negli istituti per adulti. Ovviamente, il rigorismo che ispira la filosofia della riforma rischia di vanificare il programma trattamentale, ampliando i “tipi d’autore” destinati all’esecuzione carceraria.

Di fronte ad un quadro così allarmante occorre sforzarsi di delineare i compiti della scienza penalistica, che non può limitarsi ad invocare la rigorosa applicazione dei principi costituzionali. Il criterio del diritto penale come ultima ratio deve essere oggetto di verifiche e sorretto da nuove

consapevolezze: gli esempi che abbiamo prescelto dimostrano in maniera evidente le attuali difficoltà di neutralizzare le irrazionalità della politica criminale.

A questo punto, non è possibile analizzare le proposte e i diversi percorsi di riforma che si possono intraprendere per affrontare la crisi “postmoderna” del diritto penale. Le dimensioni dell’intervento rendono preferibile riflettere esclusivamente su un profilo, che ritengo comunque di fondamentale importanza. Vale a dire: il ruolo che deve svolgere lo studioso contemporaneo di diritto penale, allo scopo di non affidare la questione criminale ad istanze meramente “simboliche” - mediatiche ed elettorali - prive di un controllo razionale.

Si tratta, a mio avviso, di compiere sforzi nuovi e consistenti al fine di superare il tradizionale isolamento del cultore di diritto penale. In tale prospettiva, non ritengo più sufficiente un modello “integrato” di scienza penalistica in grado di verificare le elaborazioni teoriche nella realtà processuale e di recepire le istanze critiche della criminologia.

Nella società postindustriale “del rischio” occorre progettare qualcosa di più e di diverso: si deve costruire un modello “aperto e condiviso” di scienza penalistica, che chiede l’ausilio e reclama l’assunzione di responsabilità anche di studiosi di altre discipline. In modo necessariamente schematico, segnalo che l’“apertura” e la “condivisione” devono avvenire in quattro direzioni, per recuperare alle discipline penalistiche il carattere di scienze umani e sociali, anziché di strutture concettuali meramente formali.

Il penalista deve collaborare con i cultori degli altri rami dell’ordinamento giuridico. In particolare, il richiamo ad un uso parsimonioso della pena richiede un’intensa cooperazione con gli studiosi del diritto amministrativo e del diritto civile, per individuare soluzioni sanzionatorie efficaci ed alternative a quella criminale. Di frequente prese di posizione ideologiche a favore dell’assoluta liceizzazione di condotte pericolose - nei confronti di beni giuridici meritevoli di tutela - “preparano il terreno” ad (“inevitabili”) risposte incentrate sulla repressione penale.

Riprendiamo il caso della procreazione medicalmente assistita. Se lo studioso di diritto civile o di diritto amministrativo non si occupa del profilo sanzionatorio - che si estende dalle sanzioni disciplinari a quelle non detentive extrapenali - si configura una situazione di totale liberalizzazione dell’accesso alle tecnologie riproduttive (ad esempio, l’assenza di limiti alla donna single, in età avanzata, alle forme di fecondazione post mortem, etc.). Un simile atteggiamento “astensionistico” prelude, di regola, all’impiego delle “armi pesanti” e, paradossalmente, meno costose: quelle penali (assai poco “intelligenti”). Insomma, soltanto un confronto serrato con le altre discipline giuridiche consente di progettare - insieme - un modello integrato e più ampio di tutela, un diritto “sanzionatorio” allargato, dove si può ridurre in modo significativo lo spazio dello strumento penale.

È necessario che il penalista ancori la ricostruzione delle categorie del reato e della pena su solide basi verificabili sul piano empirico-criminologico. Il secondo “abito” che il cultore delle discipline penalistiche deve indossare è quello di attento ed instancabile osservatore dei contributi delle scienze umane, sociali e statistiche (dalla psicologia alla medicina; dalla sociologia giuridica all’epidemiologia; dalla scienza della valutazione del rischio all’economia politica).

Il sapere empirico dovrebbe sorreggere sempre le proposte di riforma elaborate dallo studioso di diritto penale. A ben vedere, proprio il superamento della tradizionale ostilità delle scienze criminali alle verifiche empiriche può costituire un passaggio decisivo per il perseguimento dell’obiettivo prioritario: e cioè l’affermazione del carattere rigorosamente sussidiario dell’utilizzo delle pene detentive.

La terza “giacca” dell’abbigliamento del penalista contemporaneo deve essere utilizzata per le “trasferte”. Qualsiasi progetto di riforma deve essere preceduto non soltanto da una profonda conoscenza della storia delle scienze criminali, ma anche da un metodo comparatistico che miri a comprendere come operino davvero gli altri sistemi penali in action.

Infine, il penalista contemporaneo deve attrezzarsi ad esaminare i concetti che caratterizzano la trasformazione “postmoderna” del diritto penale. A questo proposito, ritengo di particolare interesse la nozione di “dignità della persona umana”, per il significato che essa riveste all’interno di tutte le discipline penalistiche (diritto penale; diritto processuale penale; diritto penitenziario; criminologia; medicina legale, etc.).

Il carattere astratto di tale nozione impone al penalista di segnalare i rischi di una tendenza alla “idealizzazione” degli oggetti di tutela penale (ad esempio: si devono incriminare tutte le tipologie di maternità surrogata - anche se la prestazione è gratuita e ispirata a ragioni di solidarietà - per salvaguardare la dignità della donna). Al contempo, però, le nuove forme di aggressione alla persona - dalle manipolazioni genetiche, alle varie forme di schiavitù nei confronti di donne, minori, stranieri - invocano una precisazione del contenuto di questa espressione.

Lo sforzo di conferire un’identità “storico-sociale” al valore della dignità umana deve avvenire nel rispetto dei principi di tolleranza e di pluralismo, evitando apriorismi ideologici. Il penalista deve affrontare tale opera di definizione, che può essere svolta in modo proficuo soltanto se il carattere di laicità del diritto penale viene affermato nell’ambito di un dialogo costruttivo con i diversi punti di vista etici e religiosi.

In definitiva, un modello “aperto e condiviso” di scienza penalistica pone in evidenza che l’applicazione del criterio dell’extrema ratio non è una questione di esclusiva pertinenza degli studiosi e degli operatori del diritto penale. Si tratta di un principio di civiltà che deve trovare attuazione tramite un incessante lavoro di ricerca, in cui risulta indispensabile il contributo delle diverse discipline culturali e scientifiche coinvolte nell’opera di regolamentazione della società.

DEI DIRITTI E DELLE PENE: ALCUNE RIFLESSIONI

di Andrea Fornasari, Avvocato, Nuovamente

Innanzitutto la cornice: il forum “Dei diritti e delle pene” come una struttura permanente, di riferimento e di discussione-elaborazione, in grado di coinvolgere tutti i soggetti che “mettono le mani” nella faccenda “carcere” ed anche la testa, le idee e le proposte per incidere fattivamente nella drammatica situazione delle carceri. I soggetti, gli operatori, le professioni, le specificità che si occupano del carcere e dei detenuti; ma anche i riferimenti istituzionali, Comune, Regione, Provincia che hanno “competenze” sul settore.

Un forum di confronto permanente che consenta di discutere ed elaborare analisi ed iniziative in grado di diventare progetti “per” i detenuti, senza temere la parzialità o a volte l’evidente insufficienza rispetto alla complessità, anche teorica, anche e soprattutto politica, dei problemi della pena e della reclusione.

Scriveva qualche tempo fa Adriano Sofri, trattando della questione del carcere e della questione giustizia: “Quella separazione per cui il giudice pronuncia il suo verdetto e poi confida ai birri, al braccio secolare, e se ne lava le mani. Io giudice, Tu boia e carceriere. In virtù di questa concezione, che prevede un piano superiore, quello togato della Giustizia, e un sottoscala buio e sordido, quello dell’espiazione, la galera, ha goduto - goduto, non è la parola - di una oscura e un po’ ripugnante autonomia: come il luogo nel quale fosse vietato guardare, ma dal quale, anche, pubblico e istituzioni, Giustizia compresa, preferissero distogliere lo sguardo. Il luogo del lavoro sporco”. Il

Forum non distoglie gli occhi dal lavoro sporco, anzi vuole, in questo senso, sporcarsi ed affrontare le questioni; o almeno alcune, senza pretesa di creare priorità e gerarchie. Si colgono nel dibattito sulla giustizia (ormai un tormentone) alcune dissonanze e contraddizioni: si invoca da più parti la legittima richiesta che gli impuniti vengano puniti, e che la sicurezza deve essere garantita.

Non sento però, dalle stesse manifestazioni, la richiesta chiara e forte che gli innocenti abbiano riconosciuta la loro innocenza ed anche, quel che qui più interessa, che chi invece viene punito non deve essere distrutto, nel corpo e nella testa.

Questa è la voce che deve uscire dal Forum, per superare l'afasia che su tali questioni impera, anche nel campo di chi è più attento e sensibile ai diritti della persona. La sinistra infatti non può, non deve, nell'analisi dei problemi che attengono alla giustizia ed al suo esercizio, accentuare, e privilegiare la dimensione repressiva, punitiva, di segregazione ed allontanamento. È vero che le politiche e le opzioni di questo Governo costringono a fare i conti anche con tali aspetti: ma le note vicende giudiziarie non possono determinare in esclusiva gli obiettivi ed i tempi dei programmi della sinistra, né la riflessione di sinistra, liberale e progressista, può essere fagocitata nella reazione automatica - precludendosi ogni progettualità di ampio respiro - alle proposte, anche provocatorie, di questa Legislatura, associandosi nella mera difesa dell'esistente.

Ed allora non rimane che riprendere, a partire dallo specifico terreno dell'esecuzione della pena, i temi della tutela intransigente, senza facili compromessi, delle garanzie individuali; occorre ripensare ad una concezione mite della pena, senza facili scivoloni sulle istanze dure e futilmente repressive che vengono da vari settori della società "fuori"; occorre ripensare alla sanzione penale al di fuori di un'idea vendicativa e meramente concentrazionaria-contenitiva sui corpi di chi subisce la pena, senza strizzate d'occhio a chi invoca, furbescamente ed ipocritamente, più durezza, più rigore e più severità.

Ed allora si cominci col rompere la "separazione" fra la giustizia "alta" e quella di sorveglianza. Si vada nella direzione del rafforzamento del contraddittorio, delle garanzie, il tutto da un punto di vista schiettamente costituzionale che vede la persona detenuta-condannata nel possesso e godimento dei relativi diritti, in concreto. Il regolamento di sorveglianza entrato in vigore - formalmente - da non molto, deve essere effettivamente applicato.

Occorre monitorarne l'efficacia, se applicato; denunciarne i limiti e i casi di non applicazione. È un regolamento che sulla carta prevede l'estensione e la realizzazione concreta di alcuni diritti, quali l'istruzione, la tutela della salute, il lavoro esterno etc. Si prevede un controllo di legittimità nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria che incidono sulla vita reale del carcere.

Ritengo opportuna e necessaria una maggiore efficacia di tali controlli giurisdizionali e che ne vadano ampliati i poteri, accedendo anche in alcuni casi al merito delle scelte. Per esempio, nell'ordinamento penitenziario spagnolo, la sorveglianza ha dei veri poteri di merito, che possono arrivare addirittura ad ordinare la chiusura di un penitenziario qualora all'interno di quel carcere non vengano osservate alcune misure previste dalla legge come garanzia di funzionamento della struttura; tali poteri non sono - oggi - dati alla nostra Magistratura di Sorveglianza. Per fare un po' di luce nel sottoscala buio è necessario ampliare i poteri giurisdizionali, renderli trasparenti per tutti, che possono incidere nella direzione indicata.

Allo stato infatti solo la legalità, costituzionalmente orientata e garantita, può allargare i pertugi del sottoscala. Va dato atto, nello specifico della nostra situazione, che il Tribunale di Sorveglianza di Bologna da qualche tempo ha grandemente migliorato la propria funzionalità: molti benefici e chances previsti dalla legge hanno trovato finalmente applicazione ed espansione, ed il giudizio non può che essere positivo.

Ciò dimostra come anche all'interno delle regole esistenti sia possibile portare miglioramenti concreti alla situazione, grazie anche ad un salto nell'approccio "culturale" di tutti gli operatori. Proprio tale miglioramento, per chi deve scontare una pena definitiva con il carico di speranze e di aspettative, stimola inevitabilmente e rende invece ancor più attuale la problematicità della situazione di coloro che si trovano in carcere (e sono oltre la metà della popolazione detenuta a Bologna) in stato di custodia cautelare, e cioè i presunti innocenti che attendono il giudizio.

Tali persone, proprio per questa loro qualità, paradossale se collocata nella situazione concreta di detenuti, presunti innocenti, non godono delle possibilità e dei benefici di cui possono usufruire i condannati; tanto che vi sono casi emblematici in cui il detenuto preferirebbe già scontare la pena in quanto condannato che non attendere il giudizio. La custodia cautelare è una anticipazione di pena - di fatto routinaria per certi tipi di reati - senza nemmeno quel minimo di garanzia connessa alla definitività della pena stessa.

Il Forum deve entrare nel sottoscala e gran parte del sottoscala è occupato da queste persone: è questo un terreno su cui inventare, proporre, fare pressioni ed assumere iniziative da parte nostra; è una lampante contraddizione del sistema che il presunto innocente in stato di custodia cautelare goda di minori garanzie e possibilità del condannato definitivo. Occorre in tal senso "ripensare" la vicenda cautelare e riportarla, anche sotto il profilo esecutivo, in un alveo più consono alla dignità del custodito ed ai principi informatori del sistema: le esigenze cautelari, rigorosamente comprovate, non possono schiacciare l'esercizio e la pratica dei diritti del detenuto presunto innocente.

Il gran numero dei detenuti extracomunitari delle nostre prigioni induce nuove problematiche che a loro volta stimolano nuove riflessioni. È un dato di fatto che il rilievo, quantitativo e qualitativo, dei detenuti extracomunitari induce anche delle ricadute culturali su tutta la filosofia della segregazione e del recupero, soprattutto laddove tale dato incide sulla persona in attesa di giudizio.

Tali soggetti, a volte per necessità oltre che per estraneità, non chiedono attività di vigilanza e di garanzia al Magistrato di Sorveglianza: garanzia e vigilanza sono beni preziosi al di fuori anche di una possibile richiesta, in quanto rientrano in un universo di relazioni, e sociali ed economiche e di sistema, che a loro non apparterrà mai; per costoro solo una lunga attesa, vuota, passiva del momento in cui si uscirà...

E che dire del "trattamento rieducativo" di chi, comunque, verrà poi espulso? E quale trattamento per coloro che grazie alla Bossi-Fini andranno in carcere in quanto clandestini espulsi, senza aver mai commesso di fatto alcun reato? Dovranno essere rieducati dall'essere poveri nati nella parte "sfortunata" del mondo e dall'aver tentato di sottrarsi? Dovranno essere rieducati dal bisogno? L'espiazione della pena dovrà convincerli che non è lecito avere speranze e che devono rassegnarsi a rimanere esclusi, dopo la reclusione in carcere, in un'altra parte di mondo?

È evidente che la situazione impone una riflessione approfondita e spregiudicata: bisogna ripensare a molti e "fondanti" elementi del sistema repressivo e punitivo per tentare di dare risposte razionali - soprattutto nell'interesse della società tutta - a tali questioni. Quando si pensa al "sovraffollamento" (termine oggettivo e quantitativo che spesso viene utilizzato per sfuggire a questioni che implicano scelte culturali e politiche diverse) occorre avere riguardo anche a questa situazione, e pensare a rimedi che possano effettivamente incidere: le proposte che quotidianamente si leggono infatti non potranno avere ricadute effettive su questo universo.

Anche in piccolo qualche proposta, con la consapevolezza dei limiti, ma attuabile fin da subito: l'introduzione ufficiale, nel carcere, di interpreti delle principali lingue dei detenuti rinchiusi; inutile rilevare come l'impossibilità di comunicare, parlare (anche col difensore), conoscere i propri diritti

e possibilità sia spesso un limite insormontabile a qualsiasi forma non dico di interazione, ma anche di semplice conoscenza dei problemi, in primis di salute, inerenti alla difesa etc.

Si può pensare poi a forme di assistenza difensiva anche all'interno del procedimento disciplinare, non necessariamente (ma questo è un interrogativo non un'affermazione) da affidarsi ad un avvocato iscritto all'albo: bisogna fare rientrare nel carcere ciò che viene costantemente respinto, e cioè la giurisdizionalizzazione dei procedimenti con le relative garanzie, contro i favoritismi, i noti meccanismi che seppelliscono la dignità del detenuto, l'autostima, il principio di responsabilità.

Il Forum deve, costitutivamente, contrastare un principio, che viene dato spesso per scontato, e cioè che più carcere è uguale a più sicurezza. Si diceva paradossalmente "tutti in carcere è il massimo della sicurezza" ed è chiaro, nella paradossale ironia, nella semplicità dell'equivalenza, tutta l'assurdità dell'impostazione del tema sicurezza. Il punto è nodale nella riflessione, laddove il problema diventa la libertà (di tutti e del singolo) che entra in conflitto con la domanda (tante volte legittima) di sicurezza.

Le risposte contenitive e punitive di per sé sono destinate ad aumentare il disagio, a diminuire le garanzie e le tutele, ed aumentare la popolazione carceraria senza risolvere il problema: un'inflazione della pena (e quindi della sofferenza, dell'umiliazione, dei costi sociali etc. non è capace di governare, di produrre sicurezza ed ordine. Le proposte normative che vanno in tale direzione (inasprimento delle pene) od anche i cosiddetti pacchetti sicurezza, già leggi dello Stato, vanno contrastati e criticati anche per l'inadeguatezza rispetto alle finalità invocate.

Non offrire risposte sostanziali al disagio non può che portare a nuove barbarie, che comunque deve poi essere contrastata e repressa. E di conseguenza si accentua quel carattere di sfiducia sociale ed istituzionale che è il principale "fornitore" della domanda di sicurezza e di esclusione, di cui il carcere è l'elemento estetico predominante, e che produce un circolo vizioso che occorre, con coraggio e razionalità, recidere. Due temi infine, ineludibili per il Forum, anche se accantonati nella rincorsa alle eterne emergenze e perché politicamente difficili.

La cura, per così dire, del sintomo: l'amnistia, o comunque i provvedimenti deflattivi della popolazione carceraria. I provvedimenti di clemenza sono ormai una patata bollente che le parti parlamenti si rigettano vicendevolmente senza riflettere: senza riflettere sui problemi reali (di cui ovviamente sono una cura temporanea e superficiale, ma comunque utile), senza riflettere sul carico di aspettative e conseguenti delusioni che tale rimpallo produce, senza riflettere che ciò comporta un peggioramento della situazione ormai sotto gli occhi di tutti. Un ritorno della ragionevolezza e l'abbandono, soprattutto da parte governativa, della strumentalizzazione politica dei necessari provvedimenti, è fondamentale.

Il cosiddetto "indultino", unico risultato di un elefantiaco dibattito, è un provvedimento che non ha minimamente inciso nella realtà e che è servito unicamente a far comprendere come le forze politiche siano incapaci anche soltanto di affrontare questi temi.

Una cura, per così dire, delle cause del male: in radicale controtendenza rispetto alle miopi ed illiberali proposte di questi tempi, occorre ripensare ad un percorso di depenalizzazione dei reati in materia di stupefacenti, con conseguente ragionata legalizzazione. Il tema è ampio e non affrontabile in questa breve riflessione, ma l'alto numero di detenuti per reati connessi agli stupefacenti, o comunque che trovano la loro causa nella tossicodipendenza, impone una disamina disincantata: le politiche di liberazione da un lato e quelle di riduzione del danno dall'altro sono i punti di riferimento entro i quali sviluppare critiche a progetti concreti in una prospettiva innovativa e libertaria.

IL FORUM COME LABORATORIO PERMANENTE SUI DIRITTI di Franco Oliva, Avvocato, Vicepresidente della Camera penale di Bologna

Occorre individuare luoghi di dibattito, alternativi ai tradizionali luoghi della politica, che siano in grado di temperare ciò che necessariamente accade in sede politica e, comunque, di invertire una preoccupante tendenza, a rincorrere le risposte più repressive e regressive, per superare la quale non basta l'auspicio. L'allarme sociale rispetto ai fenomeni criminali è alimentato all'interno di una spirale perversa che vede le forze politiche da una parte scavalcate da queste spinte di allarme sociale e dall'altro lato dare risposte tali da legittimarle. È una valutazione erronea quella secondo la quale dare una risposta parziale ma nella stessa logica, nella stessa direzione in cui l'allarme viene sollevato, impedisce spinte estreme da parte di chi ha un bisogno, per altri versi giusto, di sicurezza. In realtà, così facendo, non si fa altro che alimentare quelle stesse spinte e portarle in modo esponenziale a crescere.

Sentivo dire, in tempi passati, che dare risposte in termini di apparente sicurezza, in termini quindi di aumento della pena, di maggiore incisività dell'apparato repressivo, è quell'elemento che consente di arginare le spinte all'introduzione della pena di morte; non credo sia vero, credo che dare una risposta in questo senso legittimi la richiesta della pena di morte. A mio parere l'approccio corretto è questo: occorre dire chiaramente che una risposta emotiva in termini di iperbolicità della pena o di regressione dei diritti e delle garanzie non paga; non produce alcun effetto reale positivo, al più attira consensi bisognosi (per essere mantenuti) di sempre maggiore repressione e di sempre minori garanzie e diritti. Dire ciò è determinante per la stessa possibilità di iniziative come questa di incidere nel concreto.

Del resto una tale scelta di campo generale è necessaria anche perché parlare dell'esecuzione penale significa in realtà parlare di una parte soltanto dell'effettiva espiazione della pena; significa non parlare di ben il 70% dei detenuti nel carcere di Bologna, detenuti in attesa di giudizio presunti non colpevoli ai quali per definizione non può applicarsi alcun trattamento penitenziario, ma per i quali le scelte generali in tema di garanzie e di tempi processuali, di sanzioni penali, sono determinanti.

Una percentuale così elevata di detenuti non definitivi, del resto, costringe a fare i conti con il fatto che questa anticipazione di pena è divenuta un dato fisiologico, normale del nostro sistema. Questo anche a causa della lentezza dei processi, si fonda in realtà sull'accettazione di due importanti anomalie. 1. il processo, con i suoi tempi, la sua aleatorietà ed i suoi costi, a volte i suoi risvolti mediatici, è di per se stesso una pena inflitta all'imputato; 2. la custodia cautelare è la forma prevalente di detenzione e, conseguentemente, la pena prevalente viene irrogata senza processo, prima di questo ed a prescindere da questo.

A questi due elementi è associata una realtà, dalla quale pure non si può prescindere: la pena è rappresentata quasi esclusivamente dal carcere. Non esiste infatti nel nostro Paese, se non in termini assolutamente marginali, una risposta dello Stato di diritto alla devianza diversa dal carcere, che assuma le forme concrete della risocializzazione, che aspiri non tanto a "contenere ed isolare", quanto a rieducare e reinserire.

Questa esclusività della risposta carceraria è caratteristica di paesi economicamente non sviluppati e privi di un tessuto sociale ricco di articolazioni democratiche; è insomma un'altra anomalia negativa per un Paese che, come il nostro, ha un elevato sviluppo economico ed una straordinaria tradizione democratica. Fatte queste brevi considerazioni di carattere generale, occorre, tuttavia, non sfuggire da un tema più concreto, che è forse quello più proprio del dibattito di questa mattina, che concerne la legittima pretesa che l'esistente, cioè fondamentalmente il carcere, funzioni comunque secondo parametri civilmente accettabili. Ciò perché se, da un lato, può dirsi (e sono il primo a pensarlo) che il carcere non potrà mai essere davvero civilmente accettabile, dall'altro lato

sarebbe certamente sbagliato non fare i conti, in virtù di questa considerazione, con problemi drammatici e concreti della realtà carceraria sui quali si può e si deve intervenire.

Il carcere di Bologna, anche solo in termini di sovraffollamento, ha oltre 900 detenuti sui 400 e qualcosa che potrebbe contenere, con tutto ciò che questo comporta in termini di promiscuità, in termini di tutela, anzi di impossibilità di tutela delle condizioni minime igienico-sanitarie dei detenuti. In una condizione di reclusione accade che anche quei diritti della persona che siamo abituati a considerare scontatamente tutelati vengano frustrati, che anche i diritti e le garanzie minime di difesa divengano evanescenti. Permettetemi qualche esempio.

Accadeva, fino a ieri, che un detenuto completamente privo di mezzi economici (o, comunque, che non disponesse di denaro al momento dell'ingresso in carcere) fosse privato del diritto di tempestiva difesa semplicemente perché il difensore non veniva prontamente avvisato della nomina da parte della Casa Circondariale; doveva essere l'assistito a provvedervi tramite telegramma a proprie spese.

Poiché la possibilità di un'effettiva difesa è condizionata in molti casi alla scadenza di termini assai brevi, ciò che sembrerebbe una banalità si traduceva in una grave menomazione del diritto di difesa. Debbo dire che la Camera Penale di Bologna ha recentemente ottenuto non senza fatiche, l'immediata automatica comunicazione al difensore.

Ci sono, però, altri ostacoli non superati, che attengono, ripeto, all'essenziale in termini di effettività della difesa. Si pensi all'assenza presso il carcere di interpreti che consentano un colloquio effettivo del difensore con l'assistito che non parli affatto la nostra lingua e, magari, neppure altra lingua più conosciuta: sono moltissimi ed in questi casi il diritto di difesa è vuota formalità, perché preparare un interrogatorio difensivo, spiegare al proprio assistito le conseguenze delle dichiarazioni rilasciate o delle omissioni di dichiarazioni, così come comprendere che cosa ha intenzione di dire al P.M. o al G.I.P., è impossibile.

Spesso da queste dichiarazioni dipende la custodia cautelare e/o la successiva condanna: eppure il difensore si muove al buio, comunica a gesti, spera di aver indovinato. La massiccia presenza di detenuti provenienti da altri paesi impone la presenza degli interpreti, altrimenti è come se questi imputati-detenuti fossero sordi e muti e così pure i loro difensori.

Proprio a tutela degli imputati più deboli, in ragione di una condizione economica disagiata, abbiamo ottenuto finalmente una normativa, sul gratuito patrocinio per i non abbienti, che pur non essendo ancora soddisfacente rappresenta un passo in avanti importante verso la garanzia di una effettiva difesa per tutti.

Eppure autorevoli membri anche del nostro Tribunale di Sorveglianza avversano di fatto l'applicazione di questa legge, sostenendo addirittura che sarebbe una legge a favore dei difensori e proponendone, in tale assurda prospettiva, interpretazioni restrittive che contrastano con la volontà del legislatore e con la lettera stessa della legge. Si tratta, voglio dirlo con forza, di posizioni sbagliate che di fatto colpiscono quale unico obiettivo i soggetti meno abbienti, privandoli dell'effettività della difesa.

Riflettere su questi temi, alla luce delle considerazioni generali che facevo prima, forse può portare ad un'inversione di quella tendenza a ragionare solo in termini di iperbolicità dell'intervento repressivo.

Mi piace molto l'idea di un laboratorio permanente nel quale, in stretto rapporto con le istituzioni, tutti gli operatori del settore possano confrontarsi alla ricerca di risposte alla giusta domanda di sicurezza, alternative a quella sempre più preponderante del semplice ma inutile ricorso alla

massima punizione, risposte fondate su una cultura democratica delle garanzie e dei diritti che appartiene a pieno titolo alla migliore tradizione del nostro Paese.

RIPENSARE LE FORME DELLA PENA RIEDUCATIVA di Desi Bruno, Avvocato

Il carcere è tornato di nuovo alla ribalta, ancora il sovraffollamento, l'aumento dei casi di suicidio, di malati di Aids, la protesta dei detenuti sottoposti al regime "duro" dell'art. 41bis. Nei dibattiti e negli interventi sul tema si continua a parlare di rieducazione, di finalità costituzionale della pena, di recupero ed integrazione, della necessità o meno di ampliare le misure alternative al carcere.

Eppure sarebbe bene fermarsi e guardare a quel "fuori" dal carcere a cui tutti, a favore o contro, si richiamano. Nel nostro paese è presente una massa crescente di persone detenute, circa il 30% delle quali, vale a dire, secondo i dati più aggiornati, 16.892 su 56.012, reclusi, per le quali la pena rieducativa, a prescindere da quello che ciascuno di noi può pensare sulla validità dell'opzione ideologica che la sottende, appare un concetto fuori dalla realtà.

Si tratta, è evidente, della popolazione straniera, quasi tutta irregolare, priva di radicamento legale con il territorio, destinata, una volta espulsa la pena, ad essere espulsa, comunque, e a prescindere dal percorso maturato nel corso della detenzione. È noto che il dato relativo alla presenza degli stranieri è destinato ad aumentare: l'inarrestabile flusso migratorio, le difficoltà di ingresso ed inserimento nel paese di arrivo, i meccanismi di repressione sempre più marcati (da ultimo la legge Bossi-Fini da noi, ma così è in tutta Europa), la precarietà socio-economica che sottende tutto ciò.

A ciò si aggiunge che i periodi di detenzione per molti stranieri sono più lunghi, per mancanza di una adeguata difesa, perché spesso i magistrati basano il giudizio di pericolosità sociale sulla condizione di clandestino - senza documenti-casa-lavoro, a volte per difetto di comprensione di quello che sta succedendo (vogliamo dire che non ci sono interpreti nelle carceri italiane e che il nuovo regolamento penitenziario favorisce solo la presenza di mediatori culturali?).

Ora, se vale la finalità rieducativa della pena e deve valere è ovvio per tutti, bisogna constatare che per un numero crescente e assai considerevole di persone quella finalità non può essere perseguita o, nella migliore delle ipotesi, può esserlo in modo differente. Le misure alternative al carcere, semilibertà, affidamento, detenzione domiciliare, lavoro esterno presuppongono relazioni sociali, un lavoro (e quindi un regolare permesso di soggiorno), una casa, con qualche eccezione nella normativa che aiuta fiscalmente le imprese che assumono detenuti in corso di esecuzione pena, anche stranieri, per i quali per il tempo del contratto si deroga alla regolarità della permanenza sul territorio.

Strumento poco utilizzato, che però non salva dall'esito scontato dell'espulsione. Rendiamoci conto di essere davanti ad un nuovo scenario, impensabile ai tempi della nascita nel 1975 dell'Ordinamento Penitenziario e ancora lontano nel 1986 ai tempi della legge Gozzini. E questa realtà ci impone di ripensare oggi il senso politico e le forme di attuazione del principio costituzionale che vuole una pena rieducativa, capace di reimmettere nel circuito sociale, forse oggi da riferire anche alle società di provenienza verso cui gli stranieri vengono poi rimandati. È possibile oggi ipotizzare la rieducazione di chi verrà espulso? E quali forme differenziate di trattamento si possono utilizzare, atteso che l'elemento centrale, per chi è in carcere, dovrebbe essere quel lavoro che non c'è, che diventa una meta sospirata, anche per un periodo brevissimo, da parte di molti poveri della terra?

Ed ancora: che significato avrà, comunque, parlare di rieducazione con riferimento a persone che approderanno al carcere, con l'entrata in vigore della legge Bossi-Fini, per il solo fatto di non avere

il permesso di soggiorno, senza avere commesso alcun reato, neppure il più modesto, per avere magari tentato con tenacia di affermare il proprio diritto ad una esistenza libera dal bisogno e dall'oppressione e che solo per questo sconteranno pene via più severe? E quando si dice, anche a sinistra, che bisogna ridurre il sovraffollamento, sembra ignorarsi che si è formato, da tempo, un doppio binario anche nella esecuzione della pena, e che la possibilità di contenere il numero dei detenuti non può riguardare, se non in minima percentuale, gli stranieri, a meno che già residenti e socialmente inseriti. Questo è il dato oggettivo da cui bisogna partire per un ragionamento complessivo sul significato e il ruolo della penalità, oggi, che tenga conto del mutamento strutturale dell'"universo carcere" nel rapporto con l'esterno.

Con ogni probabilità alcune delle categorie sociogiuridiche sino ad oggi utilizzate appaiono in parte svuotate di significato (rieducazione, reinserimento etc.) mentre sullo sfondo si profila il progetto governativo, o meglio del ministro competente, ancora solo abbozzato, della privatizzazione delle carceri (in sintonia con il più complessivo disegno di privatizzazione della giustizia), pensato, dice Castelli, guarda caso, come soluzione anche per dare dignità e lavoro ai reclusi. Il tema è complesso, e non basta essere contro, dimenticando i dati di realtà. Dobbiamo imparare a non lasciare ad altri il dibattito su argomenti anche difficili, forse laceranti. E il carcere è uno di questi.

**L'ESIGIBILITÀ DEI DIRITTI DA PARTE DEI
SOGGETTI IMMIGRATI: ALCUNE CONSIDERAZIONI**
di Mario Marcuz, Avvocato, Associazione Antigone

Alla data odierna la popolazione carceraria, statistiche alla mano, ammonta a circa 58.000 unità a fronte di una capienza delle carceri "prevista" pari a 42.212: tra di essi vi sono oltre 17.000 stranieri, circa il 30% del totale. L'aspetto numerico del fenomeno fa emergere solo in parte le problematiche quotidiane che affrontano sia coloro i quali vivono, da stranieri, la restrizione nelle carceri, sia coloro i quali lavorano all'interno o all'esterno delle stesse carceri. Nella società "globalizzata" il compito di chi esercita la professione forense ritengo debba assumere un profilo multidimensionale in relazione all'arrivo di cittadini stranieri e/o appartenenti a paesi extracomunitari. Oltre quella dimensione strettamente processuale che involge il rapporto difensore - assistito in relazione a un processo, esiste un'ulteriore peculiare dimensione che riguarda il rapporto tra difensore e coloro i quali subiscono una restrizione della libertà personale attraverso la detenzione carceraria. Appare infatti a chi scrive evidente la novità del ruolo di chi assume la difesa nel processo penale qualora si instauri un rapporto con persone o collettività appartenenti a un contesto linguistico e culturale diverso e lontano, non solo geograficamente. Se nell'aula processuale una funzione mediatrice viene svolta dall'interprete chiamato di volta in volta a fungere da tecnico ausiliatore degli attori del processo (accusa, difesa, giudicante), tale ausilio trova maggiore difficoltà di applicazione nel rapporto tra difensore e assistito all'interno delle mura del carcere. La difficoltà non è solo quelle di tradurre letteralmente le parole dette nella lingua diversa dall'italiano, ma di far pervenire la portata semantica di concetti a chi proviene da culture che di quei concetti non dispongono nemmeno di un termine, di una locuzione che li definisce. A volte non è nemmeno sufficiente infatti la presenza di un traduttore capace che, pur traducendo fedelmente la lingua italiana, non ha purtroppo spesso quelle conoscenze giuridiche di base per potere, anche con immagini o metafore, far comprendere allo straniero ciò che sta accadendo alla sua persona. Molte volte è capitato che, di fronte alla precisa domanda alla persona straniera detenuta se aveva capito quanto stavo spiegando, questa facesse cenno affermativo, salvo due minuti dopo accorgersi che in effetti si era ancora in alto mare quanto a comprensione. Nel corso di un recente procedimento un cittadino extracomunitario citato come teste, una volta affermata la sua conoscenza della lingua italiana, "confessava", l'istante successivo, di non conoscere il significato della locuzione rituale "Mi impegno a dire la verità"! Trovo che a fronte di una sempre maggior sensibilità degli operatori del diritto di fronte a tali problematiche corrisponda una non ancora adeguata presa di coscienza da parte di chi dovrebbe organizzare le strutture e formare le persone

operanti in questo ambito. La stessa dimensione di istruzione che i detenuti hanno a disposizione in carcere viene troppo spesso posta carico di volontari che, con spirito laico o religiosa non importa, donano parte del loro tempo a questa fine. La scuola infatti dovrebbe innanzi tutto mirare a formare una coscienza civile negli individui, uno strumento stabile e generalizzato in grado di sollecitare nel detenuto una presa di coscienza della realtà sociale nella quale è maturata la sua esperienza personale e nella quale ritornerà a vivere terminata la pena.

Trovo singolare che la società italiana sia stata colta impreparata a questi eventi che in altri Paesi assumono una dimensione temporale pluridecennali. L'impatto tra la società italiana e il notevole afflusso di immigrati dai cosiddetti terzo e quarto mondo ha prodotto più disorientamento che ricchezza, più emergenzialità che processi di integrazione culturale. Analisi di studiosi, soprattutto del mondo anglosassone, sulle problematiche accennate risalgono ormai ad alcuni decenni orsono, ma di queste tuttavia a livello istituzionale non se ne è tenuto a debito conto.

Anche questo gap tra realtà e apparati istituzionali sconta la popolazione carceraria con cittadinanza diversa da quella italiana. È evidente che la velocità dei processi economico-sociali è superiore a quella di adattamento delle istituzioni chiamate a gestirli e pure a quella degli operatori che ne sono coinvolti, ma ritengo che tale approccio al rallentatore nasconda delle responsabilità colpevoli frutto di scarsa o nulla sensibilità a fenomeni di massa quale è quello dell'immigrazione.

Basti un esempio pratico. Uno dei fattori che spesso determinano la reclusione carceraria è quello tipico dello straniero con difficoltà a provare la disponibilità di un'abitazione: si pensi al fenomeno del mercato sommerso delle locazioni, fiorente soprattutto nelle grandi metropoli italiane a danno dei cittadini stranieri, fascia di debole forza contrattuale.

La mancanza della prova suddetta è troppo spesso condizione ostativa alla concessione di misure alternative alla custodia cautelare in carcere o, in sede di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, alla detenzione carceraria. In questo quadro vi sono tuttavia delle novità che potrebbero produrre effetti positivi sulla condizione delle persone detenute e in genere private della libertà personale. Alcuni consigli comunali, tra cui quelli di Roma, Firenze e Bologna hanno approvato l'istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale con il relativo regolamento.

Traendo fonte dallo Statuto comunale e in particolare dalle attribuzioni comunali in ordine alla promozione della partecipazione attiva alla vita civile e alla effettività dei diritti di cittadinanza il Consiglio comunale di Bologna ha istituito tale figura istituzionalmente preposta alla tutela dell'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali con riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport per quanto attiene alle attribuzioni e competenze del Comune medesimo. Aspetto importante della normativa è la promozione della tutela dei diritti non solo dei detenuti nelle carceri ma anche di chi si trovi comunque privato della libertà.

Altrettanto rilevante è il fatto che tale tutela si estende non solo ai residenti ma anche a coloro che sono semplicemente domiciliati o comunque presenti nel territorio del Comune di Bologna, attuando, ad avviso dello scrivente, un implicito riferimento ai detenuti ai Centri di Detenzione Temporanea istituiti dalla nota legge Turco-Napolitano, detenuti i cui diritti costituzionali soffrono di una particolare menomazione.

Circa l'effettività di tale istituzione potremo naturalmente avere dei riscontri solo nella fase di messa a regime della medesima, poiché solo raccogliendo dati ed esperienze potremo affermarne l'incisività, atteso che i poteri attualmente configurati, potrebbero trovare ostacoli e impedimenti nella loro quotidiana attuazione, non solo dalle norme nazionali che regolamentano la materia, ma

anche da una “prassi carceraria” che stenta a confrontarsi con le istituzioni locali e la realtà socio-economica circostante le mura degli istituti di pena.

CARCERE E CONTROLLO SOCIALE di Romina Cauteruccio, Avvocato

La discussione che ci impegna sul tema dell'istituzione carceraria non può prescindere da una serie di dati relativi al più generale quadro relativo alla realtà carceraria, che l'Associazione Nuovamente ci ha illustrato. I dati ci dimostrano un aumento rilevante del 224,8% tra il 1990 ed il 2001. Nella regione Emilia Romagna la situazione è ancora più allarmante data la presenza di soli 12 istituti di pena che ospitano 3.500 detenuti, un numero di gran lunga superiore alla capienza tollerabile.

Come dire i conti non tornano. La popolazione detenuta è oggi segnata, in realtà, da fenomeni nuovi, legati ai flussi migratori, alla crisi della legalità, alla mancanza di politiche di sostegno delle persone private a vario titolo della libertà.

La fenomenologia di tali fattori è così variegata che a volercisi raccapezzare occorre riconoscere con molta modestia l'impossibilità di avanzare equazioni. Una buona legislazione può essere già un valido punto di partenza, accantonando le tendenze recenti delle “leggi di occasione”. Mi limito a citare i “pacchetti sicurezza” varati dalla legislatura precedente che in termini di controllo sociale hanno l'effetto di subordinare la tutela della persona alla tutela del patrimonio. L'ipertrofia della legislazione è ormai priva di razionalità e di coerenza ed è portatrice di un disordine normativo che rende ancora più difficile l'efficienza della giurisdizione. Il pensiero del legislatore e del giurista deve essere vocato al perseguimento di un disegno di razionalizzazione in senso garantista dell'area del penalmente illecito. Si badi che non è una questione di diritto penale minimo, poiché i vuoti che si vanno a invocare sono poi inevitabilmente recuperati dai circuiti di controllo extrapenali. Da qui la crisi di tutti i classici principi garantistici e di legittimazione: il principio di tassatività e con esso la certezza della pena, e il nesso tra pena e reato, il principio di offensività e quello di proporzionalità della pena. Occorre rivalutare il processo penale come sede di accertamento e verifica dei fatti commessi, ruolo questo invasato gradualmente da una funzione di penalizzazione preventiva, carica di pretese pedagogiche.

A mettere in crisi il modello tradizionale di carcere sono, dunque, i processi economici, sociali e culturali che si sono realizzati intorno alla metà del decennio.

Sotto questo profilo, va segnalata l'esigenza di riportare la pena in un piano ideale e di principio, su base umanitaria e garantista, derivante in parte dall'influsso del pensiero illuminista francese. L'eccessiva implementazione nelle politiche sociali delle istanze di sicurezza ha spinto a investire in termini di risorse fuori dalle mura carcerarie.

In tal modo, è stata reinventata, una nuova istituzione immateriale, più economica ma non meno alienante e totalizzante: un “controllo sociale” che si può definire diretto. Sul piano empirico, però, si registra un aumento dei tassi di carcerizzazione generalizzato. Mentre i settori più significativi del fenomeno sicurezza, ovvero attività di assistenza e organizzazione dei servizi sociali, tendono sempre più a confluire verso uno spazio di competizione per il controllo e la distribuzione di risorse. I dati, quindi, non sono confortanti, le strutture edilizie e i servizi non garantiscono la dignità dell'individuo ristretto.

In tal senso occorre rammentare che il grado di civiltà e di democrazia di una società si misura anche dall'architettura delle sue carceri.

**CONDIZIONE DETENTIVA E DIRITTO ALLA FORMAZIONE:
IPOTESI PER UNA PROGETTUALITÀ CONDIVISA
di Giuseppina Dell’Era, Dirigente scolastico**

Qui di seguito esporrò alcune considerazioni di carattere generale, di metodo, derivate dalla mia lunga esperienza di Coordinatore fino al 31 agosto 2002 del Centro Territoriale per l’istruzione e la formazione in età adulta (CTP) presso l’Istituto Comprensivo n.10-Scuola media Statale “Fabio Besta” di Bologna.

Occorre far scaturire dalle riflessioni di carattere generale le piste operative concrete che ne conseguono. Dopo le considerazioni sui principi, su quello che dovrebbe essere lo scenario, il contesto culturale condiviso, vedremo poi in concreto che cosa fare e quindi come articolare l’azione di tutti i vari soggetti che operano all’interno della Casa Circondariale, di questa Casa Circondariale di Bologna. Analizziamo il “lavoro sporco”, come ha detto uno tra quelli che mi hanno preceduto. Noi del Centro Territoriale Permanente siamo tra quelli che si sporcano le mani quotidianamente, insieme a tutti gli altri naturalmente.

Il primo atto imposto dal lavoro sporco quotidiano è ineludibile: tutti i vari soggetti devono almeno sapere l’uno dell’altro. Ciascun detenuto infatti è portatore di più diritti contemporaneamente: diritto alla tutela della salute, alla cura della persona, alla formazione, alla crescita culturale, al lavoro.

È necessario armonizzare le azioni relative a ciascun aspetto, incanalarle in un progetto individuale complessivo, calibrato sulle reali condizioni e sui bisogni individuali opportunamente individuati ed elaborati congiuntamente per ciascun soggetto. Questo è il concetto di centralità del soggetto.

Se tutti gli operatori non fanno questo sforzo, le varie organizzazioni, le varie associazioni possono essere molto importanti ma continuando a fare ciascuno ragionamenti separati che non dialogano del tutto gli uni con gli altri non rendono quanto potrebbero. Appare chiaro che lo stesso scenario, lo stesso contesto operativo comune viene osservato, analizzato, decifrato e agito con occhiali di volta in volta diversi che non mettono a fuoco la visione complessiva ma solo il piccolo ambito di propria pertinenza o gli ambiti più congeniali e funzionali ai propri scopi. Per quanto ci riguarda, noi, scuola, operiamo nell’ambito della formazione continua, che per noi vuol dire fornire risposte concrete, coerenti con la volontà di rientro in formazione di soggetti in situazione di marginalità. Con formazione continua intendo:

1. Fornire: alfabetizzazione primaria e funzionale di ritorno educazione multiculturale
2. sviluppare competenze: strumentali, culturali, relazionali, per una partecipazione sociale attiva di base e saperi specifici

La formazione continua vuol dire anche: profonda ristrutturazione culturale, teorica e organizzativa costituzione di un sistema formativo integrato fondato su elementi di relazione (la rete delle opportunità formative e territoriali di quel particolare territorio che è il carcere) approccio partecipato come modello metodologico (il formatore è un facilitatore di processi di cui ciascuno è soggetto attivo e produce una ricaduta modificativa sul sistema formativo stesso). Su questo aspetto tornerò dopo.

Stupisce quindi continuare a sentir nominare sempre un’attività di volontariato, estremamente importante ma estremamente settoriale, e non sentire nominare mai la scuola istituzionale, l’istruzione statale, che pur lavora con un intervento di spessore di ben altra consistenza, anche numerica, rispetto alle esperienze citate.

Permettetemi ancora un'osservazione che non vuole essere polemica ma costruttiva. È mia convinzione che dalla corretta conoscenza reciproca debba scaturire come necessaria conseguenza l'intervento coordinato di tutti gli operatori in ambito lavorativo, o nell'ambito di intervento di qualsiasi tipo di qualche complessità, anche ben minore di un carcere.

È necessario attivare un piano integrato di riflessione anche operativa che tenga conto della cultura, dei processi (non solo decisionali), dell'organizzazione, delle tecnologie a disposizione e da acquisire, dei sistemi di gestione di ciascuno dei soggetti in gioco, che preveda il coinvolgimento reale di tutti e il raggiungimento della effettiva realizzazione della comune progettazione. È con stupore che ascolto in questa sede 'affermazione che i detenuti forse imparano l'italiano.

I detenuti stranieri, guarda caso, imparano l'italiano nei corsi di italiano per stranieri, e tutti i detenuti, anche gli italiani, conseguono dei titoli di studio al termine di corsi istituzionali di scuola elementare e di scuola media (e talora di scuola superiore) a volte integrati tra loro con progettazioni specifiche, sostenendo al termine dell'anno scolastico esami di stato, mentre altri detenuti, ma spesso anche quelli prima citati, poi frequentano con interesse e profitto corsi di approfondimento culturale, non finalizzati al titolo di studio. Mi limito poi a citare i corsi integrati con la formazione professionale, finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro all'interno della Casa Circondariale ma poi anche all'esterno in un'ottica più ampia di reinserimento nel mondo civile. L'intervento della scuola raggiunge però ancora una parte minoritaria (troppo minoritaria) della popolazione detenuta: e questo è uno dei problemi aperti.

Il numero dei corsi attivati ogni anno è sempre più alto, il numero dei corsisti iniziale è dell'ordine dei tre-quattrocento, il flusso di frequentanti durante l'anno scolastico raddoppia o triplica. Il numero dei diplomi e degli attestati di frequenza rilasciati, in numero considerevolmente minore (mediamente la terza parte dei frequentanti in totale), lascia trasparire con eloquenza la complessità dell'intervento didattico che deve fare i conti con il continuo mutare delle classi o gruppi.

Su questo mutare e sulla consistenza numerica dell'intervento della scuola istituzionale andrebbe fatta, urgentemente, una riflessione di carattere generale, da parte di tutti i soggetti istituzionali. Voglio solo accennare alla mobilità altissima anche nella sezione penale, che ha fatto spesso registrare nel corso di un anno scolastico il ricambio di tutti i componenti di un gruppo/classe. Il diritto alla formazione dovrebbe coinvolgere in primo luogo tutti i detenuti, vincolando in un rapporto reciproco i vari soggetti (chi eroga il servizio e chi ne fruisce), con la stipula di patti formativi individuali.

Comunque in questa sede vorrei solo sottolineare l'ampiezza dell'intervento della scuola, senza assolutamente sminuire l'importanza di altri tipi di intervento più di nicchia, che hanno l'unico difetto a mio parere di essere appunto di nicchia, del tutto scollegati dal contesto generale dell'intervento dell'istruzione, che invece con altra azione culturale e organizzativa potrebbe essere rafforzato da una impostazione comune, da una progettualità condivisa in un'ottica più generale di visione d'insieme. Su questo tornerò ancora perché è il punto centrale del mio intervento.

Il ragionamento precedente naturalmente va reso coerente per primo da chi lo suggerisce. Ho coordinato come dirigente per tanti anni il lavoro quotidiano di questo Centro Territoriale, iniziato nel 1983 con i primi due corsi - 150 ore di scuola media esterni, nella scuola Besta e a partire dal 1986 nella Casa Circondariale con un corso 150 ore -, fino ad arrivare nel 2002 a 33 corsi tra scuola elementare, scuola media e corsi di approfondimento e corsi integrati con la formazione professionale.

Il Centro, in cui confluiscono due diversi tipi di scuola, elementare e media, entrambe ricadenti nell'ambito dell'educazione degli adulti (con professionalità specifiche quindi dei diversi operatori), è finalizzato alla coerenza degli interventi: l'azione che viene svolta presso la Casa Circondariale è

costantemente e intenzionalmente inquadrata in una visione complessiva di tutto l'Istituto Comprensivo, in uno sforzo costante di rendere unitario l'impianto delle linee progettuali e attuative dell'intervento nella Casa Circondariale, tenendo sotto controllo anche il legame con i vari segmenti scolastici di tutto l'istituto. Voglio dire che anche da parte nostra, come istituzione scuola, cerchiamo di tenere sotto stretto controllo, in un'ottica di qualità, la visione di quello che si fa nella Casa Circondariale e di come questa rientri in una visione complessiva di strategia di politica culturale dell'istituto.

Questo lavoro è molto importante perché garantisce tutta una serie di connessioni, di progettazioni, di riflessioni, di documentazione, di valutazioni che rientrano in una visione generale. Questo lavoro viene svolto nelle commissioni che sono costituite dai docenti di tutti i vari segmenti in cui è articolato l'Istituto Comprensivo che abbraccia scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola media e scuola degli adulti (EDA), quest'ultima a sua volta articolata in scuola elementare (con corsi di alfabetizzazione e corsi di italiano per stranieri) e scuola media nonché corsi di approfondimento culturale svolti in quattro sedi nella città. Nella introduzione del nostro Piano dell'Offerta Formativa (POF) il senso delle nostre scelte sull'essere e sul fare scuola è racchiuso molto sinteticamente in cinque coppie di parole chiave:

progettazione-sperimentazione come risposta al diritto dell'apprendimento. Ciascuno dei nostri utenti, anche la popolazione detenuta, ha diritto all'apprendimento e questo concretamente vuol dire coniugare professionalmente l'atteggiamento progettuale con l'atteggiamento della ricerca, della sperimentazione di strategie didattiche innovative rispetto agli ordinamenti, funzionali ai bisogni rilevati.

La sollecitazione concreta che ne scaturisce è che il termine progettuale comporta che nel nostro caso sicuramente ciascun soggetto detenuto deve essere oggetto di un progetto complessivo di cui la scuola è solo parte, non certo esaustiva, e il progetto deve essere il risultato di un lavoro di una équipe interistituzionale di cui possono far parte tutti gli operatori, perché non può essere tollerabile che ci sia un progetto di un magistrato che non dialoga con il progetto di un avvocato che non dialoga con il progetto della scuola. Altrimenti non si dà corpo concretamente al concetto della centralità del soggetto.

Questo è invece il concetto di fondo, la pista di lavoro concreta sulla quale articolare ciascuno il proprio intervento, sporcandosi le mani anche nel confronto dei linguaggi, delle ottiche, delle pratiche, dei diversi modi dell'organizzazione.

Altrimenti fa fatica ad emergere un ragionamento complessivo efficiente ed efficace. Su questo occorre coinvolgere intenzionalmente tutti gli operatori dei diversi contesti di provenienza, che devono lavorare, concertare, elaborare i progetti integrati. Questi progetti integrati devono rientrare nei rispettivi piani operativi settoriali di pertinenza di ciascuno, ma devono anche avere una forma, una visibilità e una concretezza operativa autonome per essere concretamente percettibili da ciascuno, contrattate e condivise tra gli operatori ma anche dai detenuti.

Come necessario corollario cito la ineludibile (ai fini dell'efficienza e dell'efficacia) azione di formazione congiunta, intenzionale, continuativa, coerente ed organica di tutti gli operatori coinvolti in ciascun progetto. Questo è fattibile, ed è anche concretamente stato fatto. Ci sono state iniziative anche a livello nazionale. Io stessa ho fatto parte di una commissione mista a livello nazionale, finalizzata ad un corso di formazione congiunta tra Ministero della Giustizia e Ministero dell'Istruzione, che si è tenuto a Roma nel settembre 1999.

I risultati sono stati molto positivi ed incoraggianti, ma poi, come sempre, le diverse realtà operative e soprattutto organizzative hanno condizionato pesantemente i risultati e in alcuni casi impedito l'avvio di meccanismi di attuazione peraltro chiaramente indicati nelle rispettive normative. La

strada da percorrere nella nostra realtà bolognese è molto lunga, ma deve essere comunque intrapresa. È questo il segnale che deve partire da convegni e incontri tra persone di buona volontà come quello di oggi.

La seconda coppia di parole chiave del nostro POF: individualizzazione / integrazione: diritto alla diversità. Qui c'è tutto quello che è venuto fuori nella nostra discussione: diritto alla diversità vuol dire anche diritto alla comunicazione e quindi ovviamente tutte le azioni intraprese e da monitorare continuamente sui mediatori, sugli interpreti etc. Sono soltanto il primo gradino ma diritto alla diversità vuol dire anche un'azione mirata di educazione interculturale. Il termine integrazione suggerisce alcune considerazioni sulle quali ritengo di soffermarmi, limitando, per mancanza di tempo, l'illustrazione delle altre successive indicazioni del nostro POF.

Il concetto di integrazione comporta: la necessità dell'integrazione tra le due amministrazioni (scuola e carcere), ma anche la sanità e tutti gli altri; la messa in gioco anche delle organizzazioni, la condivisione degli obiettivi che vanno conseguiti, l'aiutarsi reciprocamente, definendo molto chiaramente il rapporto specifico dei vari soggetti. Questo vuol dire allora intervenire in modo unitario sull'organizzazione per fare in modo che questa possa essere funzionale al servizio da erogare.

Il concetto di integrazione vuole quindi dire: costruzione congiunta di modelli innovativi di apprendimento anche organizzativo rilevazione dei bisogni formativi degli utenti/corsisti/detenuti ma anche degli operatori (non solo del singolo operatore ma del gruppo interprofessionale) elaborazione di nuovi curricoli e produzione di percorsi formativi specifici, in un'ottica comune e condivisa tra le varie istituzioni e tra i vari soggetti. Mi limito qui solamente ad un rapido accenno alle potenzialità del rapporto come si sono manifestate con gli operatori della Sanità, che abbracciano: raccordo sul piano metodologico tra bisogni dell'utenza e offerta complessiva interazione di figure professionali con esperienze, funzioni e competenze diverse articolazione dell'intervento in varie tipologie di attività (di istruzione e formazione, di rimotivazione/orientamento iniziale/bilancio delle competenze/orientamento al lavoro).

Viene naturale introdurre a questo punto una riflessione sulla necessità della concertazione:

1. con la Direzione (lo staff di Direzione) della Casa Circondariale per convocazione di riunioni periodiche dei diversi operatori per consentire: scambi di esperienze, strategie programmatiche, indicazioni unitarie sui percorsi formativi, indirizzi di stimolo e intese operative flessibili conseguente interconnessione tra istituzioni diverse a livello di quadro di riferimento generale e operativo elaborazione di protocolli d'intesa/accordi di programma/convenzioni interistituzionali (con validità riconosciuta regionalmente) per la messa in rete di quanto già esiste e di quanto di nuovo si può introdurre.

2. all'interno dell'Istituto Comprensivo per continuamente monitorare i rapporti con i corsi curricolari la coerenza complessiva dell'azione didattica: con la Scuola Superiore per il monitoraggio del Progetto Carcere elaborato congiuntamente, come già accennato con gli Enti Locali e la Formazione Professionale per la corretta, efficace ed efficiente realizzazione dei percorsi integrati.

Altra coppia: flessibilità / orientamento (formativo): ancora una risposta alla diversità. La lettura dei bisogni, il riconoscimento che dalla lettura dei bisogni bisogna far scaturire una progettazione coerente e poi la concreta attuazione di iniziative che vadano in una visione non episodica ma riguardante tutto il periodo di vita del soggetto sia all'interno del carcere e possibilmente anche fuori.

Le altre due coppie di parole continuità/educazione permanente: l'istituzione scuola garantisce il diritto alla continuità degli interventi che non devono essere occasionali.

Leggibilità / controllabilità: diritto alla trasparenza e all'informazione.

Accenno di sfuggita alle connessioni di questi termini, importanti dal punto di vista culturale e organizzativo: il conseguente discorso del controllo che naturalmente riguarda la scuola ma anche l'organizzazione ospitante, il carcere. Concludendo questo ragionamento, si possono indicare sinteticamente alcune parole chiave, senza commento: mettersi in gioco condividere gli obiettivi fidarsi reciprocamente co-progettare le azioni definire l'apporto specifico dei vari soggetti e di conseguenza: intervenire in modo mirato sull'organizzazione favorire la flessibilità organizzativa, ma anche per flessibilizzare i modelli formativi in relazione ai diversi bisogni.

In questo momento noi come operatori del servizio scolastico abbiamo l'impressione di trovarci di fronte ad un paradosso: in generale l'Educazione degli Adulti (EDA) in questo momento storico lamenta un disinteresse del contesto territoriale esterno alla scuola, ma vicino (il quartiere, la città di Bologna) a fronte del grande impegno degli attori in gioco (compresi naturalmente i corsisti). Per il carcere invece sembra che manchi - vogliamo dire in parte? - il contesto territoriale interno, vicino, mentre la sensibilità culturale cittadina, delle altre istituzioni, degli enti locali è diffusa, molto ampia. Voglio dire che la normativa in questo momento coinvolge molto attivamente gli enti locali e questa sensibilità degli enti locali è abbastanza analizzata.

L'istituzione della figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale deliberata dal Comune di Bologna è la riprova di quanto sto dicendo. Ripeto: nella Casa Circondariale, in questo contesto territoriale interno e vicino va rafforzata la cultura dell'educazione permanente. Sicuramente ci sono alcune difficoltà, in questo ultimo periodo di avvicendamenti nella direzione, nella linea progettuale a lungo termine.

Quindi è necessario attivare una serie di iniziative di concertazione permanenti, piste di lavoro condivise che costituiscano quasi dei canali obbligati, per non partire sempre da capo, avendo di vista come prioritario il senso del buon lavoro comune (non in senso moralistico ma organizzativo) e della mission da perseguire. Questo dovrebbe agevolare anche i vari direttori, senza nulla togliere alle personali intuizioni di caratterizzazione culturale e professionale personali di ciascuno.

III Per concludere voglio tornare a citare un'esperienza importante che è stata realizzata, che presento come modello possibile perché sperimentato: la formazione in servizio congiunta degli operatori. È una delle strade percorribili ma da potenziare perché si tratta di un modello sperimentale che passa attraverso la conoscenza reciproca, attraverso le modalità della comunicazione, che si muove dai rispettivi legami di conoscenza anche normativa per giungere poi alle concretezze delle proposte operative che si devono necessariamente tradurre in gruppi di lavoro, come già detto.

Il modello prevede che si parta dalla conoscenza reciproca, dall'analisi dei bisogni (dei corsisti, dei detenuti non ancora corsisti, ma anche del contesto: il carcere e i suoi operatori, le varie amministrazioni e i loro operatori) dai principi generali condivisi (quali le rispettive carte dei servizi, le forme della comunicazione etc.), per giungere poi alla elaborazione di proposte operative concrete con la costituzione di gruppi interistituzionali di progetto, misti, che devono essere poi finalizzati alla costruzione dei contratti formativi per ciascun soggetto. È qui che si realizza concretamente il diritto alla centralità del soggetto, con la stipula del patto formativo, la cui predisposizione è un compito della scuola ma non solo della scuola e dovrebbe comportare un lavoro di più soggetti.

In conclusione ritengo di non poter evitare di ricordare velocemente i problemi aperti e le sollecitazioni di lavoro per tutti:

- va perseguita la flessibilità organizzativa e culturale delle istituzioni coinvolte nella Casa Circondariale, flessibilità che dovrebbe attuarsi secondo un'ottica convergente
- vanno sollecitati in questo senso tutti i settori della Pubblica Amministrazione per consolidare le esperienze e per allargare la serie di rapporti interistituzionali, che devono vedere protagonisti gli enti locali.

Le esigenze reali del particolare tipo di utenza cui rivolgiamo il nostro intervento inducono e quasi impongono la ricerca continua di mediazioni, sollecitazioni, soluzioni di volta in volta necessarie per la realizzazione di interventi funzionali ai bisogni e fondamentali all'interno della realtà carceraria.

IV Le prospettive di lavoro sinteticamente indicate in questo mio intervento trovano ora una nuova (vorrei dire naturale) collocazione culturale, organizzativa e operativa nella istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale. La progettazione concreta delle linee che devono sottendere l'azione del Garante deve in questo momento impegnare tutti gli attori comunque coinvolti all'interno e all'esterno della Casa Circondariale. Come ho già detto i detenuti (tutti i detenuti) sono portatori di diritti costituzionali da garantire e questi diritti sono interconnessi e vanno considerati globalmente, anche se poi le singole azioni attuative dei progetti individuali ricadono nella responsabilità di ciascuna organizzazione. La visione del luogo di detenzione come luogo chiuso dal punto di vista culturale è quanto mai inaccettabile, ma questa consapevolezza va quotidianamente perseguita nel lavoro di ciascuna organizzazione e anche del volontariato (largamente presente nella Casa Circondariale ma assolutamente da mettere in rete, in una visione articolata, con ottica unitaria).

È urgente (lo diciamo da anni) introdurre concretamente forme istituzionalizzate di raccordo tra le varie amministrazioni, ma non solo. Al Garante potrà spettare un ruolo importante nella ricerca di tutte le necessarie interconnessioni, avendo come obiettivo prioritario la messa a punto, la effettiva realizzazione, la continuità e la salvaguardia delle linee strategiche di fondo, dei progetti e dei patti formativi individuali ma anche la predisposizione (o l'aiuto per la predisposizione) dello scenario culturale e organizzativo complessivo, continuamente e intenzionalmente da ampliare.

Naturalmente la rete delle azioni all'interno della Casa Circondariale deve avere alle spalle, all'esterno, una rete istituzionale (aperta ai più vari contributi per la sua ottica co-progettuale, che è l'ottica dell'integrazione) di supporto culturale e politico conosciuta e condivisa, che garantisca la continuità nel tempo delle azioni concordate anche di formazione continua.

I gruppi interistituzionali da attivare a questo scopo sono gruppi di progetto permanenti che devono avere chiare (perché le hanno studiate e messe a punto) le politiche di sviluppo, in funzione dell'analisi territoriale, per avviare processi di integrazione concretamente realizzabili.

Devono caratterizzarsi come gruppi di ascolto delle varie esigenze e delle varie proposte (ascolto in forme strutturate, naturalmente: questionari/prospetti anche sulle percezioni incrociate all'interno del carcere, strumenti di rilevazione in itinere dei dati) e come gruppi di discussione collegiale su quanto rilevato e sulle ipotesi di lavoro, naturalmente finalizzati alla messa a punto dei progetti individuali, inseriti (ed è l'obiettivo da perseguire) in un progetto globale complessivo di quell'istituto penitenziario, che sia aggregante delle varie componenti, conosciuto e condiviso negli obiettivi e nelle singole (di ciascuna amministrazione) metodiche professionali, orientate alla loro realizzazione.

La condivisione deve nascere da una approfondita, comune riflessione: sulle condizioni del detenuto in genere ma anche in quel particolare contesto territoriale (il carcere della Dozza), dei

suoi bisogni palesi, latenti, indotti; sul significato di risorsa che l'offerta formativa (ma non solo, anche le altre offerte) assume o può assumere all'interno della Casa Circondariale e sulla credibilità delle proposte/progetti elaborati (che devono mettere realmente alla prova volontà e impegno di ciascuno dei soggetti/attori e non solo dei detenuti).

È la logica processuale che richiede un "piano integrato" sui vari fattori (cultura, processi, organizzazione, tecnologie, sistemi di gestione) ma anche il coinvolgimento effettivo dei vari soggetti e il raggiungimento della effettiva realizzazione dei progetti.

**L'ISTRUZIONE IN AMBITO DETENTIVO:
UNA POSSIBILE VIA D'ACCESSO ALLA SOCIETÀ
di Marina Regonini, Insegnante**

Eh, sì: Kilgore Trout è di nuovo dentro. Non ce l'ha fatta, fuori. Mica c'è da vergognarsi. Un sacco di brave persone, fuori non ce la fanno. Mi stupisce che io ci sia riuscito. (Kurt Vonnegut, *Un pezzo da galera*, tr. it Milano, 1985)

Io credo che l'istituzione scuola abbia grandi responsabilità verso i detenuti: per tanti ragazzi che poi troviamo dietro le sbarre è stata lei il luogo del primo insuccesso, della prima verifica di crisi nei rapporti con adulti e pari. La scuola non ha saputo cogliere ed interpretare i sintomi di un malessere profondo, anzi si è spesso dimostrata indifferente, se non addirittura ostile ed emarginante: molti nostri alunni detenuti di oggi l'hanno lasciata ancor prima di terminare anche solo il primo ciclo.

I reclusi spesso, grazie anche alle lunghe detenzioni, fanno parte della schiera degli analfabeti funzionali, cioè di quel foltissimo gruppo di persone che non sa, o non ha mai saputo, comunicare in modo adeguato, servirsi della lingua italiana (spesso appresa come seconda lingua, dal dialetto o dalla lingua madre), comprendere un articolo di giornale e non solo i titoli, approfittare delle nuove tecnologie, interpretare un grafico etc. Se non si interviene attivamente essi non sapranno, quando escono dal carcere, confrontarsi e comunicare col mondo quanto basta per vivere una vita sufficientemente dignitosa e sicura; privi della pur minima idea dei loro diritti e dei loro doveri di cittadini, di lavoratori, si affidano, nella migliore delle ipotesi, alla protezione di associazioni umanitarie e volontarie e di bravi ministri di culto.

E anche chi era stato prima della detenzione lavoratore dipendente, artigiano, non potrà né saprà riprendere la sua piccola attività economica: oltre alla stigmatizzazione sociale le sue competenze, pur se elementari anche prima dell'arresto, diventano giorno per giorno del tutto obsolete. Viene infatti a mancare non solo l'aggiornamento finalizzato a conservare o migliorare l'istruzione e la formazione professionale, ma anche l'apprendimento non formale, cioè l'esperienza che nasce dal confronto con gli altri e con i problemi della vita di tutti i giorni. Pensiamo ai reclusi stranieri. Spesso non conoscevano quasi nulla dell'Italia prima dell'arresto: è il carcere il loro mediatore culturale.

E comunque per tutti l'abitudine alla passività, alla vita sempre uguale, a confrontarsi per il 90% del tempo solo con altri detenuti, in situazioni certe e conosciute, con regole di comportamento non negoziabili, imposte e quasi mai giustificate, reprime e soffoca qualunque capacità progettuale e di sperimentazione di sé.

Non si tratta di entrare in merito del problema se è giusto migliorare le condizioni di partenza di una persona entrata in carcere per essere punita, come si chiede il giudice Tamburino (*"MicroMega"*, 2000/1, pag. 181), ma di porre le condizioni per non lasciarla all'uscita deprivata anche di quel

minimo di capacità di barcamenarsi nella vita di tutti i giorni che possedeva prima della reclusione; e queste capacità sappiamo essere diventate oggi molto complesse.

Allo stesso modo il carcere sembra proprio distruggere le condizioni di partenza più positive: le lunghe condanne favoriscono anche la disintegrazione delle famiglie, distruggendo quel poco di buono che la persona aveva costruito prima della detenzione. Si interrompe il rapporto con i figli (la scusa “Papà è in viaggio d'affari” dura poco), anch'essi bollati di fronte ai compagni e agli insegnanti, si fa problematico il rapporto coi coniugi, coi parenti.

Chi è disposto ad aspettare per 10, 17 anni ed oltre il ritorno a casa di un marito, di un figlio? Chi si sobbarca un viaggio dalla Tunisia o dalla Turchia per vedere un figlio in prigione? I rapporti affettivi più positivi sono destinati a interrompersi. Non per forza colpevole, la famiglia è la vera condannata.

Anche sotto il profilo economico chi prima era fonte di reddito (certi detenuti devono continuare a lavorare in carcere per sostenere, pur col modesto salario, la propria famiglia) ora diventa un costo. E quanto costa un detenuto alla sua famiglia, escludendo le spese per la sua difesa e quelle processuali, in rifornimenti di vari generi, biglietti di viaggio per i colloqui, etc.?

Si crede che le lunghe detenzioni abbiano qualche tipo di potere deterrente alla recidività, ma in realtà i giorni passano inesorabilmente anche a favore di chi non si vuol reinserire: presto o tardi esce anche chi non ha modificato il suo atteggiamento antagonista verso la società, chi non ha elaborato che programmi distruttivi per sé e per gli altri.

Tutto ciò potrebbe giustificare anche la quantità di “rientri”: Kilgore Trout, personaggio ricorrente nei romanzi di fantascienza di Vonnegut, in queste condizioni fuori non ce la poteva fare.

Per tutti questi soggetti la scuola (con un investimento in tempo anche di 5 anni per il conseguimento del diploma) può essere una forte possibilità per stimolare una nuova progettualità, e forse anche un modo di affermare il diritto di appartenenza alla società: il conseguimento del diploma è un traguardo conseguito onestamente, è sotto gli occhi di tutti, è la forma concreta di un impegno, è la fiducia di una parziale riappacificazione con le istituzioni. Con l'accettazione libera di un'ulteriore autorità, quella dell'insegnante, con la condivisione di regole, tra cui quella del dialogo, sacrificando ore d'aria e di televisione alla frequenza e allo studio, si potrebbero costruire percorsi nuovi, nuove assunzioni di responsabilità (non a caso il momento più difficile da far accettare agli studenti è quello della verifica e della conseguente nostra valutazione del risultato).

Certo la scuola dovrebbe funzionare bene, e non essere appunto la solita verifica di un rapporto di diffidenza e di poca collaborazione con le istituzioni e tra le istituzioni: al di là della buona volontà di tutti i soggetti i problemi sono evidenti: si lavora in locali costruiti in economia, mancano spazi, attrezzature, mancano a inizio anno scolastico perfino penne e quaderni. Agli alunni non viene distribuito per tempo il compenso previsto dal Regolamento agli studenti frequentanti (a tutt'oggi i detenuti studenti aspettano di ricevere non solo l'assegno relativo all'anno scolastico scorso, ma anche quello dell'anno precedente) e molti devono rinunciare alla frequenza per lavorare.

I nostri studenti non godono di agevolazioni, o meglio, esse sono lasciate alla discrezionalità di chi è responsabile in quel momento: se lavorano non possono scendere alle lezioni alla fine dell'orario di servizio, se vanno all'aria nel ritorno non possono utilizzare la sala di studio dove possono esercitarsi a computer, la frequenza alle lezioni è posta in inesorabile alternativa alle ore di aria al campo sportivo, per un certo periodo lo è stata perfino alla doccia.

Sembra spesso che la scuola sia una concessione e non un diritto, che sia solo sopportata come un corpo a parte di cui si farebbe volentieri a meno, estranea a qualunque percorso rieducativo,

discusso e approvato altrove (è a tutti indifferente se uno studente non si impegna nella frequenza, se abbandona lo studio, la cosa viene considerata del tutto irrilevante).

Noi crediamo che la figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, istituita dal Consiglio comunale, possa contribuire efficacemente a dirimere non solo i problemi certo più diffusi e sentiti dalla maggior parte della popolazione penitenziaria di Bologna, legati alla ricerca del lavoro, al problema della salute, alla qualità del cibo, ma anche quelli che si riferiscono all'affermazione del diritto allo studio, non solo per gli studenti frequentanti, ma anche per la numerosa schiera di detenuti privatisti e per gli studenti universitari.

L'istruzione e la formazione sono indiscutibilmente portatrici di ulteriore lavoro, non solo per agenti di custodia e per l'organizzazione carceraria, ma anche (e qui si dovrebbe aprire un ulteriore capitolo) per le istituzioni scolastiche, che vivono questi corsi spesso solo come consumatori di risorse; in più noi insegnanti veniamo assegnati a questi corsi senza aver ricevuto alcuna preparazione specifica e senza aver idea del disagio fisico e psicologico a cui saremo sottoposti, spesso senza aver mai fatto nemmeno l'esperienza di insegnamento in corsi per adulti.

Mi mancano molti elementi, anche di natura statistica, per verificare se davvero i detenuti diplomati in carcere hanno migliorato il loro sistema di relazioni con l'ambiente all'interno e all'esterno del carcere; mi conforta però sapere che in questo tempo presso la Casa Circondariale il servizio scolastico sia aumentato, non solo in termini di alfabetizzazione degli stranieri ma anche e soprattutto come istruzione superiore per i detenuti italiani e stranieri; questo potrebbe dimostrare che la scuola sia ritenuta un valore, o almeno valga i sacrifici che comporta.

CARCERE ED ESCLUSIONE SOCIALE di Marco Bonfiglioli, Educatore, Casa Circondariale di Bologna

In questi giorni stiamo preparando con un gruppo di detenuti della Dozza il progetto per un nuovo giornale. Non so ancora se riusciremo a realizzare questa idea, ma certamente uno dei titoli possibili che ci è venuto in mente per la testata può essere un buon spunto di riflessione. Abbiamo infatti pensato di chiamare il giornale "La Corte dei Miracoli". Un bel titolo se, come credo, vuole esprimere quello che rappresenta nell'immaginario collettivo di chi ci vive dentro, detenuto od operatore che sia o almeno di una parte di essi. E invece, ed è qui che volevo arrivare, mi chiedo quale sia la rappresentazione del carcere che ha l'uomo della strada, insomma la casalinga di Voghera, il piccolo imprenditore del Nordest, il pensionato con la minima o comunque chi del carcere si è fatto in genere un'idea stando fuori da questa istituzione, magari però filtrata dagli organi di informazione (più spesso dagli organi di "disinformazione") o dall'ultimo film in cui la rappresentazione dell'ambiente carcerario offre spazio agli ennesimi stereotipi. Oggi come ieri, quando senti parlare del carcere i luoghi comuni continuano ad andare per la maggiore. Si è solo determinata una progressiva evoluzione di questi luoghi comuni.

Attualmente non senti più affermare solo che il carcere è un albergo a quattro stelle dove hai anche la tv in camera (o in cella come mi trovo spesso a precisare nelle discussioni in cui sempre più di rado mi faccio coinvolgere) ma che la pena deve essere certa, e che il cittadino ha bisogno di maggiore sicurezza e così via fino a discutere dei problemi, d'altra parte molto sentiti, della microcriminalità e del suo contenimento anche sul piano dell'esecuzione penale.

Credo sia giunto il momento di approfondire l'analisi su ciò che l'opinione pubblica pensa sul carcere. In realtà questa percezione è molto più sfumata di quanto non si creda e condizionata certamente da un sentimento diffuso di insicurezza che sembra aleggiare in genere nelle società occidentali. E continuando ancora a ripercorrere gli interrogativi dominanti in materia di giustizia, da dove viene allora il sentimento di forte insicurezza che sembra pilotare, a destra e sinistra, e non

solo in senso geografico, le politiche di tolleranza zero che sembrano andare per la maggiore, e si stanno diffondendo dai paesi anglosassoni al resto delle società occidentali in questa tarda modernità?

Ma andiamo per ordine. Il buon senso e l'esperienza quotidiana di chi lavora in carcere portano a dire che il carcere non riabilita e non può neanche assolvere questo compito per come è strutturato. Forse questo significa che il carcere non può riabilitare perché buona parte delle persone che oggi vi sono ristrette, non dovrebbero in realtà starci. Mi spiego. Non voglio dire che i reati non vadano sanzionati penalmente, ma dubito fortemente che ogni forma di violazione penale debba avere come risposta sanzionatoria il carcere. ù

In Italia ci siamo sempre applicati con poca serietà all'esercizio della misurazione dei risultati degli interventi in materia di esecuzione penale. Basterebbe avere finalmente dati reali sulla recidiva per capire che questo sistema non funziona e che di fronte a molte tipologie di reato la risposta penale del carcere non può essere efficace. Se oggi il carcere deve assolvere alla funzione di produrre sicurezza sociale, in realtà compie questo compito in modo inadeguato.

È invece evidente come l'esperienza del carcere, anziché funzionare come deterrente, incentivi i fenomeni di esclusione sociale e quindi di produzione della devianza. La persona detenuta in carcere vive quotidianamente delle situazioni di deprivazione, direi un surplus di sofferenza, che non è la "sofferenza legale" determinata dalla privazione della libertà e che inevitabilmente porta alla chiusura in se stessi e a difendersi da tutto ciò che è anche offerto in chiave di aiuto, di recupero di un progetto di vita.

Mi è capitato recentemente di entrare in un grande carcere del nord Italia per partecipare ad un convegno sull'affettività. Avendo dovuto lasciare all'ingresso ogni effetto personale, compresi chiavi e portafoglio, ho potuto percepire in quel momento quanto sia deprivante l'esperienza del carcere, quale barriera si sovrapponga tra la persona e tutto ciò che gli appartiene, compresi corpo e affetti. Proviamo a fare a meno, per un momento, ed è solo un piccolo esempio, delle foto dei figli, della compagna e di quegli elementi che costituiscono il nostro universo personale, che ne sono i segni, che ne richiamano il significato, e riusciremo ad avere una prova in più dei limiti dell'esperienza carceraria. Carcere allora come extrema ratio? Le nostre prigioni sono in realtà sempre più affollate da quella categoria di persone che possiamo definire gli "ultimi" e, più laicamente, gli "esclusi".

In questi anni di lavoro mi sono fatto l'idea che dentro le carceri italiane ci sia un 70-80% di persone che in carcere non ci dovrebbe stare, perché appunto la pena non può essere solo espressa dall'istituzione carcere, che è diventata sempre di più un ambiente, come dicevo prima, di esclusi, o meglio di persone la cui esclusione non rimane solo una condizione pro tempore, per il tempo della carcerazione, ma una condizione esistenziale. Dobbiamo dire queste cose con ancor più forza, far capire che siamo arrabbiati per questa situazione. Poi mi diranno che sono dalla parte dei ladri, delle prostitute e dei "tossici", non importa, perché alla fine se in galera ci finiscono soprattutto loro vuol dire che il sistema non funziona. Certo, l'attuale Presidente del Consiglio afferma che non dobbiamo più parlare di microcriminalità ma di criminalità con la "c" maiuscola e così, intanto, si parla sempre meno di criminalità organizzata e degli altri grandi fenomeni delinquenziali.

Ieri ho rivisto a Padova la compagna di Horst Fantazzini, un detenuto che ha vissuto gli ultimi anni di carcerazione alla Casa Circondariale di Bologna. L'ho conosciuto dopo che lui si era fatto 30 anni di carcere. Ha ottenuto infine la semilibertà e a dicembre è tornato a fare una rapina in banca in bicicletta. In quel momento fu un colpo duro per me come operatore ma ancora di più lo è stato pensare che è riuscito a morire in carcere. Lo prendevo in giro su questo fatto, chiamandolo

“dinosaurio della galera” e dicendo che comunque in carcere non ci doveva morire e invece, dopo essere stato riarrestato, la vigilia di Natale, è venuto a mancare improvvisamente.

Se fosse qua oggi gli direi che ha ragione la sua compagna quando scrive su un articolo apparso sulla rivista della Casa di Reclusione di Padova, “Ristretti”, che il carcere tende a “sopprimere i colori, a fermare il tempo, a restringere gli spazi, ad annullare la personalità, a far regredire le persone ad uno stato di dipendenza assoluta, ad uniformare i comportamenti, ad esprimere regolamenti anche in campo affettivo, a separare gli amanti”. Ecco, direi che di questo carcere non abbiamo più bisogno.

**UN'ESPERIENZA DI VOLONTARIATO CARCERARIO:
IL GRUPPO CARCERE DEL CENTRO POGGESCHI
di Michele Caianiello, Gruppo Carcere del Centro Poggeschi**

Il Gruppo Carcere del Centro Poggeschi nasce all'inizio degli anni '90 sotto la guida e per l'iniziativa di padre Fabrizio Valletti. Lo scopo legato a questa iniziativa è quello di coinvolgere il mondo dell'Università e degli studi, in particolare i giovani in formazione a Bologna nel corso della loro carriera accademica, con la realtà della reclusione.

A partire dal 1996 viene avviata l'attività della “Estate Dozza”: si tratta in pratica di un campo estivo, che si svolge nella terza e quarta settimana di agosto, grazie al quale molte persone ogni giorno, per tutta la durata del campo, entrano in carcere per tenere laboratori di musica, arte, teatro, danza, insieme ai detenuti, in un periodo dell'anno in cui il senso di solitudine e di abbandono, a causa delle ferie estive, si fa particolarmente acuto.

Anche dopo il recente distacco di Padre Valletti dalla realtà bolognese, per l'ormai noto trasferimento a Napoli, quartiere Scampia, il Gruppo Carcere ha proseguito la propria attività, organizzato ormai stabilmente come un insieme di laici che intende operare nel volontariato, in particolare con la realtà della detenzione. Le attività realizzate sono numerose: alle iniziative tipiche dei laboratori di arte, musica e teatro-letteratura, canto corale, organizzate nel corso dell'anno in diverse sezioni della Dozza, si aggiungono quelle dell'ausilio allo studio, realizzato attraverso studenti universitari che aiutano i detenuti a conseguire il diploma di scuola superiore o addirittura esami universitari; ancora, l'attività di accompagnamento nei permessi concessi ai detenuti. In estate, ha poi luogo il campo di quindici giorni, quest'anno spostato, per ragioni organizzative, alla ultima settimana di agosto e alla prima di settembre.

Quali sono i fini che il Gruppo intende provare a perseguire nel corso della propria attività. Innanzitutto, occorre sviluppare una migliore e più frequente collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria e i volontari. In passato a tale necessità faceva fronte efficacemente padre Valletti, il quale, entrando costantemente in carcere due-tre volte alla settimana, aveva modo di rivolgersi al personale amministrativo con costanza, per evidenziare problemi e necessità connesse alla realtà dei detenuti e all'attività di volontariato all'interno della casa circondariale.

Ora, sotto questo profilo, è necessario recuperare terreno. Vi è da dire che, da oltre tre anni, il Gruppo ha delegato un'unica persona a tenere i rapporti con l'amministrazione - peraltro questa aiutava padre Valletti già prima della sua partenza - e dunque tale obiettivo non sembra difficile da raggiungere. Ad ogni modo non sarà compito agevole aumentare i livelli di efficienza, nel rapporto collaborativi tra il Gruppo carcere e l'Amministrazione Penitenziaria, stante da un lato la forte burocraticità che connota l'attività di quest'ultima e l'organizzazione su mera base volontaristica che caratterizza il Gruppo facente capo al Centro Poggeschi.

È inoltre necessario migliorare i rapporti di collaborazione tra agenti di polizia penitenziaria e volontari. La constatazione è evidente, nella sua ovvietà: gli agenti sono i primi a rendersi conto delle necessità sia dei singoli detenuti che di ciascuna delle sezioni del carcere, e dunque il loro ruolo è importantissimo, per evidenziare ove occorra intervenire da parte dei volontari.

In passato già si sono verificati episodi di questo genere. Si è trattato, tuttavia, di situazioni occasionali, non fondate su un rapporto di collaborazione stabile e consolidato. È invece in questa direzione che occorre muoversi. In altre parole, i primi responsabili coinvolti nell'attività di rieducazione e recupero del detenuto sono gli agenti, e occorre che ciascuno di essi percepisca in tal senso il proprio ruolo. Per quanto tale affermazione possa apparire in qualche modo naive, o sembri tener poco in conto l'effettiva realtà del carcere in Italia e anche a Bologna, occorre che ciascun volontario rappresenti, con la propria opera, il proprio comportamento e il proprio atteggiamento, un monito della responsabilità che grava, sul corpo degli agenti, sul piano rieducativo.

A questo proposito è bene mettere in evidenza un punto. Il volontario, per quanto efficientemente organizzato e dedito alla attività, non può che svolgere un ruolo prevalentemente politico, sia all'interno che al di fuori del carcere. Non che si voglia negare come spesso i gruppi di volontariato riescano a portare aiuto pratico in situazioni di sofferenza o financo di emergenza: ma si tratta comunque ed inevitabilmente di interventi marginali.

Da un certo punto di vista, si può dire che è persino giusto che sia così. Ciò che invece può realizzare il volontario, attraverso la propria attività, è, da un lato, di costituire uno stimolo ed un monito per chi lavora stabilmente nella realtà penitenziaria, facendo percepire a ciascuno degli operatori l'importanza del compito cui sono chiamati, e la necessità di affrontarlo con la maggiore serietà ed impegno possibili. Dall'altro, ed all'esterno della realtà penitenziaria, il volontario può e deve trasmettere un messaggio anche a chi non conosce il mondo della detenzione, ricordando a tutti che la città non dimentica chi si trova in una situazione di sofferenza e di difficoltà, anche quando essa sia cagionata da responsabilità personali di tipo penale.

Occorre ancora che il fine della rieducazione sia con più chiarezza perseguito dal Gruppo. Fino ad ora si è accennato al rapporto con l'apparato dell'amministrazione e degli agenti penitenziari, ma tale scopo deve essere chiaramente percepito anche dai detenuti, per accrescerne la consapevolezza sia sul piano dei loro diritti individuali - di cui quello alla rieducazione costituisce forse l'elemento principale - sia sul piano dei loro doveri, in particolare di quello di operare per ricucire lo strappo sociale causato dal reato commesso. Un riguardo specifico deve essere dedicato, come già avviene da diversi anni, alla sezione femminile del carcere, dal momento che la realtà detentiva, per la donna, risulta molto spesso di maggiore sofferenza che per l'uomo, specie se interviene nei confronti di detenute madri (nonostante la legge cerchi di impedire che la detenzione possa causare la frattura del rapporto madre-figlio, non mancano purtroppo i casi nei quali ciò si verifica, realizzando, nei confronti di chi subisce il carcere, condizioni di ulteriore sofferenza).

Infine, il Gruppo è determinato a dedicare sempre maggiore attenzione alla realtà che attende il detenuto una volta esaurito il periodo di carcerazione, vale a dire il problema del reinserimento nella società. A tal fine, già da tempo è portata avanti l'attività di accompagnamento nei permessi concessi ai detenuti (e il Gruppo dispone, grazie al Centro Poggeschi, di un appartamento che può servire nel caso in cui il permesso sia concesso per più di un giorno o qualora le famiglie dei detenuti arrivino in città per incontrare il loro parente carcerato); peraltro, a partire dall'autunno scorso, una parte del Gruppo ha dato vita ad una Cooperativa, "I Crocicchi", finalizzata al reinserimento di coloro che sono appena usciti dal carcere.

In conclusione, il Gruppo vuole evidenziare il rapporto di proficua ed efficiente collaborazione che si è instaurato con i magistrati del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, grazie ai quali è stato possibile intervenire su diverse situazioni di disagio: si tratta senza dubbio del rapporto, tra quelli

intercorrenti con gli apparati dello Stato, che ha dato i migliori frutti ed ha permesso di avviare i più ambiziosi progetti. A questi magistrati va dunque il ringraziamento di tutti noi.

**SUPERARE L'INCOMMENSURABILITÀ FRA "DENTRO" E "FUORI":
IL POSSIBILE APPORTO DELL'OFFERTA CULTURALE
di Franco Motta, Nuovamente**

Dall'aprile del '99, nelle alette nude dell'"area pedagogica" del carcere della Dozza - è questo crudo tecnicismo che sta a indicare il complesso degli spazi assegnati alla didattica - trova luogo uno spettacolo inconsueto. Fra i banchi e le seggioline da scuola elementare, così comicamente angusti per loro, alcuni detenuti nordafricani e albanesi (una quindicina in tutto) leggono e commentano, assieme ad alcuni studenti universitari e a un docente della facoltà di Scienze politiche, brani della tradizione filosofica araba e di quella europea, scritti spirituali, romanzi; e poi inglese e informatica.

La scena si ripete ogni anno, da ottobre a febbraio e da marzo a giugno, secondo la disponibilità degli universitari del gruppo Una via - lavoro volontario, naturalmente, che in certi casi impegna anche due-tre pomeriggi la settimana; si ragiona sulle parole di filosofi, teologi e mistici dell'Occidente cristiano e dell'Oriente, soprattutto dell'Oriente islamico: al-Ghazâlî, ibn-Arabi, al-Hallaj, Rûmî, poi Lao Tzu, Gandhi, Tolstoj, Platone, Dante, la Bhagavadgita. Occorre precisare da subito che, in questo contesto, la consueta separazione fra chi impara e chi insegna conosce vita breve.

Chi, di volta in volta, nei pomeriggi dal lunedì al venerdì, oltrepassa il block house del carcere con il fascicolo di testi da cui prenderà spunto la discussione, è consapevolmente avviato su un percorso di crescita articolato anche in altri momenti e in altre modalità di attuazione, all'interno e all'esterno delle mura carcerarie, nell'ambito di un'accezione "aperta" di solidarietà intesa come consolidamento di un tragitto spirituale coltivato nella lettura e nella meditazione collettive. L'incontro come "grazia", nelle parole di Pier Cesare Bori, realizzata nella duplicità semantica del termine, come "bellezza" e "misericordia".

La scintilla di quest'iniziativa si accende nel corso di un viaggio in Tunisia compiuto da Bori, ordinario di Filosofia morale, assieme ad alcuni amici e a studenti dell'Università di Bologna, un viaggio nel quale le visite alle confraternite religiose locali - luoghi di una religiosità popolare e tollerante di lontana tradizione sufica - si alternano alle letture dei classici della filosofia islamica. Sul piano istituzionale il gruppo Una via nasce alcuni mesi dopo, nel novembre del 1998, in occasione di un incontro Unesco sull'etica dei diritti umani in prospettiva interculturale tenuto a Bertinoro, in Romagna, al quale partecipano studenti e operatori umanitari italiani, tunisini e dell'area balcanica.

Lo statuto, che subirà piccole modifiche negli anni successivi, riflette nella sostanza "il bisogno di una via spirituale comune a chi ha una fede e a chi non è religioso, che aiuti ciascuno a trovare e a seguire il proprio percorso spirituale". Il modello ideale cui si richiamano gli incontri del gruppo è quello delle assemblee della Società degli amici, gli apostoli di quel cristianesimo radicale più conosciuti come quaccheri, che a metà Seicento, nell'Inghilterra di Cromwell e della guerra civile, rifiutavano di imbracciare le armi e di inchinarsi davanti al re. Il corso attivato per i detenuti stranieri non ha finalità didattiche, quantomeno non nel senso strettamente pedagogico del termine.

Non interessa "istruire" nessuno (sarebbe fra l'altro l'inutile reiterazione di un'offerta già presente nei programmi trattamentali dell'ordinamento penitenziario), quanto piuttosto trasmettere alcune suggestioni "convergenti nella direzione di una vita più degna, in cui il sapere abbia il primo posto, e costituisca il fondamento di una libertà anzitutto interiore". Come affrontare altrimenti la

questione-chiave della libertà in un dialogo con chi ne subisce la privazione, se non trasponendola preliminarmente sul piano psicologico e interiore? La convinzione dell'imprescindibile preminenza della cultura nel rendere dignità a chi se l'è vista togliere sta alla base di un approccio apertamente costruttivo, che rinuncia volontariamente alla pur giusta tensione verso la rivendicazione e la denuncia in favore dell'esclusiva concentrazione sull'origine intima e psicologica dell'emanciparsi del singolo.

“Sottomettetevi, e il potere verrà. State fermi e tranquilli e la forza verrà, subito”, scrive George Fox, il fondatore della Società degli amici. Dalla primavera del 2000 le letture sono raccolte in una dispensa che offre ai componenti di Una via le piattaforme testuali per lunghe conversazioni con i detenuti, che a loro volta si rendono elementi attivi dello scambio esprimendo il proprio punto di vista, contribuendo all'indirizzo della lezione e all'individuazione di temi da trattare nelle lezioni successive. Il testo è suddiviso in dieci “passi”, cioè in dieci nuclei tematici - la bellezza, la giustizia, la lettura, e così via - raggruppati attorno a un testo fondante.

Va da sé che, nella maggior parte dei casi, le lezioni finiscono per assumere i tratti del confronto tra l'ottica della cultura d'origine degli alunni e quella dei membri del gruppo Una via, che diventa generalmente un confronto fra prospettiva genericamente religiosa, nello specifico musulmana, e prospettiva laica: prospettiva musulmana intesa non tanto come prodotto coerente di una vera e propria inculturazione coranica, quanto come esito del vissuto dei singoli nella realtà nordafricana, ossia come ibridazione fra stile di vita e aspirazioni ampiamente analoghi a quelli europei e adesione al quadro morale proprio dell'Islam.

Ben presto gli incontri pomeridiani di filosofia morale divengono un appuntamento fisso per gli studenti della Dozza. Chi ha completato un corso riceve un attestato, quindi, se lo vuole, passa a un secondo livello nel quale si affrontano altri autori e argomenti di natura più genericamente storica e filosofica.

Alcuni restano concentrati per le due ore della lezione e ribattono all'interpretazione dei testi avanzata da chi sta “in cattedra”; altri, dopo una mezz'ora, perdono l'attenzione e chiacchierano di sottocchi con il compagno di banco. Per molti il rapporto con il gruppo si fa più organico: per i detenuti che escono in permesso e partecipano alle riunioni settimanali, il mercoledì, e per quelli che decidono di iscriversi all'università; per la direzione del carcere, che già dall'inizio ha mostrato attenzione per l'esperienza, e ora ha disposto il riordino e l'ampliamento della biblioteca interna come naturale prosecuzione del lavoro delle classi. Gli studi universitari dovrebbero costituire l'esito naturale del ciclo di letture di Una via, il cui fine ultimo è proprio il risveglio di un bisogno di cultura nel singolo sottoposto al regime detentivo: cultura, appunto, concepita come motore di un'azione autoliberatoria dalle ricadute psicologiche della condizione reclusiva.

Allo stato attuale, la convenzione fra il carcere della Dozza e l'Università di Bologna eroga dieci borse di studio annuali a favore dei detenuti e del personale carcerario, iniziativa che ha consentito diverse iscrizioni ai corsi di laurea dell'ateneo, e in particolare alla facoltà di Scienze politiche, da parte di italiani e stranieri. Basandomi sulla mia breve esperienza di supporto didattico - attualmente non sono a conoscenza di analisi scientifiche dedicate esplicitamente alla relazione università-carcere - ritengo che la diffusione dello studio universitario fra le persone costrette alla reclusione sia assolutamente da incoraggiare.

La dimensione strettamente formativa di una tale esperienza, che pure è presente, non ne costituisce in realtà la motivazione fondamentale: e questo perché, nel concreto delle grandi difficoltà in cui versano le politiche del reinserimento, chi sconta una condanna di breve o medio termine è perfettamente consapevole della scarsa probabilità di poter utilizzare la laurea guadagnata nel proprio futuro professionale, se non in una prospettiva di lungo periodo. A maggior ragione, questa considerazione è valida per quanti scontano una pena prolungata.

Peso ben superiore hanno invece le motivazioni, per così dire, “immateriali”. La prima delle quali sembra sortire dall’effetto di una ridislocazione del proprio quotidiano in vista di un fine che richiede progettazione dell’uso del tempo e distribuzione dell’energia: il che costituisce già un mutamento di notevole portata rispetto alla gestione effimera della quotidianità che toglie respiro e dignità alla vita in carcere.

In secondo luogo, l’affrontare gli esami richiesti dal corso di laurea esige un confronto reiterato con un’istanza di valutazione esterna al complesso carcerario, il che innesca un processo di autovalutazione delle proprie capacità intellettuali, e di conseguenza di riconsiderazione della propria esperienza biografica, quale il mondo del carcere, in sé, non è in grado di offrire; è sufficiente osservare l’impegno e l’investimento emotivo profusi nello studio per avere un saggio tangibile della positività di questo mutamento percettivo. Risultato non meno importante dei precedenti, infine, l’acquisizione di un linguaggio analitico e di una più ampia capacità di interpretazione dei fenomeni qual è favorita dallo studio universitario: si tratta di una preconditione essenziale sia al raggiungimento, da parte del recluso, di una più efficace facoltà di esercitare i propri diritti, sia al riavvicinamento al mondo “di fuori”, la cui distanza dalle problematiche del carcere è misurabile anche dal macroscopico gap di linguaggio e di strumenti analitici che affligge il microcosmo penitenziario. Per questa serie di ragioni, un obiettivo imprescindibile è la costituzione a Bologna di un polo universitario del tipo di quelli esistenti in altre carceri italiane, tale da avviare il superamento delle più gravi condizioni di disagio di cui soffrono gli studenti in stato di reclusione, prima delle quali è l’impossibilità di fruire dell’offerta didattica dell’ateneo e di accedere a quell’interlocuzione con i docenti che è parte integrante dell’insegnamento universitario.

Dal punto di vista di quanti svolgono attività di supporto agli studi, infine, esistono difficoltà che sarebbe ingiusto nascondere: il complesso rapporto con la naturale inerzia del sistema carcerario e con la sua intrinseca “punitività”, che obbligano l’apporto pedagogico a confrontarsi con la dura polarità fra l’interiorità dinamica dell’io soggetto all’apprendimento e al cambiamento, e l’esteriorità statica della persona reclusa, oggetto di privazione e di costrizione; la presenza sotterranea di una concezione caritativa del lavoro carcerario, che svuota di reciprocità la relazione fra studenti universitari e studenti reclusi e gioca a sfavore dell’impegno nel recupero della dignità da parte del singolo; la specificità, infine, della condizione dei detenuti extracomunitari, destinati al rimpatrio forzato dopo l’uscita dal carcere e dunque strutturalmente pervasi da un senso di transitorietà dell’esperienza culturale che stanno vivendo. Sarebbe altrettanto ingiusto negare che questi stessi nodi problematici si fanno sentire nello sforzo di chi ha scelto in questa attività di cercare la propria via verso la consapevolezza spirituale. Per questo, l’imperativo “Fa ciò che devi, sia quel che sia” (“Fais se que doit, adviene que pourrat”, le ultime parole scritte da Tolstoj) è alla base della prassi di chi fa parte del gruppo Una via.

IL LAVORO POSSIBILE di Elisabetta Calari, Presidente Altercoop

Il breve intervento sul carcere che vado a presentare vuole rimettere al centro alcune questioni di carattere più generale, che possono sembrare per gli operatori “addetti ai lavori” scontate in quanto ritenute, erroneamente, frutto di un patrimonio culturale diffuso e condiviso.

Non è scontata infatti la concezione del carcere come specchio rovesciato di una società dove il valore attribuito dalla comunità alla carcerazione è la misura più diretta della sua concezione dell’uomo, e di conseguenza ogni misura atta ad arrecare, in senso punitivo, sofferenze superflue rispetto al fine di risocializzazione della pena, deve essere rigettata da una società che si definisce civile.

In questo contesto mi piace associare alla problematica della sofferenza del detenuto quella che colpisce più da vicino l'immaginario delle persone comuni, e cioè la sofferenza arrecata anche alle vittime del reato, perché è nell'avvicinamento di questi due poli che è possibile tentare di ricucire lo strappo sociale determinato nella commissione di un reato. Si possono aprire in tal modo, interpretazioni che spingono la pena verso una funzione riparatoria. Un approccio di questo genere consentirebbe di superare antiche resistenze, condizionate da logiche di opportunità politica (radicate anche nella sinistra), per affrontare con più efficacia le politiche sulla sicurezza e sulla prevenzione.

Diventa necessario allora, contrastare la percezione e il bisogno di sicurezza di una comunità allarmata che chiede protezione, ma che, solo erroneamente, invoca pene più severe e più polizia in una visione miope, senza comprendere che alimentando il carcere si alimenta la criminalità e si determina una spirale infinita di violenza e di emarginazione. Il danno subito dalle vittime del reato, le misure di prevenzione e di deterrenza, la sicurezza dei cittadini e le modalità di espiazione della pena sono un problema di corresponsabilità sociale di cui vogliamo occuparci al pari di tutte le altre questioni che riguardano le istituzioni pubbliche, dalla sanità alla scuola etc. Bisogna espungere quel senso diffuso di insoddisfazione emotiva per la punizione del colpevole, associandola alla necessità di individuazione di un capro espiatorio, che alimenta in maniera diffusa una domanda di "più carcere".

Non è scontato, altresì, ribadire che l'esperienza di una pena retributiva, vista cioè solo come privazione della libertà, abbia dato solo esiti negativi, e di come sia difficile, al di fuori dei luoghi della dottrina del diritto, uscire da un modello sanzionatorio per immaginare prospettive alternative alla punizione.

E qui, per tornare alle ipotesi concrete, emerge con forza il problema dei diritti: la partita anche politica del valore della risocializzazione del condannato investe, oltre che le istituzioni pubbliche e i relativi servizi sociali, anche i soggetti del privato sociale e la collettività tutta. Voglio credere che una società migliore sia quella che vede la pena come ricomposizione tra la società ed il colpevole del reato e non una ulteriore frattura risolta unicamente con l'allontanamento di esso dalla società. Quindi recupero della dignità e contemporaneamente rientro nella comunità. In questo contesto emerge con forza il tema del lavoro con le sue molteplici valenze di tipo educativo e riabilitativo come tappa fondamentale del più complesso percorso di integrazione della persona detenuta.

La scarsità di offerta lavorativa interna al carcere è il segnale di una crisi che riguarda il lavoro carcerario di cui le sole esperienze di una qualche significatività concernono le attività di alcune cooperative sociali e le buone prassi avviate da alcuni Comuni e Province attraverso lo strumento delle borse lavoro. Permane tuttavia una tendenza diffusa a qualificare il lavoro dei detenuti come lavoro improduttivo e segnato da una valenza puramente assistenziale. E soprattutto a considerarlo una risorsa scarsa rispetto ai bisogni, favorendo in questo modo l'inesorabile slittamento del lavoro a modalità premiale, inevitabilmente contrassegnata da odiose logiche di selettività tra detenuti più o meno meritevoli di essere avviati al lavoro.

Numerosi sono gli interventi anche legislativi che favoriscono l'attività lavorativa delle persone detenute. La recente riforma dei Centri per l'Impiego: basata sui principi del "federalismo amministrativo" in materia del mercato del lavoro ha conferito agli Enti territoriali funzioni di gestione in tale ambito, favorendo parimenti la definizione di misure volte ad agevolare e incentivare l'inserimento lavorativo dei detenuti.

Anche nell'ambito più strettamente penitenziario diversi sono gli interventi volti ad agevolare l'attività lavorativa; dalla cosiddetta Legge Smuraglia che incentiva le offerte provenienti dalle cooperative sociali e dalle imprese private attraverso una decontribuzione degli oneri sociali, fino al nuovo regolamento sull'Ordinamento Penitenziario che fa esplicito richiamo alla possibilità di

affidare tramite convenzione con le cooperative sociali le attività lavorative interne al carcere. Gli interventi modificativi di questo regolamento sono definiti come parte di un processo di razionalizzazione normativa che può, a ragione, essere visto come un riconoscimento dei diritti dei detenuti. Difficile prevedere se questi interventi legislativi saranno effettivamente in grado in futuro di incentivare in maniera significativa il lavoro, in quanto è difficile, anche come imprese, verificare la concreta fattibilità economica e quindi la relativa sostenibilità di un'attività lavorativa intramuraria.

Comunque la si pensi, la positività delle misure alternative alla detenzione consiste nel fatto che queste evitano gli effetti negativi della carcerazione: l' 'inserimento continuativo in una istituzione totale quale il carcere è ormai riconosciuto che ha ricadute negative sul piano psicofisico del soggetti sottoposti, che può evidenziarsi anche in forme patologiche e, in genere, in danno alla persona ("carcere come ultima pena corporale") così come confermato da un documento del Consiglio Europeo. È per questo che anche come Altercoop e come Consorzio di cooperative sociali, cerchiamo con i nostri mezzi di operare nell'individuazione di opportunità di lavoro che siano una risposta in termini di alternativa alla pena, ma che possano anche rappresentare per il lavoratore una concreta possibilità, oltre che di procurarsi un reddito, di garantirsi un percorso di integrazione sociale.

Il nostro territorio è ricco di esperienze e di interventi progettuali a favore delle persone detenute, che vanno dalla formazione alla transizione lavorativa attraverso le borse lavoro; manca tuttavia una visione di insieme che integri e renda efficace la rete dei soggetti che in questo contesto vi operano.

È a partire da ciò che, come SIC-Consorzio di Iniziative Sociali, siamo promotori di un progetto, realizzato con il contributo della Regione Emilia Romagna, del Comune di Bologna e del Provveditorato Regionale alle Carceri, per favorire l'avvio di nuove attività lavorative dentro la Casa circondariale di Bologna. Nell'applicazione della Legge Smuraglia abbiamo realizzato uno studio di fattibilità che ha inteso verificare le condizioni, anche economiche, di realizzabilità per la conduzione di attività di lavoro intramurario nei settori floro-vivaistico e tipografico.

RIMUOVERE LA TENSIONE ALLA RESA

di Teresa Marzocchi, Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza Emilia-Romagna

L'organizzazione che io rappresento (Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza) lavora con e per persone che stanno dentro al carcere ed ai problemi che qui abbiamo rilevato. La particolarità quindi è di dare un contributo vivendolo con gli occhi della persona tossicodipendente, del minore in difficoltà, dell'immigrato. Le esperienze non sono state completamente rassicuranti nemmeno con il governo precedente figurarsi quali sono le nostre aspettative rispetto alla compagine governativa attuale.

Con molta lucidità ci rendiamo conto che questo governo, pur non prendendo posizioni esplicite per cancellare le normative in atto, intenta tutti i meccanismi possibili per impedirne la piena attuazione. Mi riferisco alla problematica già citata che coinvolge la sanità, il carcere; mi riferisco anche però ai provvedimenti emessi che riguardano immigrazione e giustizia minorile. Sulla tossicodipendenza già ci siamo molto esposti fin dalla proposta del Ministro Fassino, con molta chiarezza non abbiamo accettato una delega che metteva in discussione il nostro mandato di accompagnamento educativo, che sminuiva possibilità di intervento serie e costruttive per le persone ed i ruoli delle organizzazioni.

Tenere come centralità la persona ci permette di valutare correttamente il problema della pena, di quando viene applicata, di come viene applicata. Oggi noi subiamo situazioni di non-giustizia, le subiamo con i nostri ospiti nelle realtà che gestiamo, c'è davvero necessità di ricucire percorsi

impensabili tentando di mettere al centro la persona perché gli strappi e le sofferenze sulle quali lavorare non sono prodotti solo dall' "evento-reato" ma anche dalle precedenti storie di vita, da come sono state lette e giudicate anche al di fuori delle istituzioni giudicanti. Di questo siamo responsabili un po' tutti come cittadini, anche per questo ce ne dobbiamo far carico come impegno diretto di intervento operativo e di sensibilizzazione generale.

Proprio in quest'ottica credo sia necessario, anche per noi che con varie competenze operiamo nel settore, far bene il nostro lavoro non lasciando nulla di intentato. Ma non solo. Credo sia altrettanto necessario spendere le nostre conoscenze, fruite proprio dall'impegno concreto, per partecipare attivamente alle politiche di questo settore, anche questo sta nel nostro ruolo di far bene il nostro lavoro.

Dobbiamo sentire forte l'impegno di rimuovere l'atteggiamento collettivo, secondo me presente ora, di sfiducia sociale ed istituzionale, partecipare ed agire insieme per tentare di rimuovere la tensione alla resa. Proporre, in alternativa, la tensione alla possibilità di cambiamento, alla necessità che questo è possibile alzando insieme la nostra voce.

Come CNCA abbiamo cercato di orientarci in questo senso, abbiamo costituito al nostro interno un gruppo di lavoro proprio sul carcere, ci stiamo impegnando per far uscire, prima della fine dell'anno, un testo (l'abbiamo chiamato "Libro nero") con il quale vorremmo portare le nostre proposte in alternativa a ciò che sta venendo avanti, abbiamo attivamente partecipato al dibattito sull'ammnistia ed alle iniziative di sensibilizzazione ad esso conseguenti. L'obiettivo del CNCA e quello che qui propongo è di non tacere, di intervenire per quello che è possibile sulle politiche per produrre resistenza e propositività alternativa.

Il territorio bolognese ha molte risorse sia di riflessione che di intervento nel settore del carcere, penso ci sia necessità di coordinarle per non sprecare un patrimonio che io reputo molto ricco; un patrimonio che ha permesso che, nonostante il cambio di amministrazione della città, siano ancora offerti interventi di accompagnamento, di riduzione al danno; un patrimonio che ha permesso una stretta collaborazione fra enti del privato sociale e le diverse forme istituzionali.

Se è stato fatto in questo delicatissimo ambito quanto più lo si potrà fare per il settore che oggi affrontiamo

LA SITUAZIONE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA **di Donato Colelli, Coordinatore regionale Cgil Polizia Penitenziaria**

Introduzione Vorrei evidenziare le anomalie e le vicissitudini che i poliziotti penitenziari vivono in questo mondo chiamato carcere. Una realtà nella quale siamo presenti 24 ore su 24 ogni anno. Una realtà che ci vede in prima linea, nonostante i numerosi problemi, ad assicurare in primis la sicurezza ed il trattamento, e poi a fronteggiare la carenza di personale che affligge il mondo penitenziario, non solo quello dei poliziotti. Ogni giorno ci si ritrova ad essere poliziotti, educatori, psicologi ed altro, in una realtà complessa e spesso dimenticata per 365 giorni all'anno.

Negli ultimi anni le forze dell'ordine sono risultate assai vicine ai cittadini, grazie anche al processo di democratizzazione avviatosi sin dagli inizi degli anni '80. Una democratizzazione che è stata propedeutica alla sindacalizzazione dei corpi di polizia ad ordinamento civile, la quale, però, è risultata incompiuta, a causa anche della frammentazione delle organizzazioni sindacali. Ed è per questo che la CGIL rivendica una legge sulla rappresentanza, come nel Pubblico impiego.

Polizia Penitenziaria Prima di addentrarmi nel mondo del carcere desidero spendere alcune parole per raccontarvi di un altro pianeta che orbita attorno agli istituti di pena. Questo pianeta è la

condizione in cui vivono i poliziotti penitenziari. La popolazione detenuta in Italia supera le 55.000 persone al cospetto di 45.000 poliziotti penitenziari. Il rapporto di quasi 1 ad 1 non impressiona la platea. Ad onore del vero in altri paesi il rapporto agenti-popolazione detenuta è di gran lunga inferiore, ma è bene sottolineare che gli ordinamenti sono diversi e, si sa, garantire diritti costituzionalmente riconosciuti impegna un gran numero di persone. Inoltre è forte anche la carenza di strumenti tecnici idonei a garantire la sicurezza ed a ridurre i carichi di lavoro.

Il modo di lavorare di oggi non è molto cambiato dal modo di lavorare di dieci o venti anni fa. Questo naturalmente comporta un carico di lavoro eccessivo ed una richiesta di prestazioni straordinarie ormai al limite della sopportabilità. Se a questo si aggiunge la difficoltà a raggiungere accordi con l'Amministrazione centrale, ma soprattutto periferica (oggi ci troviamo in una vacanza contrattuale), si può ben intuire che il malessere pervade l'intero sistema carcere.

A ciò si aggiungano le condizioni inenarrabili delle mense di servizio, per le quali si spendono ad personam 6.200 delle vecchie lire lorde; è facilmente intuibile che la qualità del pasto riservato agli operatori penitenziari è assai scadente.

Inoltre va sommato a tutto ciò anche il mancato pagamento di quote dello stipendio, il quale crea non pochi malumori tra il personale. Dulcis in fundo (si fa per dire) sono i giudizi di fine di anno ed i rapporti disciplinari; due strumenti, questi ultimi, che penalizzano molti operatori, riducendo le loro progressioni di carriera. È opportuno introdurre valutazioni oggettive, sempre che questi giudizi abbiano ancora motivo di esistere. L'introduzione di valutazioni oggettive ridurrebbe al massimo quei giudizi, talvolta strumentali, che vengono presi dalle direzioni, nei confronti degli operatori.

Tutto ciò per evidenziare il malessere in cui opera il poliziotto penitenziario, il quale si somma al malessere di tutto il pianeta penitenziario, il cui risultato è il malessere di tutto il sistema.

Dati Statistici Dopo aver fatto un excursus sul pianeta Polizia Penitenziaria è opportuno rammentare le cifre che compongono il settore penitenziario. La popolazione detenuta sull'intero territorio nazionale consta di 55.000 unità circa, di cui: Imputati 47%; Condannati 50%; Extra comunitari 17.000; Tossicodipendenti 33%;

Come si può notare quasi la metà dei detenuti non ha ancora subito una condanna definitiva. È noto che l'Ordinamento Penitenziario è rivolto principalmente ai condannati, in quanto gli imputati risultano innocenti sino a sentenza definitiva, giusto quanto recita la Costituzione. I condannati quindi sono detenuti che necessitano di trattamento, al fine di attuare l'art. 27 della Costituzione. L'altra metà, invece, vive il carcere, a mio modesto avviso, come un momento di transizione, ossia in attesa che la loro condanna risulti definitiva per fruire dei benefici previsti dalla legge. Detti detenuti bisogna distinguerli a seconda della tipologia di reato.

Escludendo quelli che rientrano nel famoso art. 4 bis della Legge 354 del 26 Luglio 1975, gli altri sono detenuti per delitti che concernono lo spaccio di stupefacenti o reati legati alla droga. In precedenza si evidenziava che il 33% della popolazione detenuta è tossicodipendente, che necessita, evidentemente, di assistenza sanitaria, ma il pesante taglio di spesa e la omissione della riforma del '99 nel piano sanitario 2002-2004, rischia di far divenire l'istituto una polveriera ed è per questo che il 29 maggio si terrà a Roma una manifestazione nazionale degli operatori sulla sanità penitenziaria. Ciò che è in gioco con la mancata riforma è: il passaggio dei dipendenti dal Ministero della Giustizia alle AUSL di competenza con il conseguente incardinamento nel contratto della Sanità. Convenzione nazionale con il Ministero della Salute per tutto il personale con rapporti di collaborazione o con incarichi. Destinazione contrattuale mirata ed adeguata del personale medico, coerente con le competenze professionali, con le esperienze acquisite e con le esigenze funzionali.

Ogni ritardo, o peggio il tentativo di abrogare o modificare la previsione del passaggio, rappresenterebbe un pesante attacco al diritto alla salute dei detenuti ed un inaccettabile arretramento delle condizioni di vita e di lavoro degli operatori. Molti dei detenuti sono ristretti in strutture vecchie e la capacità di ospitare di queste strutture è di gran lunga inferiore alla reale popolazione detenuta. Le strutture potrebbero ospitare 40.000 persone, mentre ne ospitano 55.000. Si aggiunga a ciò la grave carenza di educatori, colmata a volte dalle figure dei volontari, ed alla carenza del lavoro all'interno degli istituti per i detenuti: è possibile immaginare il livello di malessere, che va addizionato a quello degli operatori.

Privatizzazione Di recente, tra proclami e marce indietro, si è affacciata la possibilità di privatizzare gli istituti penitenziari, in modo che essi rientrino nel principio del profitto, a discapito del reinserimento sociale e della Polizia Penitenziaria, la quale avrebbe così un mero compito di vigilanza, disperdendo professionalità acquisita nel corso di questi anni, cresciuta soprattutto sul campo (questo a causa, anche, della mancanza di un vero programma di formazione continua).

Mi vien difficile immaginare il carcere privatizzato, come avviene negli Stati Uniti, proprio per la differenza sostanziale degli ordinamenti. Per questo motivo mi son posto una domanda: la privatizzazione dovrà forse comportare inevitabilmente la revisione di quelle leggi derivanti dall'art. 27 della Costituzione, per cui l'obiettivo non sarà quello del recupero, ma della tolleranza zero, un principio che non ha dato risultati in altri paesi? Io credo che l'ordinamento italiano, in materia di diritto penitenziario, debba sì essere migliorato, affinché si garantisca la certezza della pena, ma nel contempo debba anche essere semplicemente applicato. Io mi chiedo: in un carcere privatizzato, ove il profitto difficilmente collima con il principio di reinserimento, questo è possibile quest'ultimo? Temo che esso non sia possibile, e quindi temo che la privatizzazione debba ineluttabilmente condurre alla modifica del nostro ordinamento penitenziario. Per quanto innanzi esposto pavento che il dazio più grande a pagarlo saranno coloro che necessitano di assistenza ed i detenuti stranieri, i quali riscontrano già oggettive difficoltà di ambientamento.

Conclusioni Alla luce di quanto sopra si auspica che i poteri dello Stato continuino a collaborare per il bene dei cittadini come hanno fatto sinora e che il loro lavoro sia improntato alla serenità. Naturalmente si spera che il lavoro proficuo, sin qui svolto da Magistratura e Forze dell'Ordine, si intensifichi per combattere le organizzazioni criminali, le quali non sono scomparse, ma si sono semplicemente mimetizzate. Auspichiamo provvedimenti che accelerino i processi per accertare la verità, come per esempio la legge sulle videoconferenze nei confronti di boss mafiosi che ha permesso di concludere processi difficili e lunghi, giungendo a sentenze irrevocabili; senza dimenticare il regime speciale per gli appartenenti alle organizzazioni mafiose (art. 41 bis).

È ovvio che la riduzione del malessere del pianeta carcere passa anche attraverso il benessere della Polizia Penitenziaria, la quale lamenta una notevole carenza di organico, un gap colmato dal continuo ricorso a prestazioni straordinarie; dalla mancata applicazione delle più elementari norme contrattuali ed in particolare di quote salariali, nonché corrette relazioni sindacali. Ed infine la diffusione del benessere potrà avvenire se non sarà attuata la privatizzazione dell'Amministrazione Penitenziaria, la quale scardinerebbe i principi cardini del nostro ordinamento, nonché accelerando la riforma della sanità penitenziaria.

SOCIETÀ: LA SOLUZIONE PENALE

di Davide Pagenstecher, Studente universitario, detenuto presso la Casa Circondariale di Bologna

Il carcere può essere la soluzione delle nostre paure? La vita nell'età neoliberista catalizzata dai media, che ci chiudono in casa e ci sottopongono ad inquietanti bombardamenti sull'allarme-criminalità, rendendoci tutti più soli e diffidenti verso gli altri. Le piazze e le strade che si svuotano la sera trasformandosi nel loro grigiore in un simbolo tragico delle nostre paure. Il cittadino

terrorizzato che invoca lo Stato per la richiesta della cura delle sue, e delle nostre angosce invece di provare a ricostruire più automaticamente le reti sociali.

Lo Stato - appiattito sulla dimensione repressiva nel momento stesso in cui si esime dall'impegno nella promozione del benessere e dell'equità - agisce come sistema di controllo applicando diversi livelli di repressione sociale e il carcere diviene una fiorente quanto giustificata industria al suo servizio. Nell'ottica in cui è trattato l'argomento il grande nemico della società o comunità umana è lo Stato, nella sua interazione con i movimenti politici; se si discute di criminali pericolosi, non è il caso di parlare solo di individui, ma più generalmente dello Stato.

Se a causa dell'infrazione di un articolo del codice penale si accede a una prigione, russa, americana, europea che sia, è alto il rischio di non uscirne vivi o di uscirne distrutti sul piano psichico e fisico e conseguentemente danneggiati irreparabilmente in relazione alla tessitura di nuovi rapporti sociali.

Lo Stato è pertanto un elemento decisamente pericoloso per il genere umano, specie nel novero dell'applicazione del sistema penale, che pare non trovare alternative logiche in afferenza al sistema behavioristico umano (in senso universale) in condizioni di restrizione. Per questo è fondamentale l'impegno per difendere la società civile: non è possibile assistere in modo apatico a un trend come quello occidentale, che nel corso degli anni '90 ha visto quasi raddoppiare il numero dei reclusi: alcuni milioni nelle nazioni occidentali (oltre 700 ogni 100.000 abitanti), molti dei quali poveri o scomodi per il potere in funzione di come esso viene concepito, quindi stereotipato e assunto come riferimento normativo dalla maggior parte degli strati della società. Questo significa che ormai si impegna il sistema penale per dirigere la società, invece di promuoverne lo sviluppo con il welfare state e la formazione civica che ne dovrebbe derivare. Il sistema penale non trova davanti a sé controparti dotate di quadri di riferimento che consentano un confronto teorico fondato anche solo su analisi empiriche: pertanto è difficilissimo ostacolarne la continua espansione in società come la nostra.

In che modo si può tentare di avviare un percorso etico canalizzato verso un sistema alternativo di risoluzione dei conflitti e di approccio al crimine? Nel chiederti chi detenga la "proprietà dei conflitti", pare tutt'altro che naturale che sia lo Stato: ma dove porre, allora, e quale valore dare al processo di formulazione razionale delle scelte individuali o collettive che astraggono dalla predominante logica ingerenziale dell'agire statale che si pone come elemento coattivo? Da questo punto di vista, i giuristi possono essere considerati come ladri professionisti, poiché rubano i conflitti altrui ponendosi come onere la prerogativa di risolverli, anche quando ciò diviene arroganza.

Un totale abolizionismo in merito al sistema penale è impensabile, laddove questo è un archetipo del pensiero collettivo; ma è perlomeno auspicabile che parte delle sue prerogative siano trasferite a metodi alternativi che non sottovalutino le discipline che propongono un'attenuazione dell'applicazione del processo penale in afferenza alle sue conseguenze sia sul piano privato o individuale che pubblico. Non si tratta di trascurare la forma di difesa dei diritti individuali sviluppata nei secoli, ma di secolarizzarla e di migliorarla nella prospettiva di soluzioni più pratiche e costruttive. Il diritto romano prevede l'obbligatorietà dell'azione penale, quello anglosassone no, o almeno in minor misura considerando come fattore causale fondamentale la denuncia individuale o collettiva, e contemplando, nel corso del processo accusatorio, la suddivisione delle parti in causa come elemento deontologico ed etico-strategico essenziale per un equo giudizio. Nel diritto romano lo Stato si pone a priori come padre-padrone del dibattito e dell'analisi giurisprudenziale, defraudando un individuo del diritto di poter incidere oltre un certo limite (e dipende dai casi) nel processo decisionale e normativo che lo coinvolge in modo diretto.

Ora, non si tratta di criticare negativamente un metodo piuttosto che l'altro, ma di tornare all'analisi dell'aspetto più o meno interventista per verificare se esso comporti necessariamente una soluzione ottimale delle controversie. Qual è la ragione reale che impedisce il canale alternativo, ad esempio anche in casi seri di violenza, quando entrambe le parti, vittime e imputati, sono d'accordo? È la volontà di tutelare il potere dalla società. E perché le professionalità che qui entrano in gioco, quali magistrati e avvocati che devono difendere i loro interessi, non possono accettare che la gente, in una società civile, riesca ad arrangiarsi nella risoluzione delle controversie senza di loro? È forse una questione prettamente referenziale, oppure la cultura della metodologia statale di coazione non riesce, nel novero del sistema formativo legislativo, a trovare alternative all'ottica conservatrice? Così si continua a far danni sociali utilizzando il sistema penale.

Se guardiamo invece ai conflitti che si generano fra le grandi società commerciali o industriali, ci rendiamo conto che si cerca sempre una soluzione per evitare il muro contro muro in tribunale, una prospettiva che sarebbe deleteria e foriera di nuovi conflitti. Il concetto parrebbe ovviamente elementare anche per i rapporti sociali e privati. Dunque, semplicemente non lo si vuole capire, ponendo di fatto delle differenze che vivono ai margini del diritto stesso e della legalità intesa come sistema di leggi che difficilmente, in barba ai principi normativi essenziali presenti nella maggior parte dei testi costituzionali, sono uguali per tutti. Quest'ulteriore, ma intrinseca epistemologia del sistema statale è ovviamente endogena all'insieme coazionale di produzione in assenza di alternative o di volontà di ricerca e, pertanto, suscettibile di essere intesa come maculazione, discontinuità etico-morale sul piano dell'applicazione, che non tende nella maggior parte dei casi a fornire alcun tipo di giustificazione plausibile anche qualora pecchi di manifesta inefficienza e inadeguatezza. Per cominciare, lo Stato, ogni organizzazione statale, vuole poter governare e giudicare gli individui e le professioni coinvolte in conflitti sociali, quindi più ce ne sono meglio è.

Poi abbiamo la nostra tradizione culturale, così legata all'idea del castigo tanto nelle sue matrici storiche di ascendenza secolare che nell'ermeneutica escatologica tipica del corpus religioso al quale per secoli abbiamo fatto riferimento - senza, pare, soluzione di continuità -, cui si contrappone la corrente che sostiene il perdono intravedendo in essa una logica sotterrianea e pertanto, a tratti, fuorviante.

Tutto ciò è un meccanismo perverso che alimenta il regime della delega al sistema, che favorisce la sottrazione di responsabilità ai singoli componenti della società e la perdita di consapevolezza sui doveri e sui diritti del vivere in comunità. Un altro ambito organizzativo, in definitiva, che sembra fatto apposta per allontanare l'individuo e la sua proiezione identitaria dall'incontro con gli altri. Rianimare la vita sociale, gli intrecci e il dialogo tra le persone sembra infatti uno degli effetti collaterali significativi di un percorso alternativo per la soluzione delle controversie. L'idea di fondo di questi percorsi alternativi è il superamento del concetto di pena. Si può ipotizzare, in un'ottica astratta, che non esista il crimine, ma solo l'azione da punire o da capire. Quali sono le condizioni sociali che determinano la lettura di un'azione nell'una o nell'altra direzione? Se siamo favorevoli a una società civile fatta di individui responsabili, se abbiamo questa tendenza autoregolamentativa, allora dobbiamo impegnarci a organizzare la società in modo che le azioni siano viste come qualcosa di diverso da un "delitto". Le azioni non sono: diventano. Questo vuol dire che non si potrà mai rispondere coerentemente né razionalmente alla domanda: la criminalità è in aumento? Il crimine dipende da che cosa in una data società viene considerato tale in relazione ad un preciso sistema di valori che inquadra come tale un segmento di struttura culturale marginale e non egemonica.

Quindi, al massimo si potrà dire che è stato registrato un aumento dei reati, ma non si potrà dire che la criminalità è in aumento. La criminalità è un'opinione (v. sopra) determinata da un preciso sistema di valori etico-morale. Un fenomeno culturale può essere espresso nella comprensione di determinate azioni anche a prescindere dalle leggi di un dato tempo e luogo, e ciò vuol dire individuare una volontà analitica rivolta al progresso. C'è forse qualcuno di noi che con i suoi atti

non infrange la legge ogni tanto? No. Il codice penale non ci aiuta a capire la criminalità, si limita a classificarla per articoli.

Siamo in una situazione in cui i politici hanno poco di cui discutere (se non sul piano internazionale): persi gli ancoraggi ideologici, dominano le leggi del mercato e dei soldi. Chi propone approcci alternativi, come in questo caso, non viene per nulla ascoltato. Dunque, non sono accolti attualmente nella politica i portavoce dei valori sociali anti-sistema, non c'è chi complica il dibattito, c'è chi invece rimane legato comodamente alla soluzione penale. Intanto la criminalità diventa un buon terreno per riscaldare gli animi e mietere facili consensi. Questo è evidente in molti paesi considerati a regime democratico a cominciare da quelli evoluti sia economicamente, sia politicamente nel contesto occidentale; se la tua immagine di uomo politico appare troppo debole sul fronte della criminalità, per te è finita; la maggioranza ti volta le spalle, "sei amico dei nemici del sistema".

Considerando che un individuo mediamente dotato di intelletto dovrebbe rendersi conto di quanto sia facile finire tra chi infrange qualche legge, come mai è così semplice manipolare l'opinione pubblica con l'allarme criminalità? Perché la stessa persona media non riesce a identificarsi mai con una certa azione criminale. Ora, questa mancata capacità di relativizzare, di tentare di capire le relazioni e i conflitti, è legata al crescente isolamento sociale, all'angoscia crescente; quella delle strade vuote, quella del bombardamento mediatico a cui siamo costantemente sottoposti.

La gente sta chiusa in casa perché ha paura di ciò che vede in televisione, ma anche perché fuori non c'è nessuno; fuori, nel buio, c'è solo la minaccia. Ecco, allora, che questa logica torna utile al sistema e a chi "ruba i conflitti" (v. sopra). I mass media sovraespongono i fatti criminali, li rendono talmente centrali da spaventare e la gente spaventata alimenta il circolo vizioso fornito dagli insiemi distortamente stereotipati che consentono una maggiore tiratura e producono manifeste distorsioni etico-culturali. Ci vorrebbero nuovi spazi di riflessione, dibattiti veri e non le retoriche primitive che ci offrono oggi gli speculatori politici e mediatici.

Assistendo a un dialogo piuttosto che a un processo, in relazione a un gesto considerato amorale, ci si renderebbe conto di come, con il dialogo e una sana dialettica, le persone cercano di farsi capire. La vittima può cominciare a rendersi conto un po' alla volta che l'aggressore è una persona normale, questi comincia a capire ciò che ha combinato. Può finire con una stretta di mano e questo sembra l'epilogo moralmente più accettabile, di sicuro più che affidare la pratica a un funzionario del sistema penale. Coinvolgere la popolazione sulla questione del conflitto e della partecipazione può costituire un nuovo e più reale sistema di consapevolezza.

In relazione alla reiterazione dei reati, non si riuscirebbe mai a capire chi sono i componenti di questo insieme. La scelta della detenzione si può immaginare solo quando fallisce del tutto la mediazione oppure in caso di azioni così violente e raccapriccianti da far ritenere che il cittadino non accetterebbe una condizione diversa per l'imputato. Torniamo agli aspetti culturali. Va tenuto conto che rinchiudere una persona in un carcere aumenta la probabilità della reiterazione del reato una volta scontata la pena. Quando mandiamo i nostri figli a scuola è perché pensiamo che lì imparino delle cose e abbiano una vita sociale; che cosa significa invece mandarli in prigione? Come saranno quando usciranno? O vogliamo forse avere dei giganteschi campi di concentramento in cui si entra e non si esce più.

C'è chi difende il carcere come strumento preventivo, la pena come deterrente, ma i risultati delle ricerche statistiche dimostrano come questa metodologia interpretativa sia fallimentare rispetto alla divulgazione di una cospicua e corretta cultura civica. È molto bassa la probabilità che una persona non compia un'azione perché un altro individuo è stato incarcerato per un atto analogo. Quando uno perde il controllo, difficilmente pensa al codice penale o a chi sta in cella. E nemmeno chi agisce per un bisogno economico o in base a meccanismi di gratificazione innescati da un ambiente

degradato in cui la violenza è l'unico mezzo per emergere pensa alle conseguenze. Insomma, si tratta di una battaglia culturale su più fronti. Siamo tutti potenziali criminali, dipende dall'ambiente e dal modello culturale ad esso legato.

Ma cos'è il carcere, e come agisce sulle persone? In carcere, la condizione detentiva identifica il soggetto con forza ben maggiore della sua personalità. Un sistema che in primo luogo agisce per deprimere se non per annullare la personalità del soggetto; una tendenza a trasformarlo in un nulla, in una presenza marginale definita secondo gli schemi di un generico quanto falso perbenismo. Questo scopo è generalmente realizzato sia con gli strumenti della coercizione psicologica che della violenza fisica e del ricatto, nonché con quelli preventivi della censura e dell'imposizione del silenzio.

Non si può semplicemente riconoscere come perversa o aberrante la struttura carceraria in sé. Essa risulta tuttavia tale alla luce dell'incongruenza delle coordinate giuridiche ed istituzionali che la definiscono come organizzazione e precisamente, da una parte, delle norme di riferimento come la Costituzione italiana e la Carta Internazionale dei Diritti dell'Uomo, e dall'altra del sistema amministrativo vigente con le negligenze e il dispotismo che gli sono propri, sempre giustificati con motivi futili, arroganti e fondamentalmente deviati.

Questo dovrebbe dipingere, a grandi linee, l'immagine di un sistema assolutamente totalitario e regressivo, che vive e vige in aperta contrapposizione con uno Stato di diritto che si ritiene democratico ma che non lascia spazio ad alcuna logica che non sia quella dell'alimentazione e della gratificazione di sé stesso. Parecchie volte, negli anni, i detenuti hanno cercato di proporsi come soggetti dinamici, vivi, presentando progetti e idee innovative, interpretando istanze di cambiamento e di riflessione; altrettante volte tutto ciò è stato recepito come null'altro che una fonte d'irritazione per quelle figure istituzionali che in carcere sono letteralmente appellate come le "Signorie Vostre". Da parte di queste ultime non si ammette di norma che il detenuto possa pensare ad altro che non sia la minuta obbedienza quotidiana, che possa voler rivendicare i propri diritti intromettendosi nel funzionamento perverso di quella totalità che da esso nulla tollera e poco gradisce.

Gli organi istituzionali presentano il carcere non solo come luogo di pena, ma anche come ente statale atto al recupero e al reinserimento dei soggetti detenuti. Con ciò, in buona misura, viene affermato il falso. Così com'è oggi il carcere è luogo di educazione al crimine, di inasprimento della cattiveria individuale e generale, che sottende la reiterazione dei reati (v. sopra) e più genericamente un modus vivendi che alimenta il circuito stesso. Se non per scelte personali o interventi di elevato spessore culturale provenienti dal volontariato esterno, è quasi impossibile assistere o prendere parte a iniziative volte seriamente alla formazione, alla reintegrazione e al reinserimento quali questi dovrebbero essere considerati - cioè un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e dall'Ordinamento Penitenziario e anche una garanzia per la società, la quale, nella sua aspettativa di riaccogliere individui mutati e migliori, può sentirsi per questo truffata e circuita.

In questo modo non si aprono sbocchi professionali, né hanno luogo processi di formazione etica individuali o collettivi, mentre proliferano le menzogne utili a mantenere vivo e funzionante un circuito-sistema penitenziario che, al collasso per un intrico di motivi che non manifesta l'intenzione di risolvere, si nasconde dietro la facciata del falso perbenismo. Non è forse questo sistema di coazione statale più criminale di molti individui che a volte lo subiscono anche ingiustamente?

La soluzione penale, come si è dimostrato, sottende un insieme di manifeste dissonanze cognitive che non portano alla soluzione delle paure stereotipate nel popolo, ma danneggia sia la realtà già espressa, sia l'opportunità di ricercare soluzioni alternative in un clima di serenità ove si possa

sviluppare una seria e costante analisi del fenomeno, tesa a un mutamento radicale della logica punitiva e penale.

CARCERE

di Angelo D'Angela, Studente universitario, detenuto presso la Casa Circondariale di Bologna

“Se sapessimo in anticipo cosa fare ad ogni istante, il compito di vivere sarebbe meno penoso. Ma non è così; ad ogni istante si aprono davanti a noi diverse possibilità di azione e non abbiamo altro rimedio che sceglierne una, decidere in questo istante ciò che faremo nel successivo, sotto la nostra esclusiva e inalienabile responsabilità [...] come dice l'antichissimo libro indiano, “dovunque l'uomo posa il piede, calpesta sempre cento sentieri”. Ogni punto dello spazio e ogni istante del tempo sono per l'uomo un crocevia, un non sapere bene che fare. Per la stessa ragione, sono anche un doversi decidere e perciò scegliere: ma poiché la vita è perplessità e necessità di scegliere le nostre azioni, siamo obbligati a capire, cioè a farci carico della circostanza [...]. Siamo consegnati a questa circostanza, ne siamo prigionieri: la vita è imprigionamento nella realtà circostanziale.

L'uomo può togliersi la vita, ma se vive, non può scegliere il mondo in cui vive, che è sempre quello del qui e ora. Per sostenerci in esso dobbiamo sempre far qualcosa. Per questo l'uomo è sempre così indaffarato, perché la vita dà molto da fare. Così l'uomo fa colazione, fa il suo lavoro, fa case, fa affari, fa scienza, fa politica, fa opere di carità... in modo di fare e si fa... illusioni. La vita è un fare dei più vari. E tutto ciò in lotta con le circostanze e perché l'uomo è prigioniero in un mondo che non ha potuto scegliere. Questo carattere di imposizione da ciò che ci circonda, lo vogliamo o no è ciò che chiamiamo 'realtà'. Siamo condannati alla prigione perpetua nella realtà o mondo. Per questo la vita è così seria, così grave, cioè ha peso: ci grava della responsabilità inalienabile che del nostro essere, del nostro fare costantemente abbiamo” (J. Ortega y Gasset, Meditazioni del Chisciotte). Queste poche righe del controverso pensatore iberico del secolo scorso mi sembrano le più suggestive che si possano trovare per sintetizzare ciò che per un essere umano significa essere in carcere.

Le più svariate elucubrazioni di ordine morale, la sterminata bibliografia in tal senso non riescono a darmi conto di un fatto: sono in carcere! Ecco perché, per un detenuto come il sottoscritto, non è semplice parlare di una realtà in cui è “immerso” da 6 anni oramai. Le circostanze di cui parlava Ortega sono troppe e molteplici, ma per quanto mi sforzi con la ragione di esaminarle tutte, rimane la netta e cruda evidenza del fatto: sono in prigione. Nel gergo carcerario (a proposito del quale ho compilato un glossario di neologismi che hanno una funzione solo all'interno della struttura in questione) si usa un'espressione che, secondo me, è adeguata a visualizzare l'insieme delle circostanze (mi scuso per la continua ripetizione del termine, ma non ne trovo uno più adeguato) a cui mi riferivo or ora: “Fatti la galera!”.

Cosa vuol dire “farsi la galera”? Fabbricarla, edificarla, modificarla, adeguarla, tutti sinonimi che potrebbero servire al nostro scopo ma che non rispecchiano in pieno il significato apparentemente nascosto della semplice frase. Per noi detenuti farsi la galera significa proprio il contrario dei sinonimi citati. Farsi la galera vuol dire regolare se stessi ai ritmi, alle regole e alle convenzioni di una struttura che ci è estranea. Un po' come dire: mi (ri)facio una vita. Significa però anche un ammonimento, neanche recondito, proprio a non trasgredire quelle norme scritte e non scritte che regolano costantemente la vita carceraria.

A questo punto si dovrebbe aprire un complesso dibattito etico e giurisprudenziale sulla necessità delle leggi e delle norme che da esse derivano. Sono sicuro che vi siano menti più illuminate della mia e più idonee a illustrare i vari punti dell'antico problema e sulla necessità di una morale per lo stato e per la comunità.

Casualmente ho appena terminato di leggere Nietzsche, che, pur essendo un grande filosofo, ha speso gran parte della sua vita a ripudiare la morale della società borghese (quella di un secolo e mezzo fa beninteso, che è sicuramente diversa da quella globalizzata dei giorni nostri) per poi arrivare, come gran parte di tutti i pensatori della storia dell'umanità occidentale, alla misera conclusione che l'ordine morale è necessario alla stessa sopravvivenza dell'essere umano - alla faccia dello Übermensch od oltreuomo che dir si voglia...

Non è questa la sede adatta per speculazioni filosofiche, ma non è neppure la sede in cui le risposte che cercavo al riguardo possano essere trovate. In verità, credo fermamente che sia molto difficile definire in maniera razionale il concetto di pena, di colpa e così via. Ovviamente gli avvocati, i magistrati, i legislatori e i politici non saranno assolutamente di accordo con questa mia affermazione, ma per correttezza con me stesso e per il semplice fatto che mi trovo in carcere, non posso non disconoscere un sistema corrotto, imperfetto ma, a quanto pare, insostituibile, come quello del diritto in generale.

Queste mie osservazioni hanno, beninteso, un carattere generale, sia pur nei limiti della mia esperienza; se poi devo pensare alla struttura carceraria esclusivamente come a quella in cui vivo attualmente, devo dimenticare le esperienze migliori e quelle peggiori da me vissute in altre carceri.

Una costante, però, devo sottolineare - mi risulta impossibile non farlo: le condizioni di vita all'interno di parecchie delle carceri dei paesi del Nordeuropa sono senz'altro più accettabili del mio presente che, pur essendo all'avanguardia in Italia, risulta di un centinaio d'anni indietro rispetto a molti paesi europei. Anche qui una critica distruttiva della nostra attuale situazione non porta a niente (come per lo più tutte le critiche nichiliste per usare un termine più appropriato), ma forse non tutti sanno che la maggior parte dei detenuti sarebbe ben disposta a poter "dire la propria" per migliorare le condizioni attuali; il problema è che c'è già chi pensa ed agisce per noi, il nostro destino sarà scritto dalla penna di qualche legislatore, il quale dei nostri problemi quotidiani non conosce proprio nulla. Per tornare a parlare di questo carcere, tutti gli addetti ai lavori conoscono l'importanza delle innovazioni sperimentate a Bologna: culturali, sociali, rieducative...

Ma no... proprio non ce la faccio a tessere le lodi di una struttura che mi separa fisicamente da tutto ciò che mi è più caro al mondo, eppure non riesco neanche a nascondere la mia soddisfazione per aver avuto la 'fortuna' di essere capitato a Bologna e non in un altro posto; in Afghanistan ad esempio, non fosse altro per il fatto che il sottoscritto ripudia i fanatismi da qualunque parte essi provengano. Per concludere, mi pare opportuno ribadire che, essendo il carcere una struttura inventata e fatta dagli e per gli esseri umani, non può che essere imperfetta e perfettibile. Dato che io sono, in barba a tutti i vari pessimismi, un inguaribile ottimista, mi auguro, anzi sono convinto, che il futuro del sistema carcerario sarà meno nero dell'attuale presente, soprattutto per il fatto che io sarò già libero, con buona pace del mio ego.

Glossario detentivo

Squadretta: non è uno strumento di disegno, come verrebbe facilmente in mente a chi ne ha usato uno, ma un corpo speciale pronto ad entrare in azione alla bisogna (molte delle volte chi determina il bisogno dell'uso della forza è mosso più da istinti sadici che da un motivato bisogno di ordine). Battitura: operazione con cui i funzionari verificano lo stato delle sbarre delle celle. Viene eseguita quotidianamente, e in particolare alle ore 8.00, orario in cui se qualche detenuto ha deciso di riposare un po' di più, il melodico suono delle sbarre abilmente percosse gli ricorda inevitabilmente che il carcere non è un albergo, come invece qualche illustre politico ha sottolineato.

Corvo nero: ufficiale giudiziario competente al recapito di mandati di cattura e di tutte le notifiche delle varie procure. Si può facilmente immaginare quanto sia amato da noi detenuti. Bilancetta: sostantivo molto singolare attribuito ad armadietti di cui è dotata la maggior parte delle carceri

italiane, Dozza inclusa. Da non confondere con qualsiasi strumento di misura del peso specifico o meno.

Aria: lemma dai molteplici significati, che può indicare l'orario o il luogo dove la popolazione carceraria può "socializzare"; ne ho visti dei più svariati, ma generalmente si tratta di un quadrato di cemento molto piccolo (20x8 m) in cui i detenuti possono passeggiare o semplicemente incontrarsi. Ragion per cui se bisogna andare a passeggio, si usa dire "andiamo all'aria" (che purtroppo, non può essere aperta aggiungo io...).

Aria verde: per lo stesso principio del punto di cui sopra, si indica come aria verde (probabile storpiatura del ben più tecnico "area") non un tipo di sostanza altamente tossica, ma il luogo preposto dall'amministrazione a poter usufruire dei colloqui con i famigliari in un ambiente decisamente più gradevole di quello in cui sono costretti a stare durante la maggior parte dell'anno. Attaccarsi al carrello: scelta, più o meno determinata dalle possibilità economiche individuali, di mangiare esclusivamente ciò che passa il carrello (appunto) dell'amministrazione invece di usufruire della spesa chiamata di sopravvitto.

Modello 13: più che un neologismo, in questo caso direi che si tratta più di un termine relativo alla burocrazia carceraria. Anche se sembra il nome di un prototipo di automobile di formula uno o, se vogliamo essere un po' più fantasiosi, il codice di un nuovo tipo di astronave. Comunque sia il Modello 13 rappresenta per noi detenuti l'ufficio dell'amministrazione da cui provengono e dove vanno indirizzati tutti gli atti ufficiali. Tanto per fare un esempio: appena giunto in carcere, il sottoscritto ricevette dal proprio avvocato un telegramma che gli comunicava di nominarlo tramite Modello 13. Sulle prime mi sembrò uno scherzo di cattivo gusto del mio avvocato poi, informandomi, capì cosa effettivamente volesse significare.

In verità, con questo sistema si possono effettuare molte altre operazioni giuridiche; potremmo definirlo uno dei filtri che la burocrazia pone tra lo stato e il cittadino-detenuto. Scopino: termine (per la verità ora in disuso) con cui si intende il detenuto che ha la mansione lavorativa di pulizia della sezione (un grande corridoio, in pratica) . Attualmente il termine è stato rinominato con un più nobile "lavorante di sezione", ma alcune volte mi è capitato di sentire il "nobile" termine usato dagli addetti insofferenti alla democratizzazione degli istituti di pena.